Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 23 del 29 gennaio 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 29 gennaio 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 15

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2004.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004 concernenti l'anno 2003, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2004 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74 *bis* con le relative istruzioni.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2004.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004 concernenti l'anno 2003, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2004 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74 *bis* con le relative istruzioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale

1.1. Sono approvati i seguenti [illegible] relative all'anno 2003 da presentare ai fini dell'imposta sul valo

a) Modello IVA 2004 composto da:

- il frontespizio, contenente [illegible]

- i quadri VA, VB, VC, VD, VE, [illegible]

b) Modello VR/2004 - Richiesta di [illegible] tutto o in parte, [illegible] borso dell'eccedenza d'imposta [illegible]

c) Modello IVA 26 LP/2004 - Prosp[illegible] controllanti di cui all'articolo 73, [illegible] 26 ottobre 1972,

AGENZIA DELLE ENTRATE

2004

IVA

MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO D'IMPOSTA 2003

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA

MODELLO IVA 2004

Periodo d'imposta 2003

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

EURO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 66-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

CODICE FISCALE

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA

Impresa artigiana iscritta all'albo 1

Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2

Indirizzo di posta elettronica

TELEFONO prefisso numero

FAX prefisso numero

Riservato al soggetto non residente che opera anche mediante stabile organizzazione

Codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione

Persone fisiche

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Data di nascita giorno mese anno

Sesso (barrare la relativa casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale

Comune

Stato estero di residenza

Codice Stato estero

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

Numero di identificazione IVA Stato estero

C.a.p.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Natura giuridica

Sede legale

Comune

Stato estero di residenza

Codice Stato estero

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

Numero di identificazione IVA Stato estero

C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Cognome

Nome

Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica

Provincia (sigla)

Cap

Frazione, via e numero civico

Telefono prefisso numero

Art. 74 bis

Data di nomina giorno mese anno

Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno

Data di fine procedura giorno mese anno

Procedura non ancora terminata

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

IVA

MODELLO IVA 2004
Periodo d'imposta 2003

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

EURO

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

VA1
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni starordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 4

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta — CODICE ATTIVITÀ 1

VA3 **Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF19) nei seguenti importi:**
1 Beni ammortizzabili ,00
2 Beni strumentali non ammortizzabili ,00
3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi ,00
4 Altri acquisti e importazioni ,00

VA4 In caso di effettuazione di subforniture barrare la casella 1

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
VA5 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
VA6 Denominazione del fondo 1 — Numero Banca d'Italia 2

Sez. 2 - Dati analitici Coesistenza di più regimi speciali IVA. Casi particolari

Sezione da compilare soltanto in presenza di altro regime speciale per il quale è richiesta la compilazione del quadro VG

VA20 Barrare la casella se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili 1

VA21 Barrare la casella se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) 1

Sez. 3 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate

Operazioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino

VA30 Operazioni intracomunitarie — Cessioni di beni 1 ,00 — Prestazioni di servizi 2 ,00
VA31 Acquisti intracomunitari di beni — Imponibile 1 ,00 — Imposta 2 ,00
VA32 Importazioni — Imponibile 1 ,00 — Imposta 2 ,00
VA33 Esportazioni 1 ,00

Operazioni con la Repubblica di San Marino:
VA34 Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi 1 ,00
VA35 Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA 1 ,00 con pagamento IVA 2 ,00

Sez. 4 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
VA40 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

VA41 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2002 (imponibile e imposta) 1 ,00 2 ,00

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA42 Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 — Importo compensato nell'anno 2003 2 ,00

VA43 **Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):**
Se è stato applicato nel 2003 il regime ordinario dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/1995, barrare la casella 1

VA44 Operazioni effettuate nei confronti di condominii ,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA

MODELLO IVA 2004
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

QUADRI VB-VC-VD
CONTRIBUENTI MINIMI,
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 D.L. n. 351/2001)

Mod. N.

EURO

QUADRO VB
CONTRIBUENTI MINIMI

VB1	Indicare il volume d'affari oppure barrare la casella in assenza di operazioni attive	1	2 ,00
VB2	Totale imposta sulle operazioni imponibili		,00
VB3	Percentuale di forfettizzazione dell'imposta	73% 60% 84%	
VB4	Imposta forfettaria (da riportare al rigo VL1) (rigo VB2 x percentuale rigo VB3)		,00

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2003		ANNO IMPOSTA 2002	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6	GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7	LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8	AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9	SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10	OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11	NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12	DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2003 — 1 ,00
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2003 — 2 SOLARE — 3 MENSILE

QUADRO VD
CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 D.L. n. 351/2001)

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO ,00

	CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2	1	2 ,00	**VD12**	1	2 ,00
VD3		,00	**VD13**		,00
VD4		,00	**VD14**		,00
VD5		,00	**VD15**		,00
VD6		,00	**VD16**		,00
VD7		,00	**VD17**		,00
VD8		,00	**VD18**		,00
VD9		,00	**VD19**		,00
VD10		,00	**VD20**		,00
VD11		,00	**VD21**		,00

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

	CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO
VD31	1	2 ,00	**VD41**	1	2 ,00
VD32		,00	**VD42**		,00
VD33		,00	**VD43**		,00
VD34		,00	**VD44**		,00
VD35		,00	**VD45**		,00
VD36		,00	**VD46**		,00
VD37		,00	**VD47**		,00
VD38		,00	**VD48**		,00
VD39		,00	**VD49**		,00
VD40		,00	**VD50**		,00

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI	1 ,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2002)	,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)	,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA	,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24	,00
VD56	Eccedenza a credito	,00

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

QUADRI VE-VF
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI, OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE

Mod. N.

EURO

			1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI **Sez. 1** - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	**VE1**	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3		,00	7	,00
	VE4		,00	7,5	,00
	VE5		,00	8,5	,00
	VE6		,00	9	,00
	VE7		,00	12,5	,00
	VE8	**TOTALI** (somma dei righi da VE1 a VE7)	,00		,00
	VE9	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VE10	**TOTALE** (VE8 ± VE9)			,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali	**VE20**	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	,00	4	,00
	VE21		,00	10	,00
	VE22		,00	20	,00
	VE23	**TOTALI** (somma dei righi da VE20 a VE22)	,00		,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VE25	**TOTALE** (VE23 ± VE24)			,00
Sez. 3 - Altre operazioni	**VE30**	Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993	,00		
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00		
	VE32	Altre operazioni non imponibili	,00		
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)	,00		
	VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74	,00		
	VE35	Cessioni di oro industriale e argento puro, nonché operazioni relative all'oro da investimento (art.10, n. 11) imponibili a seguito di opzione	,00		
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00		
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	,00		
	VE38	*(meno)* Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2003	,00		
	VE39	*(meno)* Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00		
Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta	**VE40**	**VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE8, VE23 e da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	,00		
	VE41	**TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI** (somma dei righi VE10 e VE25) da riportare al rigo VL1			,00

			1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
QUADRO VF AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI	**VF1**	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF16 e VF17) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
	VF2		,00	4	,00
	VF3		,00	7	,00
	VF4		,00	7,5	,00
	VF5		,00	8,5	,00
	VF6		,00	9	,00
	VF7		,00	10	,00
	VF8		,00	12,5	,00
	VF9		,00	20	,00
	VF10	**TOTALI** (somma dei righi da VF1 a VF9)	,00		,00
	VF11	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (Art. 2, comma 2, legge n. 28/1997)	,00		
	VF12	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00		
	VF13	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00		
	VF14	Acquisti, non soggetti all'imposta, di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74	,00		
	VF15	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00		
	VF16	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	,00		
	VF17	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	,00		
	VF18	*(meno)* Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2003	,00		
	VF19	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei righi da VF10 a VF17 meno VF18)	,00		
	VF20	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VF21	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF10 ± VF20)			,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IVA 2004
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

QUADRO VG
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

EURO

QUADRO VG
DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• metodo base da base per le agenzie di viaggio	(Sez.1)	1
• metodo del margine per i beni usati	(Sez.2)	2
• attività con effettuazione di operazioni esenti	(Sez.3)	3
• attività di agriturismo	(Sez.4)	4
• associazioni operanti in agricoltura	(Sez.4)	5
• regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori	(Sez.4)	6
• regime speciale per le imprese agricole	(Sez.5)	7

Sez. 1 - Agenzie di viaggio (art. 74 ter)

VG1	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione relativa al 2002)	,00
VG2	Base imponibile lorda	,00
	ovvero	
VG3	Credito di costo, da riportare nell'anno successivo	,00

Sez. 2 - Regime speciale beni usati (D.L. 41/1995)

VG20	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG22 della dichiarazione relativa al 2002)	,00
VG21	Margine complessivo lordo	,00
VG22	Margine negativo da riportare nell'anno successivo	,00

Sez. 3 - Operazioni esenti

VG30	Se le operazioni esenti di cui al rigo VE33 sono occasionali, ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, barrare la casella	1	
VG31	Se le operazioni imponibili sono occasionali barrare la casella	1	
	e		
VG32	indicare l'imponibile e l'imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili	1 ,00	2 ,00
VG33	Se per l'anno 2003 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella (vedi istruzioni)	1	
VG34	Se per l'anno 2003 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella	1	

VG35 **Dati per il calcolo della percentuale di detrazione**

1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
,00	,00	,00	
4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	**5 Operazioni non soggette di cui all'art 7**	**6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1**	**7**
,00	,00	,00	%

VG36	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF11	,00
VG37	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VG38	**IVA ammessa in detrazione**	,00

Sez. 4 - Determinazione forfettaria dell'imposta o riduzione della base imponibile

VG40	**Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991)** - IVA ammessa in detrazione		,00
VG41	**Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, L. 413/1991)** - IVA ammessa in detrazione		,00
VG42	**Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (art.74 quater,comma 5)**	1 IMPONIBILE	2 IMPOSTA
	Riduzione della base imponibile e della relativa imposta	,00	,00

Sez. 5 - Imprese agricole (art.34)

		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA
VG50	**Riservato alle imprese agricole miste** - Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
VG51	**Riservato alle cooperative e altri soggetti di cui al 2° c., lett. c) dell'art. 34** - Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili			%
VG52	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00	2	,00
VG53		,00	4	,00
VG54		,00	7	,00
VG55		,00	7,5	,00
VG56		,00	8,5	,00
VG57		,00	9	,00
VG58		,00	12,5	,00
VG59	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
VG60	**TOTALI** Somma algebrica dei righi da VG52a VG59	,00		,00
VG61	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VG50 (per le cooperative vedere istruzioni)			,00
VG62	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			,00
VG63	**TOTALE IVA ammessa in detrazione** (VG60+VG61+VG62)			,00

Sez. 6 - IVA ammessa in detrazione

VG70	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)	,00
VG71	**IVA ammessa in detrazione** [(rigo VF 21 oppure VG38 o VG40 o VG41 o VG42 o VG63) ± VG70] da riportare al rigo VL4	,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA

MODELLO IVA 2004
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

EURO

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

		1 IMPONIBILE	2 IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, co. 2 – (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 ex D.L. 269/2003)	,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, co. 6, D.L. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, co. 3	,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, co. 1, lett. e)	,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, co. 8)	,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (art. 35 D.L. 269/2003)	,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, co. 5)	,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, co. 5)	,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'art. 40, co. 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 35 D.L. 269/2003)	,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, co. 5)	,00	,00
VJ12	**TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ11) da riportare al rigo VL2		,00

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE
ovvero
DEBITI E CREDITI TRASFERITI DALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

	1 CREDITI	2 DEBITI		CREDITI	DEBITI
VH1	,00	,00	VH7	,00	,00
VH2	,00	,00	VH8	,00	,00
VH3	,00	,00	VH9	,00	,00
VH4	,00	,00	VH10	,00	,00
VH5	,00	,00	VH11	,00	,00
VH6	,00	,00	VH12	,00	,00

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati della controllante

	1 PARTITA IVA	2 ULTIMO MESE DI CONTROLLO	3 DENOMINAZIONE
VK1			

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo

VK30	IVA sulle operazioni imponibili	,00
VK31	IVA relativa a particolari tipologie di operazioni	,00
VK32	IVA ammessa in detrazione	,00
VK33	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
VK34	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento	,00
VK35	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche	,00
VK36	Versamenti a seguito di ravvedimento, comprensivi degli interessi	,00
VK37	Versamenti integrativi d'imposta	,00
VK38	Acconto riaccreditato dalla controllante	,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA

MODELLO IVA 2004
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

QUADRI VL-VX
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

Mod. N.

EURO

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE41 oppure da rigo VB4)	,00	
VL2	IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da rigo VJ12)	,00	
VL3	IVA a debito (somma dei righi VL1 e VL2)	,00	
VL4	**IVA detraibile** (da rigo VG71)		,00
VL5	**IMPOSTA DOVUTA** (VL3 – VL4) **O A CREDITO** (VL4 – VL3)	1 ,00	2 ,00

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	*Ammontare dei crediti trasferiti (*)*	,00	
VL22	Credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2002 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2003 compensato nel mod. F24	,00	
VL24	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL25	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento	,00	
VL26	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2002		,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto, compresi i crediti ricevuti da società di gestione del risparmio		,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto		,00
VL30	*Ammontare dei debiti trasferiti* (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	**IVA A CREDITO** [(VL5 col. 2 + righi da VL26 a VL31) - (VL5 col.1 + righi da VL20 a VL25)]		,00
	ovvero		
VL33	**IVA A DEBITO** [(VL5 col. 1 + righi da VL20 a VL25) - (VL5 col. 2 + righi da VL26 a VL31)]	,00	
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001	,00	
VL38	**TOTALE IVA DOVUTA** (VL33 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39	**TOTALE IVA A CREDITO** (VL32 - VL37)		,00

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VJ	VH	VK	VL	VX	VO	VS	VV	VW	VY	VZ

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	**IVA da versare *o da trasferire (*)***	,00
VX2	**IVA a credito** (da ripartire tra i righi VX4 e VX5) ***o da trasferire (*)***	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4 e VX5)	,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA

MODELLO IVA 2004
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

EURO

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Rigo	Descrizione		
VO1	**Art. 19 bis 2** - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione 1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/99)	Opzione 1	Revoca 2
VO3	**Art. 34** - AGRICOLTURA – comma 6: Soggetti esonerati o semplificati – comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	comma 6: Rinuncia 1, Revoca 2	comma 11: Opzione 3, Revoca 4
VO4	**Art. 36** - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione 1	Revoca 2
VO5	**Art. 36 bis** - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1	Revoca 2
VO6	**Art. 74** - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione 1	Revoca 2
VO7	**Art. 74** - comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 1	Revoca 2
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione 1	Revoca 2
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995) Applicazione del metodo analitico del margine	Opzioni: comma 2 1, comma 6 2	Revoche: comma 2 3, comma 6 4
VO10 / VO11	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/93)	Opzioni: 1 BE, 2 DE, 3 DK, 4 EL, 5 ES, 6 FR, 7 GB, 8 IE, 9 LU, 10 NL, 11 PT, 12 SM, 13 AT, 14 FI, 15 SE	Revoche: 1 BE, 2 DE, 3 DK, 4 EL, 5 ES, 6 FR, 7 GB, 8 IE, 9 LU, 10 NL, 11 PT, 12 SM, 13 AT, 14 FI, 15 SE
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P. R. 100/1998)	Opzione 1	Revoca 2
VO13	**Art. 10** - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	**Cedente:** Opzione: singole operazioni 1, tutte le operazioni 2	**Intermediario:** Opzione: singole operazioni 3
VO14	**Art. 74 quater** - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione 1	

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

Rigo	Descrizione		
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/73)	Opzione 1	Revoca 2
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/96)	Opzione 1	Revoca 2
VO22	APPLICAZIONE DELLA "DUAL INCOME TAX" (Art. 5, D.lgs. n. 466/1997)	Opzione 1	

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

Rigo	Descrizione		
VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1	Revoca 2
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991)	Opzione 1	Revoca 2
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991)	Opzione 1	Revoca 2
VO33	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e dei redditi nei modi ordinari (art.3 commi da 171 a 176 della L. n. 662/96)	Opzione 1	Revoca 2

Sez. 4 - Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti

Rigo	Descrizione	
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, D.P.R. 544/99)	Opzione 1

Sez. 5 - Opzione agli effetti dell'IRAP

Rigo	Descrizione	
VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni)	Opzione 1

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IVA 2004
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2004
(Riservato all'ente o società controllante)
QUADRO VS

Mod. N.

EURO

QUADRO VS

Sez. 1 - Distinta delle società del gruppo

	PARTITA IVA (1)	CODICE (2)	ULTIMO MESE (3)	RIMBORSO – IMPORTO (4)	RIMBORSO – CAUSALE (5)	ECCEDENZA DI CREDITO COMPENSATA (6)
VS1				,00		,00
VS2				,00		,00
VS3				,00		,00
VS4				,00		,00
VS5				,00		,00
VS6				,00		,00
VS7				,00		,00
VS8				,00		,00
VS9				,00		,00
VS10				,00		,00
VS11				,00		,00
VS12				,00		,00
VS13				,00		,00
VS14				,00		,00
VS15				,00		,00
VS16				,00		,00
VS17				,00		,00
VS18				,00		,00
VS19				,00		,00
VS20				,00		,00
VS21				,00		,00
VS22				,00		,00
VS23				,00		,00
VS24				,00		,00
VS25				,00		,00
VS26				,00		,00
VS27				,00		,00
VS28				,00		,00
VS29				,00		,00
VS30				,00		,00
VS31				,00		,00
VS32				,00		,00
VS33				,00		,00
VS34				,00		,00
VS35				,00		,00
VS36				,00		,00
VS37				,00		,00
VS38				,00		,00
VS39				,00		,00
VS40				,00		,00
VS41				,00		,00
VS42				,00		,00
VS43				,00		,00
VS44				,00		,00
VS45				,00		,00

Sez. 2 - Dati riepilogativi

		1		2
VS50	Totale del rimborso e numero dei soggetti per i quali è richiesto	,00		
VS51	Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo		di cui, con agevolazioni per eventi eccezionali	
VS52	Numero di soggetti del gruppo tenuti alla presentazione delle garanzie			

Sez. 3 - Garanzie della controllante

VS60	Eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata (art. 6, D.M. 13-12-79)	,00

Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2004
(Riservato all'Ente o Società controllante)
QUADRI VV-VW-VY-VZ

EURO

QUADRO VV — LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO

	CREDITI	DEBITI		CREDITI	DEBITI
VV1	,00	,00	VV7	,00	,00
VV2	,00	,00	VV8	,00	,00
VV3	,00	,00	VV9	,00	,00
VV4	,00	,00	VV10	,00	,00
VV5	,00	,00	VV11	,00	,00
VV6	,00	,00	VV12	,00	,00

QUADRO VW — LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

Sez. 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VW1	IVA sulle operazioni imponibili	,00	
VW2	IVA relativa a particolari tipologie di operazioni	,00	
VW3	IVA a debito (somma dei righi VW1 e VW2)	,00	
VW4	**IVA detraibile**		,00
VW5	**IMPOSTA DOVUTA** (VW3 – VW4) **O A CREDITO** (VW4 – VW3)	1 ,00	2 ,00

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

		DEBITI	CREDITI
VW20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche dell'acconto	,00	
VW22	Credito IVA risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2002 compensato nel mod. F24	,00	
VW23	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2003 compensato nel mod. F24	,00	
VW24	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni trimestrali	,00	
VW25	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento	,00	
VW26	Credito non richiesto a rimborso risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2002 e dalle dichiarazioni per il 2002 delle società che non partecipavano alla liquidazione di gruppo		,00
VW27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VW28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
VW29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto		,00
VW31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VW32	**IVA A CREDITO** [(VW5 col. 2 + righi da VW26 a VW31) - (VW5 col. 1 + righi da VW20 a VW25)]		,00
	ovvero		
VW33	**IVA A DEBITO** [(VW5 col. 1 + righi da VW20 a VW25) - (VW5 col. 2 + righi da VW26 a VW31)]	,00	
VW34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VW36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VW38	**TOTALE IVA DOVUTA** (VW33 - VW34 + VW36)	,00	

QUADRO VY — DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

VY1	**IVA da versare**	,00
VY2	**IVA a credito** da ripartire tra i righi VY4 e VY5	,00
VY3	Eccedenza di versamento da ripartire tra i righi VY4 e VY5	,00
VY4	Importo di cui si richiede il rimborso	1 ,00
	di cui da liquidare direttamente dal concessionario	2 ,00
VY5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00

QUADRO VZ — ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO (ANNI PRECEDENTI)

VZ1	Eccedenza detraibile del 2001 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo VY4 prospetto riepilogativo per il 2001)	,00
VZ2	Eccedenza detraibile del 2002 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo VY4 prospetto riepilogativo per il 2002)	,00

SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

2004 IVA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2003

INDICE ISTRUZIONI (*)

(*) AVVERTENZE: ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

INDICE APPENDICE

IVA 2004

1. MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 2003 – ISTRUZIONI GENERALI

Premessa

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2004 concernente l'anno d'imposta 2003 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2004.
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA 2004.

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

FRONTESPIZIO
La seconda pagina del frontespizio è stata modificata nella parte riguardante i "Dati del contribuente", al fine di richiedere anche ai soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma gli stessi dati anagrafici che vengono chiesti in sede di presentazione della dichiarazione unificata, operando la distinzione tra persone fisiche e soggetti diversi. Nello stesso riquadro è stata eliminata la casella " Presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare" non più attuale.

MODULO

Quadro VA
Nella **sezione 1** sono stati soppressi i righi VA4, VA5, VA6, VA7, VA8 e VA11:
- i righi VA4, VA5 e VA6 sono confluiti nel quadro VJ di nuova istituzione;
- il dato del rigo VA8, rilevante ai fini del calcolo del pro-rata, è stato trasfuso nel campo 3 del rigo VG35, "Dati per il calcolo della percentuale di detrazione";
- le informazioni del rigo VA11, relative ai soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, sono fornite dal 1° gennaio 2003 mediante la presentazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 di dichiarazione di inizio attività e variazione dati.

La **sezione 3**, differentemente dagli anni precedenti, ha natura riepilogativa dei dati riguardanti tutte le attività svolte dal contribuente, così come espressamente indicato nel titolo della sezione, e contiene anche i nuovi righi VA34 e VA35 concernenti le operazioni con la Repubblica di San Marino, contenuti lo scorso anno nella sezione 4 (righi VA44 e VA45).

Quadro VG
Nella **sezione 3**, relativa alle operazioni esenti, il rigo VG35 "Percentuale di detrazione" è stato implementato di ulteriori sei campi per l'indicazione dei dati necessari al calcolo della percentuale di detrazione. Le istruzioni per la compilazione del rigo in esame forniscono in relazione a ciascuno dei campi presenti i chiarimenti necessari per la corretta individuazione delle operazioni da esporre e per la determinazione della percentuale di detrazione.
Nella **sezione 5**, relativa alle imprese agricole, è stato aggiunto il rigo VG62 concernente l'importo detraibile della c.d. IVA teorica, richiesto al rigo VL6 della dichiarazione dello scorso anno.

Quadro VJ
Il quadro, di nuova istituzione ed inserito prima del quadro relativo alle liquidazioni periodiche (quadro VH), è stato introdotto per l'indicazione di particolari operazioni - già contenute nel quadro VA della dichiarazione dello scorso anno (righi VA4, VA5 e VA6) - per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario anziché dal cedente nonché per l'indicazione degli ac-

quisti e delle importazioni di rottami e altri materiali di recupero sulla base del nuovo regime di imponibilità introdotto dal D.L n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003 (per maggiori dettagli vedi la voce in Appendice "Rottami").

Quadro VK
Nella **sezione 3,** ai fini del necessario coordinamento con la nuova formulazione del quadro VL, sono stati soppressi i precedenti righi VK31, VK32, VK33 e VK34 ed inserito il nuovo rigo VK31.

Quadro VL
Nella **sezione 1** i precedenti righi VL2 e VL3 sono stati sostituiti con il nuovo rigo VL2 riservato all'indicazione dell'imposta emergente dal quadro VJ. Il rigo VL6 è stato soppresso in quanto il suo contenuto è ora incluso nel nuovo rigo VG62.
Nella **sezione 2** sono stati aggiunti i righi VL38 e VL39 per l'indicazione, rispettivamente, del totale dell'IVA dovuta e dell'IVA a credito.

Quadro VX
E' stato soppresso il campo 2 del rigo VX1 riguardante l'eccedenza di versamento che da quest'anno deve essere indicata nel rigo VX3, di nuova istituzione.

Quadro VO
Nel rigo VO7 è stata soppressa la precedente casella 2 riguardante l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari per le cessioni di rottami ferrosi effettuate dai soggetti di cui al previgente comma 11 dell'art. 74, disposizione soppressa dall'art. 35 del D.L. n. 269/2003. La precedente casella 3 è stata rinumerata e ha assunto il valore 2.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26/PR

Quadro VS
Nella **sezione 1** è stata inserita la nuova colonna 2 per l'indicazione del codice corrispondente alla particolare situazione soggettiva di ciascuna società che nell'anno 2003 ha aderito alla particolare procedura dell'IVA di gruppo.

Quadro VW
Nella **sezione 1,** ai fini del necessario coordinamento con la nuova formulazione del quadro VL, i precedenti righi VW2 e VW3 sono stati sostituiti con il nuovo rigo VW2 e il rigo VW6 è stato soppresso.
Nella **sezione 2** è stato aggiunto il rigo VW38 per l'indicazione del totale dell'IVA a debito.

Quadro VY
È stato soppresso il campo 2 del rigo VY1 riguardante l'eccedenza di versamento che da quest'anno deve essere indicata nel rigo VY3, di nuova istituzione.

Al fine di rendere più agevole la comprensione delle modifiche apportate al modello di dichiarazione IVA/2004, nella prima pagina dell'Appendice è stata predisposta una tabella di raccordo con il modello di dichiarazione dello scorso anno per meglio evidenziare la confluenza dei righi che sono stati oggetto di modifiche.

1.1 Soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma

La presentazione "in via autonoma" (cioè in forma non unificata) del modello di **dichiarazione IVA relativa all'anno 2003 (modello IVA 2004)** è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:
– le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
– le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, anche per periodi inferiori all'anno;
– i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., che abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo;
– i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
– i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;

– i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter (vedi paragrafo 2.3, lettera D);
– particolari soggetti (ad es., i venditori "porta a porta"), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP;
– i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2003, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc., vedi paragrafo 3.3, lett. B)).

1.2 Struttura dei modelli

Il modello di dichiarazione IVA ha **struttura modulare** ed è costituito da:

– Il **frontespizio** composto di due facciate che ***deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma". Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2004.***

– un **modulo**, composto di più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VJ-VH-VK-VL-VX-VO),che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.
Si ricorda che il quadro VX "Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta" deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, mentre i soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti in tale quadro nel quadro RX di UNICO 2004.

L'ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il **prospetto IVA 26 PR/2004** (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l'indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 e al D.M. 13 dicembre 1979.

I soggetti che intendano richiedere il rimborso annuale dell'IVA a credito devono presentare anche il **modello VR/2004** al Concessionario della riscossione.

I contribuenti con **contabilità separate** (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VK, VX e VO nonché le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi anche le istruzioni sub quadro VG).
Nella parte superiore di tutte le pagine costituenti ogni modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte. In caso di dichiarazione costituita da un unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero "01".
Inoltre, per ogni modulo compilato, occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati.

ATTENZIONE: ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si precisa che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato; il valore zero è infatti da considerare valore non significativo al fine dell'acquisizione dei dati. Di conseguenza non devono essere barrate le caselle relative ai quadri compilati (in calce al quadro VL) relativamente ai quadri con valori pari a zero e in assenza di altri dati richiesti.

In caso di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o di altre **operazioni straordinarie** o trasformazioni sostanziali soggettive, il dichiarante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, ecc.) deve presentare, oltre a uno (o più moduli) per l'indicazione dei propri dati, anche uno (o più moduli) per l'indicazione dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (vedi paragrafo 3.3 "Contribuenti con operazioni straordinarie").

1.3 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

1.3.1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

In base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso decreto (IVA, Redditi, IRAP, Sostituti d'imposta), i seguenti soggetti:
1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2003 un volume di affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro (50 milioni di lire);

2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
3) società di capitali ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
Sono, invece, esclusi dall'obbligo di presentazione in via telematica della dichiarazione IVA relativa all'anno 2003, anche se unificata, solo le persone fisiche che hanno realizzato nel 2003 un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro (50 milioni di lire) e che non rientrino in una delle altre categorie di contribuenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, indicate nei punti 2 o 4.
I predetti contribuenti possono quindi presentare la dichiarazione su modello cartaceo ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale, nel più breve termine previsto per tale modalità (2 agosto 2004).
Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico per la presentazione della propria dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti (2 novembre 2004), trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico *Internet* ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

1.3.2 – DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO

La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa :
a) direttamente;
b) tramite intermediari (e altri soggetti) abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:
– del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del **servizio telematico Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

ATTENZIONE: Si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel, utilizzando l'indirizzo Internet https://entratel.agenziaentrate.it. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo "Modalità di abilitazione" lettera a).

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo)

Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel,

sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-*bis*)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
  Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 (1 milione di lire) a euro 5.164 (10 milioni di lire) (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quan-

do nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del soggetto che la presenta.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.gov.it**, sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet **"http://assistenza.finanze.it"** oltre che il sito **www.agenziaentrate.gov.it** alla voce "Servizi telematici", per informazioni di carattere normativo e tecnico.

ATTENZIONE: Per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, l'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 (Via Canton n. 20, 00144 – ROMA), contestualmente all'attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta della busta contenente i dati per l'accesso al servizio al richiedente o alla consegna della medesima ad un soggetto incaricato, il quale deve esibire idonea delega unitamente ad un valido documento di riconoscimento, proprio e del delegante.

b) Dichiarazione presentata via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito Internet **http:// fisconline.agenzientrate.it.**
Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito **www.agenziaentrate.gov.it** alla voce "Servizi telematici".

1.3.3 – DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE BANCHE E UFFICI POSTALI

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 1.3.1 possono presentare la dichiarazione IVA tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

1.3.4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE

In base all'art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2003 deve essere presentata:

– nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione **in via autonoma**, nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **2 agosto 2004** se la dichiarazione è presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, ed entro il **2 novembre 2004** se la dichiarazione è presentata in via telematica;
– nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella **dichiarazione unificata**, tra il **1° maggio** ed il **2 agosto 2004**, se la dichiarazione è presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, ed entro il **2 novembre 2004** se la dichiarazione è presentata in via telematica.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto. (Cfr. circolare n. 48/E del 22.05.2001)
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni (compreso il Modello VR) presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

2. AVVERTENZE GENERALI

2.1 Reperibilità dei modelli - Versamenti e rateizzazioni

Reperibilità dei modelli

I modelli di dichiarazione IVA (compreso il Modello VR - richiesta di rimborso) e le relative istruzioni non vengono stampati dall'amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dal sito dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione. ***Si precisa che i suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero.***
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Versamenti e rateizzazione

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50%, la terza rata dell'1% e cosi via.

Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei nuovi termini di versamento previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, come sostituito dall'art. 2, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 (cfr. circolare n. 51/E del 14 giugno 2002).
Riepilogando, se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può:
– versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;
– rateizzare maggiorando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto è tenuto invece a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può:
– versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
– versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
– rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,50% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
– rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

2.2 Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Sono **obbligati** in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.
Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:
– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato **esclusivamente** operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato **soltanto** operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti ai sensi dell'art. 17, commi 3 o 5 (oro e argento con il metodo del *reverse-charge*);
– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo;
– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");
– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
– i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
– le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro di cui all'art. 90, commi 17 e 18, della legge n. 289 del 2002, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che avendo esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n.398/1991, sono esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

– i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

2.3 Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

A - Dichiarazione delle società aderenti alla liquidazione di gruppo (art. 73)

La presentazione della dichiarazione IVA da parte delle società controllanti e controllate (art. 73) deve essere effettuata con le seguenti modalità:
– le **società controllate** devono presentare ognuna la propria dichiarazione annuale, senza alcun allegato, e con le modalità descritte al paragrafo 1.2;
– la **società o l'ente controllante** deve presentare la propria dichiarazione annuale, comprendendovi anche il Prospetto IVA 26PR/2004 che riepiloga la liquidazione di gruppo. La società o ente controllante deve presentare inoltre al competente Concessionario della riscossione il prospetto delle liquidazioni di gruppo **(Modello IVA 26 LP/2004)** allegando:
  – un esemplare sottoscritto in originale del **Prospetto IVA 26 PR/2004**, facente parte della propria dichiarazione annuale;
  – le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo per i rispettivi crediti compensati;
  – la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

B - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Fallimento nel corso del periodo d'imposta 2003

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2003, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del **rigo VA5**), e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL.
Con riferimento al quadro VX, che deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01, occorre tener presente le seguenti ipotesi:
a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo).
   In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo) in quanto i saldi risultanti dalla sezione 2 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;
b) presenza di un credito IVA nel 1° periodo.
   In tale ipotesi, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 2 del quadro VL di ciascun modulo.

La dichiarazione IVA deve essere presentata in via autonoma e mediante trasmissione telematica. Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, **esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico **modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 14 gennaio 2003**, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. risoluzione n. 181/E del 12 luglio 1995).

Fallimento dopo la chiusura del periodo d'imposta 2003

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2003, e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Ovviamente, anche in quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di presentare, **esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate** ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico **modello IVA 74-bis, approvato contestualmente alla dichiarazione IVA 2004**.

C - Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.
In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2003 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:
– il **frontespizio**, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all'ultima attività esercitata nell'anno 2003;
– un **modulo** (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all'ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 deve essere compilato il quadro VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
– un **modulo**, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell'anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.

Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par. 3.3).
Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata (cfr. la circolare n. 68 del 24 marzo 1999).

D - Soggetti non residenti

Il nuovo testo dell'art. 17, secondo comma, come modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, in vigore dal 31 agosto 2002, consente al soggetto non residente, anche in presenza di una stabile organizzazione dello stesso operante nel territorio dello Stato, di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti che derivano da operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia effettuate distintamente da quelle imputabili alla stabile organizzazione, identificandosi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter o in alternativa nominando un rappresentante fiscale.
Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione e presentazione della dichiarazione in relazione alle diverse modalità con le quali il soggetto non residente può aver operato nel territorio dello Stato durante l'anno d'imposta.

Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione
La dichiarazione relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata all'interno del modello Unico (sempreché la stessa abbia il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e compilando il relativo frontespizio sulla base delle istruzioni fornite per la compilazione di tale modello.

Soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale
La dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata in via autonoma (cfr. par. 1.1) dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6.
Nell'ipotesi in cui il soggetto non residente abbia variato durante l'anno d'imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell'anno dal soggetto non residente.

Soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter
In tale ipotesi la dichiarazione deve essere presentata, in via autonoma (cfr. par. 1.1), indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.

Soggetto non residente che ha operato nel territorio dello Stato sia mediante stabile organizzazione sia mediante rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente
In tale ipotesi il soggetto non residente assume una duplice posizione IVA da cui deriva l'obbligo di presentare due dichiarazioni annuali per esporre distintamente le operazioni imputabili a ciascuna di esse, secondo le istruzioni sopra fornite.
In tal caso nella dichiarazione presentata dal rappresentante fiscale o dal soggetto estero identificatosi direttamente, nel riquadro del contribuente deve essere compilato anche lo specifico campo previsto per l'indicazione del codice fiscale attribuito al soggetto non residente per la stabile organizzazione.

Soggetto non residente che nello stesso anno d'imposta ha operato mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente
Ai sensi del citato art. 17, secondo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, in tutti i casi in cui un soggetto non residente nel medesimo anno d'imposta abbia effettuato operazioni in Italia sia mediante rappresentante fiscale che identificandosi direttamente, considerata l'unicità del soggetto d'imposta, **l'obbligo dichiarativo annuale deve essere assolto da parte del soggetto operante alla data di presentazione della dichiarazione mediante un'unica dichiarazione** costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il soggetto non residente si è avvalso nel corso dell'anno. Per le modalità di compilazione in tali particolari ipotesi si forniscono, ad integrazione delle istruzioni di carattere generale, le seguenti istruzioni a titolo esemplificativo.

1) Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta

a) qualora **nel corso dell'anno cui la dichiarazione si riferisce** il soggetto non residente abbia operato attraverso un rappresentante fiscale e successivamente si sia identificato direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:
   - nel frontespizio il soggetto non residente deve indicare la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR/1 e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA;
   - nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto dell'identificazione diretta, compilando solo in tale modulo anche le sezioni 3 e 4 del quadro VA, la sezione 2 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
   - nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel rigo VA1, campo 4, deve essere indicata la partita IVA a suo tempo attribuita al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante per assolvere gli adempimenti IVA.

b) qualora il **passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione** la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR/1. Nel rigo VA1, campo 4, deve essere indicata la partita IVA utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere gli adempimenti IVA e successivamente estinta.

2) Passaggio da identificazione diretta a rappresentante fiscale

a) qualora **nel corso dell'anno cui la dichiarazione si riferisce** il soggetto non residente abbia operato identificandosi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e successivamente avvalendosi di un rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:
   - nel frontespizio devono essere indicati nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere gli adempimenti IVA. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6;
   - nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto della rappresentanza fiscale, compilando solo in tale modulo anche le sezioni 3 e 4 del quadro VA, la sezione 2 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
   - nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto dell'identificazione diretta indicando nel rigo VA1, campo 4, la partita IVA attribuita al soggetto non residente e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA e successivamente estinta.

b) qualora il **passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della**

dichiarazione, la stessa costituita da un solo modulo, deve essere presentata dal rappresentante fiscale indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6. Nel rigo VA1, campo 4, deve essere indicata la partita IVA attribuita in sede di identificazione diretta al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR/1.

3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

3.1 Contribuenti con contabilità IVA unificata

Come prima evidenziato (vedi paragrafo 1.2), i contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:
– il **frontespizio** contenente, in particolare, i dati del contribuente e la sottoscrizione della dichiarazione;
– un **modulo**, composto di più quadri (VA - VB - VC - VD - VE - VF - VG - VJ - VH - VK - VL - VX - VO), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta;
– inoltre, il **modello VR/2004** deve essere compilato soltanto in caso di richiesta di rimborso dell'IVA a credito e presentato esclusivamente al Concessionario della riscossione territorialmente competente.

3.2 Contribuenti con contabilità separate (art. 36)

Come detto in premessa (sub par. 1.2) i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa che:
– i dati da indicare nelle sezioni 1 e 2 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF, VG e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
– invece i dati da comprendere nelle sezioni 3 e 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VK, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.

ATTENZIONE: si precisa che nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest'ultima attività non sussiste l'obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo (es. agricoltori di cui all'art. 34, comma 6, 1° e 2° periodo; esercenti attività di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma).
Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all'attività esente esercitata. Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l'attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36 bis, nel modulo relativo all'attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l'ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la **periodicità mensile o trimestrale** (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari.
Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate. Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. In relazione a quest'ultimo caso si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superio-

re ai limiti previsti dalla normativa vigente è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.
Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i **passaggi interni** tra attività separate.
Pertanto, tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE39, al fine di ridurre il volume d'affari.
Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (attività che liquidano l'IVA con la c.d. ventilazione delle aliquote), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE39.

Si precisa, inoltre, che per effetto della **disciplina del mercato dell'oro**, dettata dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, i contribuenti che effettuano operazioni relative all'oro rientranti sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono necessariamente provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due distinti moduli, al fine di evidenziare distintamente l'IVA ammessa in detrazione.

Le società di gestione del risparmio, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, devono determinare e liquidare l'imposta relativa alla propria attività separatamente da quella dovuta per ciascun fondo immobiliare da esse istituito. Pertanto, tali società devono compilare secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo, un frontespizio, un modulo contenente i dati relativi all'attività propria nonché tanti ulteriori moduli quanti sono i fondi dalle stesse gestiti.

3.3 Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.)
In riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle quali si forniscono chiarimenti per la compilazione dei quadri.

A) Trasformazione avvenuta durante l'anno 2003

1. Qualora durante l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l'**estinzione del soggetto dante causa** (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.).
   Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria, incorporante, ecc.) deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all'operazione):
   – nell'unico **frontespizio** devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione;
   – nel **modulo relativo al soggetto avente causa** (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno 2003, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Deve essere altresì compilato il quadro VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;
   – nel **modulo relativo al soggetto dante causa** devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre nel rigo **VA1**, **campo 1**, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.
   Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2003.
2. Qualora l'operazione straordinaria ovvero la trasformazione sostanziale soggettiva **non abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa** (scissione parziale,

conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda) la dichiarazione IVA deve essere presentata:

– dal soggetto avente causa, se l'operazione ha **comportato la cessione del debito o del credito IVA**. Tale soggetto presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate al punto 1), avendo cura di indicare nel rigo **VA1**, **campo 1**, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce e di barrare la **casella 2** dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un'attività rilevante agli effetti dell'IVA.
  Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2003 relative alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione dovrà essere barrata la **casella 3** del **rigo VA1** per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un'operazione straordinaria o trasformazione;
– da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione se non c'è stata **cessione del debito o del credito IVA,** indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.

B) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2003

In tale caso, poiché l'attività per l'intero anno 2003 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:

– nel caso di **estinzione del soggetto dante causa** a seguito della trasformazione, il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.) deve presentare per l'anno 2003 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo soggetto. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
  La dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma (vedi paragrafo 1.1);
– nell'ipotesi, invece, di trasformazione **non comportante l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta 2003 cui si riferisce la dichiarazione.

3.3.1 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA

Nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante l'anno 2003 comportanti estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc. con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare:

– il **frontespizio**, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
– un **modulo** (mod. n. 01) per se stesso nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato anche il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;
– un **modulo** per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa, ecc.) nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL.

Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al *paragrafo 3.3.3.* e al *paragrafo 3.4.2.*

3.3.2 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi i seguenti casi.

A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

1) il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
2) tanti moduli per se stesso, quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul modulo n. 01 i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VC, VD, VH, VK e VO, nonché nelle sezioni 3 e 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL. Nello stesso modulo deve essere compilato anche il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;
3) tanti moduli, quanti sono i soggetti partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere compilati, per ogni soggetto, tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL, indicando i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
1) il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
2) il modulo (mod. n. 01) per se stesso, nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato anche il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;
3) tanti moduli quante sono le contabilità tenute, per ogni soggetto avente contabilità separate, compilando nel primo dei moduli relativo a ciascun soggetto le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL nonché i quadri VC, VD, VH, VK e VO; invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
1) il frontespizio, come punto 1 dell'ipotesi A);
2) per se stesso, come punto 2 dell'ipotesi A);
3) per gli altri soggetti, come punto 3 dell'ipotesi B).

3.3.3 – ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI IN ALCUNE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE

ATTENZIONE: nei casi di variazione dei dati di cui all'art. 35 non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad es., trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.), non sono richieste particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione che pertanto deve essere costituita, in via generale, da un solo modulo con i dati per tutto l'anno d'imposta secondo le modalità illustrate ai paragrafi 3.1 e 3.2.

A) Scissione

La disciplina civilistica delle operazioni di scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22. Successivamente, l'articolo 16, commi 10 e segg. della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 del citato art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
In particolare, l'articolo 2504 septies del codice civile prevede due forme di scissione:
– **scissione totale**, con la quale la società scissa trasferisce l'intero patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, la società scissa si estingue;
– **scissione parziale**, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue.
In entrambi i casi le società beneficiarie devono presentare la dichiarazione IVA secondo le modalità illustrate nei paragrafi 3.3 e seguenti.
Il comma 12 dell'art. 16 della citata legge n. 537 del 1993 detta una specifica disciplina in ordine ad un particolare caso di scissione stabilendo che:
"In caso di **scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali**, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le ope-

razioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione". In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.

B) Successione ereditaria

Nell'ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti dichiarativi devono essere effettuati dagli eredi secondo le seguenti istruzioni:

Contribuente deceduto nel corso dell'anno 2003

– nel caso in cui l'erede o gli eredi non abbiano proseguito l'attività del contribuente deceduto devono presentare la dichiarazione per conto di quest'ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il **codice carica 7**. La dichiarazione IVA deve essere compresa nel modello UNICO 2004 se il contribuente deceduto era tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata;
– nel caso in cui l'erede o gli eredi abbiano proseguito l'attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità illustrate al paragrafo 3.3, al punto 1.

Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la data di presentazione della dichiarazione

In tale ipotesi poiché l'attività è stata svolta per l'intero anno d'imposta dal contribuente deceduto, l'erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest'ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il **codice carica 7**. Come precisato con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000, la dichiarazione IVA deve essere compresa nel modello UNICO 2004 se il contribuente deceduto era tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 35-bis gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento.

C) Incorporazione di una società che partecipa alla liquidazione dell'IVA di gruppo da parte di una società esterna al gruppo

1) Incorporazione di una società controllante

Qualora la società esterna al gruppo non possieda i requisiti di controllo previsti dall'art. 73 nei confronti della controllante incorporata possono verificarsi alternativamente le seguenti ipotesi:

– **la procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo si interrompe**, conseguentemente la società incorporante presenterà due dichiarazioni, una relativa alla propria attività svolta per l'intero anno, ed una per conto della società incorporata ex controllante. In questa seconda dichiarazione, la società incorporante dovrà indicare i propri dati identificativi nel riquadro riservato al dichiarante con codice di carica 9 e nel riquadro del contribuente i dati identificativi della società incorporata; nel quadro VK nel campo "Ultimo mese di controllo" (VK1 campo 2) dovrà essere indicato l'ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di gruppo. L'eventuale eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto IVA 26PR/2004 della società ex controllante deve essere riportata per la parte compensata nel corso dell'anno dalla società incorporante nel rigo VA42 della propria dichiarazione, ai fini della presentazione della prescritta garanzia, e compresa per il suo intero importo nel rigo VL26;
– **la procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo non si interrompe**, ma prosegue con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante senza possibilità di compensare l'eccedenza di credito di gruppo, secondo le istruzioni fornite con risoluzione ministeriale n. 363998 del 26 dicembre 1986. La società incorporante presenterà due dichiarazioni, una relativa alla propria attività svolta per l'intero anno, ed una per conto della società incorporata ex controllante. In questa seconda dichiarazione, la società incorporante dovrà indicare i propri dati identificativi nel riquadro riservato al dichiarante con codice di carica 9 e nel riquadro del contribuente i dati identificativi della società incorporata; nel quadro VK nel campo "Ultimo mese di controllo" (VK1 campo 2) dovrà essere indicato il mese 13. L'eventuale eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto IVA 26PR/2004 della società ex controllante incorpo-

rata potrà essere utilizzata dall'incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla trasformazione. Pertanto, soltanto nella dichiarazione IVA relativa all'anno successivo alla predetta trasformazione, la società incorporante dovrà indicare nel rigo VA42, ai fini della presentazione della prescritta garanzia, la parte di credito utilizzata e comprendere nel rigo VL26 l'intero importo di tale eccedenza.

Nelle predette ipotesi la dichiarazione relativa alla società ex controllante deve essere comunque presentata in via autonoma (vedi paragrafo 1.1).

2) Incorporazione di una società controllata

Qualora una società esterna al gruppo incorpori una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, l'incorporante deve compilare una sola dichiarazione costituita dai moduli relativi alla propria attività nonché dai moduli relativi alla società incorporata, indicando nel quadro VK dell'incorporata i crediti e i debiti trasferiti da tale società nel periodo in cui ha partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. In questa particolare ipotesi come già evidenziato al paragrafo 1.1 la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma.

D) Rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive

Agli effetti delle rettifiche previste dall'art. 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche – in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli – devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (es., la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29-2-1996).

E) Volume d'affari di riferimento per l'applicazione dell'IVA nell'anno successivo all'operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva

Ai fini dell'applicazione dell'IVA nell'anno successivo all'operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta in cui è avvenuta l'operazione risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione. A detto volume d'affari occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.

3.4 Enti e società controllanti e controllate (art. 73)

3.4.1 – AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE: come precisato con risoluzione n. 347/E del 6 novembre 2002, le società non residenti che operano in Italia mediante stabile organizzazione, rappresentante fiscale ovvero che si identificano direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, non possono avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73.

Come già accennato, sia le società controllanti che le società controllate, che hanno fruito, per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, ed al D.M. 13 dicembre 1979 e successive modificazioni, devono compilare lo stesso modello, previsto per la generalità dei contribuenti, per l'indicazione dei propri dati e dei saldi trasferiti al gruppo.

L'ente o società controllante (c.d. capogruppo) deve comunicare, annualmente, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente di volersi avvalere, per l'anno d'imposta, delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale.

La suddetta comunicazione deve essere presentata, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il modello IVA 26 (approvato con Decreto Ministeriale 8 gennaio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990), il quale deve essere sottoscritto, per adesione alla procedura, da tutte le società partecipanti alla compensazione.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 13 dicembre 1979, ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30 giorni dalla variazione medesima, utilizzando il modello IVA 26-bis approvato con il medesimo D.M. 8 gennaio 1990.

Si comunica che i sopra citati modelli sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it o dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell'IVA, in qualità di controllate, sono, come precisato con circolare n. 16 del 28 febbraio 1986, soltanto le società di capitali.
Lo stesso modello di dichiarazione annuale deve essere utilizzato, inoltre, dalle società, che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per una parte dell'anno, le quali devono compilare anche la sezione 3 del quadro VK per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.
La società controllante è tenuta a comprendere nella propria dichiarazione anche i quadri relativi alla liquidazione di gruppo **(Prospetto IVA 26 PR/2004)** ed a compilare il **Modello IVA 26 LP/2004** per le liquidazioni periodiche proprie e per quelle delle società controllate.
In tutte le ipotesi di contabilità unificata o separata ex art. 36 ovvero di fusioni, scissioni ecc. (menzionate sub par. 3.3) valgono, in linea generale, per la compilazione dei modelli, i chiarimenti precedentemente forniti, con alcune particolarità riservate alle società controllanti e controllate, di seguito illustrate.

ATTENZIONE:
- ***la società controllante deve allegare al Modello IVA 26 LP/2004, da presentare al Concessionario della riscossione, le garanzie per l'eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata nel periodo d'imposta e quelle prodotte dalle società controllate relative alle singole eccedenze di credito compensate, nonché un esemplare del Prospetto IVA 26 PR/2004 sottoscritto in originale;***
- ***le società controllate non devono allegare alla propria dichiarazione né le proprie garanzie né l'attestazione della controllante per il credito compensato; gli importi dei crediti compensati infatti devono essere indicati dalla società controllante nel quadro VS del prospetto IVA 26 PR/2004; le garanzie relative ai crediti compensati devono essere trasmesse alla società controllante.***

Incorporazione della società controllante da parte di una società che partecipa alla liquidazione di gruppo
Con risoluzione n. 367/E del 22 novembre 2002 sono state fornite le istruzioni con riguardo a tale ipotesi (c.d. fusione inversa) per la presentazione della dichiarazione IVA da parte della società incorporante ex controllata. Come chiarito con la citata risoluzione si rendono applicabili in tale caso le modalità illustrate nel paragrafo 3.3.3, lett. c), con riferimento all'ipotesi di incorporazione della società controllante da parte di una società esterna al gruppo non comportante l'interruzione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo. In particolare la società incorporante, che trasferisce al gruppo tutte le risultanze debitorie e creditorie al pari della società incorporata, presenterà due distinte dichiarazioni, senza operare la liquidazione dell'imposta in maniera distinta rispetto a quella riferibile alla società incorporata, in quanto entrambe le società, in tale ipotesi, partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

3.4.2 – ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI VH E VK

Le società controllanti e controllate che abbiano fruito per l'intero anno della procedura di compensazione dell'IVA devono compilare anche il quadro VH, indicando i debiti ed i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche e trasferiti al gruppo.
Nel caso invece di uscita dal gruppo nel corso dell'anno di una società controllata ovvero di cessazione del controllo nel corso d'anno, devono essere indicati nel quadro VH sia i debiti e i crediti trasferiti sia le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate dopo tali eventi; nel quadro VK deve essere compilata anche la sezione 3 per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

Incorporazione da parte di una società controllante o controllata di un'altra società partecipante alla liquidazione di gruppo
In tale particolare ipotesi la società dichiarante deve indicare, nei quadri VH e VK del modulo relativo alla società incorporata, i debiti e i crediti trasferiti da quest'ultima prima dell'incorporazione e, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i propri crediti e debiti trasferiti nell'intero anno. Inoltre, nel quadro VK del proprio modulo, deve comprendere anche l'eventuale conguaglio dell'IVA a debito o a credito risultante dalla sezione 2 del quadro VL del modulo dell'incorporata.
Nell'ulteriore ipotesi in cui la società abbia incorporato una o più società controllate con contabilità separate, la dichiarante deve compilare i quadri VH e VK relativi a ciascuna incorporata in uno solo dei moduli a questa riferiti.

Incorporazione da parte di una società controllante o controllata di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo
In tale ipotesi l'incorporante deve indicare, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell'anno con le modalità illustrate nel punto precedente, mentre nel modulo dell'incorporata deve compilare unicamente il quadro VH.

3.4.3. – IPOTESI DI CESSAZIONE DEL GRUPPO – ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI RELATIVI ALLE ECCEDENZE DI CREDITO DI GRUPPO UTILIZZATE

Ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta, qualora il controllo sia cessato nel corso dell'anno precedente e la società ex controllante abbia portato in detrazione il credito solo a partire dal 1° gennaio 2003, quest'ultima società dovrà comprendere nel rigo **VL26** della presente dichiarazione (IVA/2004), unitamente all'eventuale credito riportato dall'anno precedente, l'intero importo della eccedenza di credito di gruppo risultante dal **prospetto riepilogativo IVA 26PR– quadro VY** dell'anno precedente (**rigo VY4** della dichiarazione IVA/2003).
Qualora invece il controllo sia cessato nel corso dell'anno 2003 e la società abbia computato l'eccedenza di credito di gruppo in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche nella frazione dell'anno 2003 successiva alla cessazione del controllo, la società (ex controllante) deve computare nel rigo **VL26** della presente dichiarazione (IVA/2004) l'eccedenza di credito di gruppo risultante dal **prospetto riepilogativo IVA 26PR- quadro VY** dello stesso anno (rigo **VY5** della dichiarazione IVA/2004).
Si ricorda inoltre che, nel caso in cui la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non sia rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso ma sia stata computata in detrazione dall'ente o società ex controllante, dovrà essere indicata, limitatamente all'importo compensato nell'anno 2003, e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall'art.6, 3° comma, del D.M.13.12.1979, nel rigo **VA42** della dichiarazione IVA/2004 (V. istruzioni al rigo **VA42**).

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

4.1 Frontespizio

Si avverte che deve essere utilizzato il frontespizio del modello "IVA 2004", se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma", ovvero quello del modello UNICO/2004 se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.
Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente.
Il frontespizio si compone di **2 facciate**:

– nella prima facciata, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, devono essere sempre compilati i campi "Denominazione o Ragione sociale ovvero cognome e nome" e "Codice fiscale" del contribuente;

ATTENZIONE: il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima casella a sinistra

– nella seconda facciata sono richiesti, oltre al codice fiscale del contribuente posto nella parte superiore del modello, i dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità ed alla certificazione tributaria.

4.1.1 – TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini
Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"**.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:
- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

4.1.2 – DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:

Numero di partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente. Detto numero va riportato nelle apposite caselle senza spazi né barre né trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra.

Altre informazioni
I dati da indicare sono:
– nell'ipotesi in cui il contribuente sia un'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, deve essere barrata la relativa **casella 1**;
– nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo, deve barrare la **casella 2**.

Codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione
Il campo deve essere compilato esclusivamente dal soggetto non residente che si avvale ai fini dell'IVA dell'istituto dell'identificazione diretta o di un rappresentante fiscale e contestualmente opera anche mediante una stabile organizzazione come previsto dal decreto legislativo n. 191/2002 che ha modificato l'art. 17, secondo comma. In tal caso, indicare il codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione.

Persone fisiche

Comune (o Stato estero) di nascita
Indicare il comune di nascita. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Residenza anagrafica o domicilio fiscale
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione.

Le persone fisiche non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale o identificate direttamente ai sensi dell'art. 35 ter, devono indicare l'indirizzo estero completo, sede dell'impresa individuale, ovvero, per i lavoratori autonomi, la sede dello studio o dell'attività.

Stato estero di residenza e codice Stato estero
Il campo deve essere compilato solo dai soggetti non residenti; il "**codice Stato estero**" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice.

Numero di identificazione IVA Stato estero
Il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Natura giuridica

AVVERTENZA: da questo anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomìni
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Sede legale
I dati relativi alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione.
Indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non residenti in Italia, che si avvalgono, ai fini dell'IVA, dell'istituto dell'identificazione diretta o di un rappresentante fiscale, devono indicare i dati relativi alla sede estera (sede legale, amministrativa, o in mancanza di queste, sede effettiva). Il campo Provincia non deve essere compilato.
I soggetti non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione, con periodo d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, non coincidente con l'anno solare, tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma, devono indicare nei campi relativi alla sede legale i dati della sede estera, e nei campi relativi al domicilio fiscale la sede della stabile organizzazione in Italia

Stato estero di residenza e codice paese estero
Il campo deve essere compilato solo dai soggetti non residenti; il **"codice paese estero"** va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice.

Numero di identificazione IVA Stato estero
Il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Domicilio fiscale
I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.
I soggetti non residenti che operano attraverso una stabile organizzazione devono utilizzare i campi relativi al domicilio fiscale per indicare la sede della stabile organizzazione in Italia.
I soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale o dell'istituto dell'identificazione diretta non devono compilare i presenti campi.

4.1.3 – DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE, EREDE, ECC.)

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società dichiarante**", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

AVVERTENZA: da questo anno, la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

Codice	Carica
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

I codici carica da utilizzare ai fini della compilazione della dichiarazione IVA sono i seguenti:

- **codice di carica 1 - rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore**;
- **codice di carica 2 - rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;**
- **codice di carica 3 - curatore fallimentare,** da indicare in caso di fallimento;
- **codice di carica 4 - commissario liquidatore**, da indicare in caso di liquidazione coatta amministrativa.
  Nelle ipotesi di cui ai codici 3 e 4 deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti. Se la dichiarazione è relativa all'anno in cui si è aperto il fallimento o la procedura concorsuale deve essere barrata l'apposita **casella 74-bis**. Inoltre deve essere indicata la data di fine procedura nella dichiarazione relativa all'anno di chiusura della stessa, mentre fino a tale momento deve essere barrata l'apposita casella "**Procedura non ancora terminata**".
  Per l'apposita dichiarazione (Modello IVA 74 bis), da presentare da parte dei curatori fallimentari o commissari liquidatori, si vedano le istruzioni del relativo modello nonché il paragrafo 2.3;
- **codice di carica 5 - commissario giudiziale**, da indicare in caso di amministrazione controllata, **custode giudiziario** da indicare in caso di custodia giudiziaria ovvero **amministratore giudiziario** in qualità di rappresentante dei beni sequestrati. Va indicata inoltre la data del relativo provvedimento di nomina;
- **codice di carica 6 - rappresentante fiscale** di soggetto non residente. Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" devono essere indicati il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i relativi dati anagrafici nonché il codice fiscale della società che rappresenta l'operatore non residente.
  Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati negli spazi riservati ai "Dati del contribuente";
- **codice di carica 7 - erede**, art. 35-bis, comma 1. Devono essere indicati i dati di uno degli eredi, con l'indicazione nell'apposito campo della data di decesso del contribuente;
- **codice di carica 8 - liquidatore**, da indicare in caso di liquidazione volontaria, riportando anche la data di nomina;
- **codice di carica 9 - soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.);** deve essere indicato il codice di carica 9 nell'ipotesi in cui il soggetto risultante dalla trasformazione sia tenuto a presentare la dichiarazione per conto di altri soggetti estinti a seguito della trasformazione stessa, come si verifica ad esempio nel particolare caso di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale. In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata.
  In tale ipotesi va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante la società incorporante, il cui codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo "Codice fiscale società dichiarante", mentre nei restanti campi devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società incorporante.

4.1.4 – FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella **Tabella 2 "Codice di carica"** riportata al paragrafo 4.1.3.
I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente .
Nel campo **"numero di moduli"**, indicare il numero di moduli di cui è composta la dichiarazione. Le caselle per l'indicazione dei quadri compilati sono previste in calce al quadro VL.

4.1.5 – SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Nel caso di società partecipante alla liquidazione di gruppo deve essere apposta anche la sottoscrizione dell'ente o società controllante; tale sottoscrizione va apposta nel frontespizio se il controllo è stato esercitato per l'intero anno, in calce al quadro VK se il controllo è cessato in corso d'anno.

4.1.6 – IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.

L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

4.1.7 – VISTO DI CONFORMITÀ

Questa parte è riservata al responsabile del CAF o al professionista che rilascia il visto di conformità.
Negli spazi appositi deve:
- riportare il codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista che appone il visto di conformità;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma nell'apposito spazio.

4.1.8 – CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Questa parte è riservata al professionista che rilascia la certificazione tributaria.
Negli spazi appositi deve:
- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- barrare la casella, attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma nell'apposito spazio.

4.2 Modulo

4.2.1 – QUADRO VA - INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Il quadro è suddiviso in 4 sezioni di cui le prime due contengono alcuni dati analitici riguardanti l'attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi dell'art. 36 (cfr. paragrafo 3.2), mentre la terza e la quarta hanno carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto:
- la **Sezione 1** contiene dati riguardanti l'individuazione dell'attività svolta dal contribuente;
- la **Sezione 2** è prevista per l'indicazione di specifici dati riguardanti alcune operazioni esenti e cessioni occasionali di beni usati. L'utilizzo di tale sezione consente di compilare un solo modulo nel caso in cui il contribuente adotti anche un regime particolare di determinazione dell'imposta di cui al quadro VG;
- la **Sezione 3** contiene i dati riguardanti le operazioni intracomunitarie, le importazioni, le esportazioni e le operazioni con la Repubblica di San Marino;
- la **Sezione 4** prevede l'indicazione di alcuni particolari dati relativi alle attività svolte dal soggetto.

Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un'unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le 4 sezioni devono essere compilate sull'unico modulo.

Se il contribuente invece esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 oppure se nell'anno d'imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d'azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante **sezioni 1 e 2** quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione ecc., mentre le **sezioni 3 e 4** devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.
In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra.

SEZIONE 1 – Dati analitici generali

Rigo VA1 nei casi di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda o di altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata,

scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli in caso di contabilità separate) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultimo svolta nel periodo antecedente alla trasformazione. Il dichiarante, inoltre, nel medesimo modulo, deve barrare la **casella 2** nelle ipotesi in cui il soggetto trasformato continua un'attività rilevante ai fini dell'IVA.
La **casella 3** deve essere esclusivamente barrata dal soggetto dante causa, nel primo modulo qualora presenti più moduli in caso di contabilità separate, per comunicare che ha partecipato nell'anno ad operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali.
Il **campo 4** deve essere compilato dal soggetto non residente qualora abbia operato in Italia avvalendosi, nello stesso anno, dell'istituto della rappresentanza fiscale e successivamente dell'istituto dell'identificazione diretta, indicando la partita IVA relativa all'istituto non più adottato (vedi paragrafo 2.3 lett. D).
Lo stesso campo deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui il passaggio da un istituto all'altro sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione.

Rigo VA2 deve essere indicato il codice attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell'unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta (per le pubbliche amministrazioni vedi Appendice alla voce "Pubbliche Amministrazioni").
Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad esso relativo.
Se nell'ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto modulo il codice relativo all'attività prevalente.
Al riguardo si precisa che l'indicazione nella dichiarazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o cumunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, preclude l'irrogazioni delle sanzioni.

Rigo VA3 deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni, risultanti nel rigo VF19. Il presente rigo, come già precisato con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette (anche se hanno optato, ai sensi del comma 11 dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).
I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:
colonna 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,45 euro (1 milione di lire) e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);
colonna 2 costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:
- l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni);

colonna 3 costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);
colonna 4 costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti l'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.).

Rigo VA4 la casella deve essere barrata dai subfornitori che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l'IVA relativa alle operazioni di subfornitura in applicazione dell'art. 74, comma 5 (vedi circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

Rigo VA5 la casella deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo VA6 il rigo è riservato alle società di gestione del risparmio di cui al D.L. n. 351/2001 per l'indicazione, nel modulo relativo all'attività di ciascun fondo gestito, della denominazione nonché del numero identificativo attribuito dalla Banca d'Italia al fondo stesso (vedi anche istruzioni al quadro VD).

SEZIONE 2 – Dati analitici – Coesistenza di più regimi speciali IVA – Casi particolari

La presente sezione consente, in determinate ipotesi, ai soggetti che effettuano operazioni rientranti in più di un regime particolare di compilare un unico modulo. In particolare, tale possibilità è concessa ai contribuenti che, oltre a dover compilare una sezione del quadro VG, abbiano effettuato anche:
- operazioni esenti meramente occasionali ovvero operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili;
- cessioni occasionali di beni usati, effettuate applicando il regime del margine.

Rigo VA20 la casella deve essere barrata se sono state effettuate operazioni esenti meramente occasionali ovvero esclusivamente le operazioni esenti previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato nello stesso modulo una fra le sezioni 1, 2, 4 e 5 del quadro VG. L'ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti inerenti devono essere indicati nel rigo VF16.

Rigo VA21 la casella deve essere barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine previsto dal D.L. n. 41/95, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato una fra le sezioni 1, 3, 4 e 5 del quadro VG. Per il calcolo del margine complessivo lordo e per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda alle istruzioni per la compilazione del prospetto C contenute nell'Appendice alla voce "Beni usati". Si precisa che l'ammontare degli acquisti relativi a dette cessioni deve essere indicato nel rigo VF12.

È ammessa anche la contemporanea compilazione dei due righi nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di operazioni di cui ai righi VA20 e VA21, qualora il contribuente compili una delle sezioni 1, 4 e 5 del quadro VG. Per ulteriori chiarimenti in relazione alla coesistenza di più regimi speciali, consultare la corrispondente voce in Appendice.

SEZIONE 3 – Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate – Operazioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno posto in essere cessioni e prestazioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, importazioni di beni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino

Rigo VA30 indicare il dato complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni (colonna 1) e prestazioni intracomunitarie di servizi (colonna 2), al netto delle variazioni in diminuzione, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Gli importi indicati nelle predette colonne devono essere compresi nel rigo VE30.

AVVERTENZA: nei righi VA31 e VA32 della presente sezione vanno compresi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro industriale, di argento puro, di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, nonché gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento (esenti da IVA).

Rigo VA31 indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati sia nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 che nel registro degli acquisti (art. 25), indicando nella colonna 1 i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, compresi quelli non imponibili o esenti di cui all'art. 42, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e nella colonna 2 l'imposta relativa agli acquisti imponibili anche se non detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni. Detti importi devono essere compresi nel quadro VF nonché, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, nel quadro VJ.

Rigo VA32 indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni **risultanti dalle bollette doganali** registrate nel periodo d'imposta. Nella prima colonna indicare i corrispettivi delle importazioni, nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili anche se non detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni. Gli importi indicati nel rigo devono essere compresi nel quadro VF nonché, per quanto riguarda le importazioni di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, per le quali l'IVA non è assolta in dogana, nel quadro VJ ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere compresi gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato Città del Vaticano.

N.B.: maggiori istruzioni sulle operazioni che devono essere comprese nei righi VA30, VA31 e VA32 sono contenute in Appendice alla voce "Operazioni intracomunitarie ed importazioni".

Rigo VA33 indicare l'ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell'anno, **risultanti dalle dichiarazioni doganali**, di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b), tra le quali sono ricomprese anche:
– le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
– le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993).

L'importo indicato deve essere compreso nel **rigo VE30**. Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere comprese le cessioni di beni nei confronti dello Stato Città del Vaticano e di operatori sammarinesi.

Operazioni con la Repubblica di San Marino

Nei seguenti righi vanno riportati i dati complessivi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni effettuati nel 2003 da e nei confronti di operatori sammarinesi.
In particolare:

Rigo VA34 ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi, da comprendere nel **rigo VE30**.

Rigo VA35 nel **primo campo**, deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, compresi quelli non assoggettati ad imposta, per i quali l'acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi del 3° comma dell'art. 17. Ai fini della determinazione dell'imposta tale ammontare e l'imposta dovuta devono essere compresi nel **rigo VJ1**.
Nel **secondo campo** deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta a debito direttamente al cedente sammarinese. Devono altresì essere compresi eventuali acquisti non assoggettati ad imposta in forza di specifiche disposizioni, qualora sia stata adottata la procedura di cui al presente campo.

In entrambe le ipotesi gli importi indicati e la relativa imposta, ai fini della detrazione, devono essere compresi nel quadro VF.

SEZIONE 4 – Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate

Agevolazioni per eventi eccezionali

Rigo VA40 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 7) desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali").

Adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2002

Rigo VA41 deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno adeguato, agli effetti dell'IVA, il volume d'affari del **2002** ai parametri (approvati con DPCM 29 gennaio 1996, modificato dal DPCM 27 marzo 1997) ovvero agli studi di settore previsti dall'art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n.331.
Nel suindicato rigo deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base a detti parametri o agli studi di settore e quello risultante dalle operazioni registrate nel **2002** (colonna 1) e la relativa imposta (colonna 2).
Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2003 ma all'anno precedente.

I contribuenti che intendano adeguarsi per il 2003 ai parametri o agli studi di settore devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per il versamento della maggiore imposta dovuta, che non va indicata nel quadro VE della dichiarazione, devono essere utilizzati nel modello F24 i seguenti codici tributo:
– 6493 per l'adeguamento ai parametri;
– 6494 per l'adeguamento agli studi di settore.

Eccedenza di credito di gruppo, relativa a società ex controllanti, compensata nell'anno 2003 e da garantire

Rigo VA42 riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno precedente (o negli anni precedenti) hanno aderito, in qualità di controllanti, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal D.M. 13 dicembre 1979.

Si ricorda infatti che nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo solo dall'ente o società controllante (cfr. circolare n. 13 del 5.3.1990).
Qualora tale eccedenza di credito di gruppo non trovi totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo, ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno, essa potrà essere compensata e quindi garantita, negli anni successivi fino a completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo previa indicazione dell'importo compensato nel rigo VA42 della dichiarazione relativa all'anno di utilizzo del credito.
Lo stesso rigo deve essere compilato anche nell'ipotesi particolare in cui una società esterna al gruppo abbia incorporato nell'anno 2003 una società controllante con conseguente cessazione del gruppo nel corso dell'anno, per indicare l'eccedenza di credito di gruppo (risultante dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR quadro VY della dichiarazione della società ex- controllante incorporata) che è stata compensata nell'anno 2003 dalla società incorporante e per la quale detta società deve prestare le garanzie previste dal D.M. 13 dicembre 1979.
Qualora invece la procedura di liquidazione del gruppo prosegua fino alla fine dell'anno con contabilità separata , conformemente a quanto precisato con R.M. n.363998 del 26 dicembre 1986, il credito acquisito dalla società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'incorporazione, dovrà essere indicato , per la parte compensata e quindi da garantire, nel rigo **VA42** della dichiarazione relativa all'anno in cui il credito è stato utilizzato.
Nel rigo VA42 devono essere indicati:
– l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo;
– l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno **2003** e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dell'art. 6, 3° comma, del D.M. 13 dicembre 1979.

Regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

Rigo VA43 riservato ai contribuenti che devono comunicare di aver applicato nel 2003 il regime ordinario dell'IVA, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 36, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n.41.
L'applicazione per talune cessioni dell'imposta nei modi ordinari ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del D.L. n. 41/95, consente la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti solo con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata al regime ordinario e previa annotazione nel registro previsto dall'art. 25. In tal caso, qualora l'acquisto e la corrispondente cessione siano stati effettuati in periodi d'imposta diversi, l'ammontare dell'acquisto dovrà essere compreso nel rigo VF12 della dichiarazione relativa all'anno in cui questo è stata annotato in quanto non detraibile; nella dichiarazione invece relativa al periodo d'imposta nel quale è stata effettuata la corrispondente cessione in regime ordinario IVA, che costituisce il presupposto per la detrazione dell'imposta dei relativi acquisti, l'ammontare dell'operazione passiva va indicato nel quadro VF sia in corrispondenza della relativa aliquota ai fini della detrazione, sia nel rigo VF18 (imponibile degli acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2003) per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF12 della precedente dichiarazione.

Operazioni effettuate nei confronti di condominii

Rigo VA44 ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomìni, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte (lettere a) e b) del D.M. 12 novembre 1998 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4-12-1998).

4.2.2. – QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI

Il quadro deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti minimi, che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, rientranti nel regime di determinazione forfetta-

ria dell'imposta, previsto ai commi da 171 a 176 dell'articolo 3, della legge n. 662 del 1996. Tali contribuenti compilano, ai fini della dichiarazione, oltre al presente quadro, soltanto i quadri VA, VJ, VH, VL, VX e VO. In particolare, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per particolari tipologie di operazioni, quali ad esempio acquisti intracomunitari, acquisti da soggetti non residenti autofatturati ai sensi dell'art. 17, comma 3, ecc., deve essere compilato il quadro VJ. Per quanto riguarda la compilazione del quadro VL, si precisa che il **rigo VL4** non deve essere compilato in quanto l'adozione del regime speciale per i contribuenti minimi, comportando una detrazione forfettaria dell'imposta dovuta, non consente altri tipi di detrazione.
I contribuenti minimi che per l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione abbiano adottato il regime di determinazione ordinaria dell'imposta devono comunicare la loro scelta barrando la casella posta nel rigo VO33 del quadro VO (vedi Appendice alla voce: "Contribuenti Minimi").

Rigo VB1 indicare il volume di affari, alla cui formazione concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta. A tale ammontare devono essere sommati i compensi ed i corrispettivi percepiti non rilevanti ai fini IVA (vedi Appendice alla voce: "Contribuenti minimi"). La *casella 1* va barrata da quei contribuenti che nel 2003 non hanno effettuato operazioni attive.

Rigo VB2 indicare il totale dell'imposta relativa a tutte le operazioni imponibili effettuate.

Rigo VB3 barrare la casella corrispondente alla percentuale da applicare, in base all'attività prevalentemente esercitata, all'ammontare indicato nel rigo VB2, per la determinazione forfettaria dell'imposta secondo le percentuali sotto indicate:
– 73% imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– 60% imprese esercenti altre attività;
– 84% artisti e professionisti.

Rigo VB4 ammontare dell'imposta a debito forfettariamente determinata, mediante l'applicazione della percentuale indicata nel rigo VB3 all'importo riportato al rigo VB2; tale ammontare deve essere riportato nel rigo VL1 per consentire la liquidazione annuale dell'imposta dovuta.

4.2.3. – QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.
Il quadro va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Si precisa che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell'art. 6 diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF11 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto.

AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 435 del 2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righi distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei **righi da VC1 a VC12**, i seguenti dati:
– **colonna 1**: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
– **colonna 2**: ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni;
– **colonna 3**: volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2003;
– **colonna 4**: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2003.

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2003 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;
– **colonna 5**: volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2002;
– **colonna 6**: ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2002.

AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2003 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2003, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

Rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2003.
Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2003 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2003, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

AVVERTENZA: i contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE24 e comprendere tale versamento nel rigo VL29. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF11.

4.2.4. – QUADRO VD – CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (ART. 8 DEL D.L. n. 351/2001)

L'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevede per le società di gestione del risparmio la possibilità di cedere il credito emergente dalla dichiarazione annuale dell'IVA oltre che ai sensi dell'art. 43-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 43-ter dello stesso decreto.
A tal fine è stato istituito il presente quadro che deve essere utilizzato sia dalle società di gestione del risparmio per l'indicazione del credito IVA risultante dalla presente dichiarazione, ceduto in tutto o in parte ad altri soggetti ai sensi del citato art. 8, comma 2 del D.L. n. 351/2001 e secondo le modalità previste dal citato art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, sia dai cessionari, appartenenti allo stesso gruppo come definito dal citato art. 43-ter, ai quali tali crediti sono stati ceduti.
La compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione del credito di cui trattasi, a norma del comma 2, dell'art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973. Il cessionario acquisisce la titolarità del credito ricevuto con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente. Si ricorda che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione dal cessionario, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi si sono generati in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2004 atteso che ai fini dell'IVA il periodo d'imposta coincide con l'anno solare). Tale credito costituisce quindi un importo da utilizzare a scomputo dei versamenti periodici o annuale, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta.

SEZIONE 1 – Società cedente – Elenco società o enti cessionari

Rigo VD1 indicare il totale degli importi di colonna 2. Detto importo deve coincidere con quanto indicato nel rigo VL37.
La società di gestione cedente deve indicare nei righi da **VD2** a **VD21:**
– **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cessionario;
– **colonna 2**, l'importo ceduto.
Nel caso in cui non fossero sufficienti i 20 righi per indicare tutti i crediti ceduti, deve essere adoperato un altro quadro VD indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via. Il totale (rigo VD1) va indicato soltanto sul modulo n. 01.

SEZIONE 2 – Ente o società cessionaria – Elenco società cedenti

L'ente o società cessionaria deve indicare nei righi da **VD31** a **VD50**:
– **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cedente;
– **colonna 2**, l'importo del credito ricevuto.
Nel caso in cui non fossero sufficienti 20 righi deve essere adoperato un altro quadro VD indicando "02" nel campo "Mod. N" e così via. In tal caso i righi da VD51 a VD56 devono essere compilati esclusivamente sul modulo n. 01.
Rigo VD51 va riportato il totale degli importi di colonna 2.
Rigo VD52 deve essere indicata l'eccedenza di credito risultante dal rigo VD56 della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2002.
Rigo VD53 deve essere indicata la somma degli importi riportati nei righi VD51 e VD52.
Rigo VD54 va indicata, la parte dell'importo di rigo VD53 utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IVA, relativi alla presente dichiarazione. Tale importo deve essere compreso anche nel rigo VL28 e per la parte utilizzata in diminuzione del debito IVA risultante dalla presente dichiarazione nel rigo VL35.
Rigo VD55 deve essere indicata la parte dell'importo di rigo VD53 utilizzata entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare gli importi a debito di altri tributi, contributi o premi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.
Rigo VD56 va indicata la parte dell'importo di rigo VD53 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi VD54 e VD55.

La compilazione di più quadri VD non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.

4.2.5. – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati ; 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Altre operazioni; 4) Volume d'affari e totale imposta.

AVVERTENZA: per chiarimenti sulla compilazione del quadro VE vedi anche in Appendice alla voce "Determinazione del volume d'affari".
In Appendice alla voce "Agricoltura" è stato predisposto un apposito prospetto di sintesi per guidare le varie tipologie di produttori agricoli (esonerati e non) alla compilazione della dichiarazione IVA.

ATTENZIONE: nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti, e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) rispettivamente nei righi VE24 e VE9, fra le variazioni. Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (–) davanti ai relativi importi (all'interno dei campi).

Si precisa che nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato, quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell'Unione Europea.

I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis ed hanno effettuato nel 2003 anche operazioni imponibili, sono tenuti ad indicare nel quadro VE le operazioni imponibili effettuate nonché le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

SEZIONE 1 – Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da parte di agricoltori esonerati (in caso di superamento del limite di un terzo)

La sezione 1 è riservata:
• ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sen-

si dell'articolo 34, comma 7, con l'applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione (confronta circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6);
- agricoltori esonerati di cui all'art. 34, comma 6, cioè che nell'anno precedente non hanno superato il limite di volume d'affari di 2.582,28 o 7.746,85 euro (5 o 15 milioni di lire), che riscontrano, alla fine dell'anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/72. Come precisato nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (par. 6.7.2), per tali soggetti che alla fine dell'anno solare riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici resta ferma per l'intero anno solare l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle operazioni diverse (queste ultime da indicare nella sezione 2).

Determinazione degli imponibili

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d'imposta (corrispondenti alle percentuali di compensazione, modificate da ultimo con D.M. 12 maggio 1992 e dal D.M. 30 dicembre 1997) risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.
Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati in Appendice alla voce "Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi".
Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati all'unità di euro.

Righi da VE1 a VE7 in tali righi, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2003 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate per lo stesso anno. L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfettaria di compensazione.
Rigo VE8 in tale rigo va indicato il totale degli imponibili e dell'imposta, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE7, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna dell'imposta.
Rigo VE9 nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE7.
L'imposta indicata al rigo VE8 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi.
L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:
- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- arrotondamenti all'unità di euro operati in dichiarazione.

Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 2003 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti.
Tale differenza va riportata al rigo VE9, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.
Rigo VE10 in tale rigo indicare il totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al rigo VE8 dell'importo indicato al rigo VE9.

SEZIONE 2 – Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali

La Sezione 2 deve essere compilata:
- da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;

- dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell'art. 34 effettuate nell'anno 2003 per le quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni. Devono, pertanto, compilare la presente sezione anche i produttori agricoli che applicano il regime semplificato ai sensi dell'art. 34, comma 6, terzo periodo; trattasi cioè dei produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari superiore a 2.582,28 o 7.746,85 euro (5 o 15 milioni di lire) ma inferiore o pari a 20.658,28 euro (40 milioni di lire) (cfr. paragrafo 6.7.3 della circolare n. 328 del 24 dicembre 1997).

In tale sezione devono essere altresì indicate dalle c.d. imprese agricole miste (art. 34, comma 5) le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72 nonché le eventuali prestazioni effettuate. Si ricorda che nella presente sezione devono essere indicate le operazioni sopra descritte effettuate dagli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3.
Si rammenta che rientrano nel concetto di operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34 quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi in misura pari o superiore a quelli provenienti dal proprio fondo, bosco o allevamento, per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione (per la corretta individuazione delle operazioni diverse vedasi in Appendice alla voce "Agricoltura").
Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al quinto comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 al fine della tenuta di contabilità separate (vedasi la circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir. Gen. Tasse);

Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (**editori**) devono indicare nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Inoltre, nella sezione deve essere compresa la parte dei corrispettivi assunta quale base imponibile per l'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le cessioni di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 19-bis1, in precedenza importati, acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, per i quali sia stata operata la detrazione dell'IVA in misura ridotta (10% o 50%) ai sensi del comma 4, del citato art. 30.
Le **imprese fornitrici di lavoro interinale** non devono comprendere nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto che utilizza prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi della legge sul "Lavoro interinale" (legge 24 giugno 1997, n. 196), effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo (art. 7 L. 13 maggio 1999, n. 133), vedi inoltre risoluzione n. 384/E del 12 dicembre 2002.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE22, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati in Appendice alla voce "Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi".

Determinazione degli imponibili

Righi da VE20 a VE22 in corrispondenza di tali righi vanno riportati:
- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2003, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.

AVVERTENZA: *in tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell'**art. 38-quater, secondo comma**, per le quali, nell'anno d'imposta, l'acquirente non abbia restituito al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'uffi-*

cio doganale di uscita dal territorio comunitario. Nei casi in cui l'acquirente abbia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all'operazione e nell'anno d'imposta, la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, il cedente dovrà apportare una variazione in diminuzione, pari all'imposta rettificata, nel rigo VE24, al fine del recupero dell'IVA (in tal caso la relativa imposta non deve essere compresa nel quadro VF). Nei casi in cui la restituzione della fattura avvenga dopo il 31/12/2003, la medesima variazione in diminuzione sarà indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2004.
*Per le cessioni effettuate ai sensi dell'**art. 38-quater**, **primo comma**, senza applicazione dell'imposta, da comprendere tra le operazioni non imponibili di cui al rigo VE32, per le quali non sia stata restituita al cedente la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il cedente dovrà annotare entro il mese successivo la variazione in aumento, pari all'imposta da applicare, nel rigo VE24, al fine di evidenziare il relativo debito IVA. Nel caso in cui il predetto termine cada dopo il 31/12/2003, la medesima variazione in aumento dovrà essere indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2004.*

Rigo VE23 nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai **righi** da **VE20** a **VE22**, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

Rigo VE24 nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE20 a VE22.
L'imposta indicata al rigo VE23 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.
L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:
– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
– arrotondamenti all'unità di euro operati in dichiarazione.
Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 2003 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti.
Nel rigo deve essere altresì compreso l'ammontare dell'IVA versata per la regolarizzazione del c.d. splafonamento (cfr. avvertenza nel quadro VC).
Tale differenza va riportata al rigo VE24, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.

Rigo VE25 nel rigo indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE23 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE24.

SEZIONE 3 – Altre operazioni

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

Rigo VE30 indicare l'ammontare delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Nel presente rigo devono essere ricomprese anche le ***cessioni intracomunitarie di oro industriale e da investimento, di argento puro e di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'art. 74.***
Per l'individuazione delle operazioni da indicare nel presente rigo vedi Appendice alle voci "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili" e "Beni usati".

Rigo VE31 ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.
Rigo VE32 ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili (per l'individuazione di tali operazioni vedi Appendice alle voci "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili" e "Beni usati").

Inoltre, nel rigo devono essere comprese da parte degli intermediari con rappresentanza le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio (art. 7 del D.M. 30-7-1999, n. 340, cfr. circolare n. 328 del 24-12-1997).
Le operazioni indicate nel rigo **VE32** non concorrono alla formazione del plafond.

Rigo VE33 indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni, come ad esempio quelle di cui all'art. 6, della legge n. 133 del 1999 (prestazioni di servizi effettuate da società facenti parte di gruppi bancari, da consorzi istituiti tra banche, da società facenti parte di gruppi assicurativi, da consorzi istituiti tra società assicurative, da società facenti parte di gruppi il cui volume d'affari sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai fini dell'art. 10).
I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 2003, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.
Si ricorda che tutti i soggetti che hanno effettuato operazioni esenti devono in ogni caso compilare la sezione 3 del quadro VG.

N.B.: nell'ipotesi in cui le operazioni esenti indicate nel presente rigo siano svolte esclusivamente in via occasionale ovvero riguardino unicamente le operazioni di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili e sia stato adottato un regime particolare di determinazione dell'imposta che comporti la compilazione di una sezione del quadro VG, occorre barrare la casella nel rigo VA20.

Rigo VE34 indicare l'ammontare delle cessioni effettuate all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'art. 74. Si precisa che tenendo conto della nuova numerazione dei commi introdotta dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, deve essere indicato sia l'ammontare delle operazioni non soggette all'imposta ai sensi del previgente art. 74 (commi 8 e 9), sia l'ammontare delle citate operazioni divenute imponibili a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 come modificato dalla legge n. 326/2003 (ora commi 7 e 8), che ha modificato l'art. 74 prevedendo il pagamento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta (reverse-charge). Le cessioni di beni di cui all'art. 74, ora commi 7 e 8, effettuate nei confronti di privati consumatori, sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie, e pertanto devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice alla voce "Rottami").

Rigo VE35 indicare l'ammontare delle **cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione** e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta.
Nel presente rigo va inoltre compreso l'ammontare delle **cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro,** effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Rigo VE36 indicare l'ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Rigo VE37 indicare l'ammontare delle operazioni **effettuate nell'anno** nei confronti dello Stato, e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, **con IVA esigibile negli anni successivi**. Si avverte che dette operazioni, e la relativa imposta, non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE.

Rigo VE38 deve essere indicato, per diminuire il volume d'affari (ma senza essere preceduto dal segno "meno"), l'ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d'affari dell'anno o degli anni precedenti e per le quali nell'anno 2003 si é verificata l'esigibilità dell'imposta.
Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell'aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE7 e nei righi da VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell'imposta dovuta nel corrente anno.

Rigo VE39 vanno indicate le operazioni (al netto dell'IVA) non rientranti nel volume d'affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei

passaggi interni di cui all'art. 36, ultimo comma. **Tale importo diminuisce il volume d'affari dell'anno**.
Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione.

SEZIONE 4 – Volume d'affari e totale imposta

Rigo VE40 *volume d'affari* determinato sommando gli importi indicati ai righi VE8 colonna 1, VE23 colonna 1 ed ai righi da VE30 a VE37 e sottraendo l'importo indicato ai righi VE38 e VE39.

Rigo VE41 *totale dell'IVA sulle operazioni imponibili*, ottenuto sommando gli importi indicati ai righi VE10 colonna 2 e VE25 colonna 2.

4.2.6. – QUADRO VF – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

AVVERTENZA: il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi o territori fuori della Unione Europea.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 2003 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all'art.26 registrate nello stesso anno.

Righi da VF1 a VF9 indicare gli acquisti all'interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato, nel 2003, il diritto alla detrazione, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate. Pertanto in tali righi vanno inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti dai soggetti indicati dall'art. 6, ultimo comma.
Nei righi devono essere compresi anche gli acquisti e le importazioni di oro e argento puro per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse-charge (vedi Appendice "operazioni relative all'oro e all'argento").
Si evidenzia che devono altresì essere compresi gli acquisti di rottami e altri materiali di recupero divenuti imponibili a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 che ha modificato l'art. 74, commi 7 e seguenti.
Nella particolare ipotesi in cui, relativamente ad acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nel 2004, la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nel 2003, vedi istruzioni al rigo VG70 e alla voce dell'Appendice "Rettifiche della detrazione".
Devono essere compresi gli acquisti realizzati mediante **estrazione da depositi IVA**, nonché gli acquisti intracomunitari effettuati all'atto dell'estrazione dei beni da parte dello stesso depositario nell'ipotesi di "consigment stock". Tale ultima procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento della loro estrazione da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi.

ATTENZIONE: nel caso in cui i beni estratti siano stati oggetto di precedente acquisto senza pagamento di imposta da parte dello stesso soggetto che li estrae, se l'estrazione dal deposito avviene nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione ovvero l'acquisto del bene custodito in deposito, l'importo dell'imponibile e della relativa imposta devono essere indicati esclusivamente nei righi da VF1 a VF9. Se l'estrazione dal deposito avviene invece in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta, l'imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno di effettuazione dell'operazione (immissione in deposito, acquisto di bene custodito in deposito, ecc.) nel rigo VF12 e, successivamente, nella dichiarazione relativa all'anno in cui avviene l'estrazione, occorre riportare nei righi da VF1 a VF9 l'imponibile e la relativa imposta, indicando inoltre lo stesso importo anche nel rigo VF18, per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF12 della precedente dichiarazione.
L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi da VF1 a VF9 per le corrispondenti aliquote.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1 a VF9 (colonna 2).
Gli imponibili e le relative imposte devono essere indicati arrotondati all'unità di euro.

Rigo VF10 somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai righi da VF1 a VF9.
Rigo VF11 acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC.
Rigo VF12 acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti ad imposta, nonché quelli effettuati nell'ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell'imposta con il metodo base da base. Trattasi, in particolare di:
- acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
- acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);
- acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. a) b) e d) del D.L. n. 331/1993);
- acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993;
- acquisti relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine disciplinato dal D.L. n. 41/1995, e successive modificazioni sostenuti dai soggetti che applicano i metodi analitico e globale, comprese le agenzie di vendita all'asta. (vedi Appendice);
- acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale previsto dall'art. 74-ter (vedi Appendice).

Rigo VF13 acquisti all'interno esenti (art. 10 e art. 6, legge n. 133 del 1999, vedi commento al rigo VE33), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, escluse le lettere a e *c-bis*). Nel presente rigo vanno inclusi anche gli **acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento.**
Rigo VF14 acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni di rottami e materiali di recupero di cui all'art. 74, per i quali è stato applicato il regime di non assoggettamento all'imposta previsto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 269/2003 che ha reso imponibili tali operazioni.
Rigo VF15 acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati.
Rigo VF16 acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Inoltre, nel rigo devono essere compresi gli acquisti effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19, comma 2, nonché gli acquisti effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis. Nel rigo vanno altresì indicati gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (l'IVA di dette operazioni è comunque indetraibile). Tali acquisti non devono essere quindi compresi nei righi precedenti.
Per gli acquisti per i quali è prevista la **detrazione parziale dell'imposta** (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF9.
Rigo VF17 acquisti effettuati dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 6, annotati nel **2003**, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l'esigibilità dell'imposta.
Rigo VF18 acquisti registrati negli anni precedenti dai soggetti indicati nell'art. 6, ultimo comma, per i quali l'imposta è divenuta esigibile nel **2003**. Tali acquisti vanno indicati altresì in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF9, ai soli fini della determinazione dell'imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicarsi senza essere preceduto dal segno "meno") deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2003.
Rigo VF19 totale degli acquisti e importazioni sopra elencati, determinato sommando gli importi indicati nei righi da VF10 a VF17, colonna 1 e sottraendo l'importo del rigo VF18.
Rigo VF20 variazioni e arrotondamenti d'imposta. L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF10 potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l'importo dell'I-

VA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF20, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario.
Rigo VF21 totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righi VF10 e VF20, colonna 2. Il relativo ammontare deve poi essere riportato nel rigo **VG71** (IVA ammessa in detrazione), se non si compilano le altre sezioni del quadro VG.

4.2.7. – QUADRO VG – DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

ATTENZIONE: il quadro è composto di 6 sezioni di cui le prime 5 per l'indicazione del metodo utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che appartengono a particolari settori di attività.
I predetti soggetti devono sempre comunicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'imposta barrando la corrispondente casella nel riquadro iniziale anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione.

Si fa presente che su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata più di una casella.

Nei casi di eventuale coesistenza di due regimi particolari di determinazione dell'IVA detraibile occorre compilare un modulo per ogni regime applicato. Invece, i contribuenti che adottano un regime speciale IVA e che nello stesso anno abbiano anche effettuato:
– operazioni esenti occasionali,
– esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie a operazioni imponibili,
– cessioni occasionali di beni usati,
possono presentare un unico modulo compilando, oltre alla sezione del presente quadro relativa al regime speciale adottato, anche la sezione 2 del quadro VA per le operazioni sopra elencate (vedi istruzioni relative).

N.B.: i contribuenti che effettuano operazioni relative all'oro rientranti sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due moduli, al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione per ciascun metodo di determinazione dell'imposta.

Anche i contribuenti che non compilano **le prime 5 sezioni** del quadro VG devono indicare l'IVA ammessa in detrazione, pari alla somma algebrica degli importi del rigo VF21 e del rigo **VG70**, direttamente nel rigo **VG71** da riportare, successivamente, al rigo VL4.
In corrispondenza delle prime 5 sezioni sono state inserite 7 caselle:
– casella 1 - Metodo base da base per le agenzie di viaggio (Sez.1);
– casella 2 - Metodo del margine per i beni usati (Sez. 2);
– casella 3 - Attività con effettuazione di operazioni esenti (Sez. 3);
– casella 4 - Attività di agriturismo (Sez. 4);
– casella 5 - Associazioni operanti in agricoltura (Sez. 4);
– casella 6 - Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (Sez. 4);
– casella 7 - Regime speciale per le imprese agricole (Sez. 5).

N.B.: la sezione 6 del quadro VG deve essere compilata da tutti i soggetti, esclusi i contribuenti minimi che sono tenuti alla compilazione del quadro VB, con l'indicazione delle eventuali rettifiche della detrazione e dell'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione.

Al fine di agevolare la compilazione del quadro sono stati predisposti degli appositi prospetti nell'Appendice. Si consiglia, quindi, ai contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello.

SEZIONE 1 – Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

Per agevolare la compilazione della presente sezione può essere utilizzato l'apposito prospetto A contenuto in Appendice.
Rigo VG1 credito di costo relativo all'anno d'imposta 2002, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA/2003.

Rigo VG2 base imponibile lorda. Il dato può essere desunto dal rigo 13 del prospetto A riportato in Appendice.
Rigo VG3 credito di costo da riportare all'anno successivo. Il dato può essere ricavato dal rigo 14 del citato prospetto A.
I righi VG2 e VG3 sono naturalmente alternativi.

SEZIONE 2 – Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995)

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge n. 85 del 1995.

ATTENZIONE: la presente sezione deve essere compilata anche dagli esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati sulla base di un contratto di commissione, tenuti ad applicare il regime speciale previsto dall'art. 40-bis del D.L. n. 41/95.

Nel caso di cessioni esclusivamente occasionali di beni usati da parte di contribuenti che debbano compilare una delle altre sezioni del presente quadro (sezioni 1, 3, 4 e 5), i dati relativi a tali operazioni occasionali possono essere indicati nell'apposita sezione 2 del quadro VA, compilando così un **unico modulo** (vedi istruzioni al rigo VA21).
Al fine di agevolare la compilazione della sezione sono stati inseriti in Appendice gli appositi prospetti C e D.
Rigo VG20 indicare il margine negativo relativo all'anno 2002 eventualmente risultante dal rigo VG22 della dichiarazione IVA/2003. Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine.
Rigo VG21 i soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del margine devono indicare il margine complessivo lordo, relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono plafond.
Rigo VG22 indicare l'eventuale margine negativo da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal rigo 15 del prospetto C, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine.

SEZIONE 3 – Operazioni esenti – IVA ammessa in detrazione

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero operazioni dichiarate esenti da altre particolari disposizioni.
Il contribuente tenuto a compilare una delle altre sezioni del presente quadro (1, 2, 4 e 5), qualora abbia effettuato anche operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, può presentare **un unico modulo** utilizzando per l'indicazione delle operazioni esenti la sezione 2 del quadro VA (vedi istruzioni al rigo VA20).

ATTENZIONE: l'occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero l'effettuazione delle operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA, come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente, non dà luogo ad applicazione del pro-rata. In tali casi torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti sopracitate (art. 19, comma 2) (cfr. circolare n. 328 del 24 dicembre 1997).

Rigo VG30 la casella deve essere barrata dal contribuente che, svolgendo essenzialmente attività soggetta ad IVA, effettua occasionalmente operazioni esenti ovvero le operazioni previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (da indicare, comunque, nel rigo VE33). In tal caso l'IVA relativa agli acquisti destinati a tali operazioni non può comunque essere detratta e l'ammontare imponibile dei suddetti acquisti deve essere compreso nel rigo VF16. Si evidenzia che non devono essere compilati gli altri righi della presente sezione.
Righi VG31 e **VG32** da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. L'IVA re-

lativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso deve essere barrata la casella del rigo VG31 e indicati al rigo VG32 l'imponibile e l'imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF9. Si evidenzia che non devono essere compilati gli altri righi della presente sezione.

Rigo VG33 la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tale caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e l'ammontare degli acquisti ad esse afferenti va compreso nel rigo VF16 in quanto la relativa imposta non è detraibile. Si evidenzia che nel particolare caso in cui i soggetti di cui al comma 5-bis dell'art. 19, abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, la casella di cui al presente rigo non deve essere barrata e l'IVA detraibile spettante per gli acquisti di cui al citato art. 19, comma 5-bis, deve essere indicata nel rigo VG37.

Rigo VG34 la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 2003, dell'opzione di cui all'art.36-bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo della presente sezione e l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere compreso nel rigo VF16 in quanto non detraibile.

Righi da VG35 a VG37 riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell'art. 19-bis.
La percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all'articolo 19, comma 3, assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazione) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.
Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 19-bis, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione e pertanto di tali operazioni non deve tenersi conto né al numeratore né al denominatore di tale rapporto. Trattasi in particolare delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi interni di cui all'art. 36, ultimo comma, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 27 quinquies), nonché delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10, qualora non formino oggetto dell'attività propria del soggetto o siano accessorie alle operazioni imponibili cioé qualora le suddette operazioni siano eseguite nell'ambito di attività occasionali ovvero di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa. Con riferimento a quest'ultime operazioni (da 1 a 9 dell'art. 10) è espressamente prevista la indetraibilità dell'imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione, e ciò in ossequio al principio di carattere generale, sancito nel comma 2 dell'articolo 19, che prevede la indetraibilità dell'imposta per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti.

Rigo VG35 ***Dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione da riportare nel campo 7***

Nei campi1, 2, 3 e 4 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti già comprese nel rigo VE33.

Campo 1 indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento individuati dall'art. 19, comma 3, lett. d), equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Campo 2 indicare l'ammontare delle operazioni esenti, di cui all'art. 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.
Al riguardo, si precisa che per attività propria dell'impresa deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr. circolari n. 25 del 3 agosto 1979 e n. 71 del 26 novembre 1987).

Campo 3 indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza senza il diritto al-

la detrazione totale dell'IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 o 19-bis2. Si evidenzia che l'importo da indicare nel presente campo deve essere ridotto delle cessioni di beni ammortizzabili esenti eventualmente effettuate. Le operazioni indicate nel campo non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Campo 4 indicare l'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni entrambi esenti da IVA.Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Nei campi 5 e 6 devono essere indicate particolari tipologie di operazioni che ai sensi dell'art. 19, comma 3, danno comunque diritto alla detrazione pur non essendo soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e delle quali occorre tenere conto nel calcolo del pro-rata di detraibilità.

Campo 5 indicare l'ammontare delle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, le quali se effettuate in Italia darebbero diritto a detrazione. Trattasi delle operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Campo 6 indicare l'ammontare delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, assoggettate al regime IVA monofase (rivendita generi di monopolio, ecc.).

Campo 7 indicare la percentuale di detrazione calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\text{VE40} + \text{VG35 campo 1} + \text{VG35 campo 5} + \text{VG35 campo 6} - (\text{VE33} - \text{VG35 campo 4})}{\text{VE40} + \text{VG35 campo 5} + \text{VG35 campo 6} - \text{VG35 campo 2} - \text{VG35 campo 3}} \times 100$$

il risultato deve essere arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7. Nella particolare ipotesi in cui risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore cento.

Rigo VG36 deve essere indicata dagli esportatori "abituali" l'IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF11 (vedi per la definizione di esportatore "abituale" l'art. 1 del D.L. 29-12-1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17).

Rigo VG37 i soggetti che operano nel mercato dell'oro, diversi dai produttori di oro da investimento e dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare nel presente rigo l'ammontare dell'IVA detraibile ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Rigo VG38 deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni:
- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (casella VG30 barrata), in tal caso deve essere riportato l'importo indicato al rigo VF21;
- operazioni imponibili occasionali (casella VG31 barrata), in tal caso deve essere riportato l'ammontare dell'imposta indicato al rigo VG32, colonna 2;
- effettuazione di sole operazioni esenti (casella VG33 barrata), in tal caso, nel rigo VG38 non va riportato alcun importo in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza dell'opzione di cui all'art. 36-bis (casella VG34 barrata), in tal caso nel rigo VG38 non deve essere indicato alcun importo, in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili. In tale caso l'IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del prorata effettuando il seguente calcolo:

IVA ammessa in detrazione VG38 = [(VF21 + VG36 – VG37) x VG35 campo 7 : 100] – VG36 + VG37

L'importo del rigo VG38, sommato algebricamente all'importo del rigo VG70, va riportato al rigo VG71.

Modalità di compilazione della Sezione 3 del Quadro VG

Con il prospetto sotto riportato si forniscono chiarimenti in merito alla compilazione della sezione in esame in base alle diverse ipotesi che si possono verificare.

Tipologia delle operazioni effettuate	Modalità di compilazione della sezione riservata alle operazioni esenti
esclusivamente operazioni esenti	esonero dalla presentazione della dichiarazione (nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VG33)
operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità unificata	1 modulo compilazione dei righi VG35, VG36, VG37 e VG38
operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità separata	1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VG33 1 modulo operazioni imponibili
esclusivamente operazioni esenti con opzione art. 36-bis	esonero dalla presentazione della dichiarazione (nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VG34)
operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità unificata	1 modulo compilazione del rigo VG34
operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità separata	1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VG34 1 modulo operazioni imponibili
operazioni imponibili e operazioni esenti occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa	1 modulo compilazione del rigo VG30
operazioni esenti ed operazioni imponibili occasionali	1 modulo compilazione dei righi VG31, VG32 e VG38

SEZIONE 4 – Determinazione forfettaria dell'imposta o riduzione della base imponibile

Agriturismo

Rigo VG40 deve essere compilato dalle imprese agricole esercenti anche l'attività agrituristica a norma della legge n. 730 del 1985 e del D. lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, utilizzano il particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta previsto dall'art. 5, della legge n. 413 del 1991.
L'IVA ammessa in detrazione del rigo VG40 si determina forfettariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili indicata nel **rigo VE41** e sommando algebricamente al risultato, per il calcolo del rigo VG71, l'eventuale importo delle rettifiche risultanti dal rigo VG70 (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Agriturismo").

Associazioni operanti in agricoltura

Rigo VG41 deve essere compilato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale è prevista la detrazione forfettaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate (art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991).
L'IVA ammessa in detrazione, da riportare nel presente rigo, è pari a 1/3 (un terzo) dell'imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal **rigo VE41**. Per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo VG71, occorre tenere conto dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70.

Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori

Rigo VG42 deve essere compilato dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro (cinquanta milioni di lire), destinatari del particolare regime disciplinato dall'articolo 74-quater, quinto comma (vedi Appendice alla voce "Attività di intrattenimento e di spettacolo").
Ai fini della determinazione della base imponibile nella misura ridotta prevista dal citato articolo 74-quater, quinto comma, nella colonna 1 del rigo VG42 deve essere indicato l'importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività, già compresi per il loro intero ammontare nella sezione 2 del quadro VE.

Nella colonna 2 del medesimo rigo VG42 deve essere indicata la relativa imposta.
Pertanto, nelle colonne 1 e 2 del presente rigo dovranno essere indicati, rispettivamente, il cinquanta per cento degli importi riportati ai righi VE23 colonna 1 e VE25 colonna 2.
Si precisa che l'importo della colonna 2 del rigo VG42, ai soli fini della definitiva determinazione dell'IVA complessivamente dovuta (quadro VL), deve essere riportato tenendo conto dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70, nel rigo VG71.

SEZIONE 5 – Calcolo dell'IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole (art. 34)

Tale sezione deve essere compilata da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lettera c), dell'art. 34.
Al fine di agevolare la compilazione della presente sezione, i soggetti di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art.34, possono utilizzare il prospetto B riportato in Appendice alla voce "Agricoltura".

ATTENZIONE: i produttori agricoli con volume d'affari compreso tra 2.582,28 e 20.658,28 euro (5 e 40 milioni di lire) compilano il presente modello come tutti gli altri produttori agricoli, con esclusione del quadro VH, in quanto, beneficiando del particolare regime semplificato, sono tenuti alla sola liquidazione annuale dell'imposta in luogo delle liquidazioni e dei versamenti periodici.
L'applicazione del regime speciale agricolo, provvisoriamente prevista anche per i produttori agricoli con volume d'affari annuo superiore a 20.658,28 euro (40 milioni di lire), è stata ulteriormente prorogata per l'anno 2003 per effetto delle modifiche apportate all'art. 11 del D.lgs. n. 313 del 1997 dall'art. 19 comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Rigo VG50 devono essere riportati l'ammontare imponibile e l'imposta relative alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste.
L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VG61**.

Rigo VG51 è riservato alle cooperative agricole e agli altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c), dell'articolo 34.

In tale rigo deve essere indicata la percentuale dei conferimenti dai soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o ad altro organismo associativo, calcolati in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa. Per il calcolo della percentuale può essere utilizzato il prospetto B riportato in Appendice alla voce "Agricoltura".

Righi da VG52 a VG58 sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfettaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Nella prima colonna devono essere riportati nei righi relativi alla percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative o ad altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c), dell'articolo 34 (da sezione 1 del quadro VE) effettuati con applicazione delle percentuali di compensazione, sia le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l'aliquota IVA propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE). Nella seconda colonna deve essere indicata l'imposta determinata applicando le percentuali di compensazione agli imponibili riportati nei corrispondenti campi della prima colonna.

Per le cooperative e gli altri soggetti di cui sopra, gli imponibili possono essere determinati utilizzando i righi da 11 a 17 del prospetto B riportato in Appendice.
Rigo VG59 variazioni ed arrotondamenti d'imposta, relativi alle operazioni di cui ai righi da VG52 a VG58.
Rigo VG60 devono essere indicati i totali dell'imponibile e dell'imposta (somma algebrica dei righi da VG52 a VG59).
Rigo VG61 IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VG50. Le cooperative e gli altri soggetti devono indicare, in tale rigo, le detrazioni:

- per gli acquisti da soci non agevolabili;
- per gli acquisti e le importazioni di prodotti agricoli e ittici;
- per le spese generali;
- per gli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici;

al fine di determinare tale importo può essere utilizzato il prospetto B riportato in Appendice.
Rigo VG62 indicare l'importo detraibile (c.d. IVA teorica) a norma dell'art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima -, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72,

nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate, a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34. La detrazione o il rimborso dell'IVA teorica rappresenta infatti un sistema di recupero dell'IVA assolta a monte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, per i quali non è consentito acquistare senza applicazione d'imposta mediante lettera d'intento, in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.
L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.
Rigo VG63 totale IVA ammessa in detrazione, data dalla **somma dei righi da VG60 a VG62. L'importo del presente rigo, sommato algebricamente a quello indicato nel rigo VG70, deve essere riportato nel rigo VG71.**

SEZIONE 6 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Rigo VG70 totale rettifiche. L'articolo 19-bis2 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi. L'art. 19 prevede che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, qualora la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nell'anno 2003 si rende necessario calcolare l'imposta ammessa in detrazione per entrambi gli anni di riferimento. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel presente rigo.
Al fine di determinare l'importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato in Appendice l'apposito prospetto E (vedi alla voce "Rettifiche della detrazione").

Rigo VG71 il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione che, nel caso in cui non siano state compilate le prime cinque sezioni del quadro VG né il rigo VG70, corrisponde all'ammontare indicato nel rigo VF21.
Si sottolinea che i **contribuenti minimi**, tenuti a compilare il quadro VB, non devono compilare il presente rigo.

4.2.8. – QUADRO VJ – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Il presente quadro, di nuova istituzione, è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (acquisti intracomunitari e art. 17, commi 3 e 5) ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8).
Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26.
Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro **devono essere comprese nel quadro VF**.

Rigo VJ1 indicare gli acquisti di beni, inclusi quelli di oro industriale e argento puro, provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino (art. 71, 2° comma) per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 17, 3° comma. Nel rigo devono essere compresi anche gli acquisti di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8 provenienti dai predetti Stati, divenuti imponibili a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003. L'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino deve essere indicato anche nel rigo **VA35**, **campo 1**.

Rigo VJ2 indicare le operazioni di estrazione di beni dai depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, operate ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato.

Rigo VJ3 indicare gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero per i quali, ai sensi dell'art.17, comma 3, il cessionario o il committente nazionale ha emesso autofattura.

Rigo VJ4 indicare i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ed ai rivenditori di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari (es. giornalai) rispettivamente dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone e dagli esercenti l'attività di gestione di autoparcheggio, ai sensi dell'art. 74, 1° comma, lettera e).

Rigo VJ5 indicare le provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari, ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8.

Rigo VJ6 indicare gli acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Rigo VJ7 indicare gli acquisti effettuati all'interno dello Stato di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5.

Rigo VJ8 indicare gli acquisti di oro da investimento per i quali essendo stata esercitata l'opzione per la tassazione da parte del cedente, l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5.

Rigo VJ9 indicare gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli di oro industriale e argento puro, nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.).
Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne.
Tra gli acquisti intracomunitari devono essere compresi anche quelli di rottami e altri materiali di recupero divenuti imponibili a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 269/2003.

Rigo VJ10 indicare le importazioni di rottami e altri materiali di recupero divenute imponibili a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 269/2003 e per le quali l'imposta non è versata in dogana ma assolta, ai sensi dell'art. 70, comma 6, mediante annotazione del documento doganale nel registro di cui agli artt. 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, nel registro di cui all'art. 25.

Rigo VJ11 indicare le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro per le quali l'imposta non è versata in dogana ma assolta, ai sensi dell'art. 70, comma 5, mediante annotazione del documento doganale nel registro di cui agli artt. 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, nel registro di cui all'art. 25.

Rigo VJ12 indicare il totale dell'IVA sulle operazioni evidenziate nel presente quadro ottenuto sommando gli importi indicati nella colonna 2 dai righi VJ1 a VJ11. Tale ammontare deve essere **riportato nel rigo VL2**.

4.2.9. – QUADRO VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti, **per l'indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite,** comprese le società che hanno aderito alla liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'articolo 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'indicazione dei debiti e/o dei crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d'imposta.
Si precisa che l'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del presente quadro corrisponde all'IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata), al netto degli speciali crediti d'imposta previsti da particolari disposizioni nonché dei crediti ricevuti dalle società di gestione del risparmio, utilizzati in conto versamenti periodici. Nell'ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, (vedi istruzioni al rigo VO2), l'IVA così determinata deve essere maggiorata degli interessi dell'1%. Conseguentemente, il relativo importo coincide, se il versamento è sta-

to regolarmente eseguito per ogni periodo, con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24.
I contribuenti con liquidazioni mensili devono compilare i 12 righi previsti nel quadro VH, corrispondenti ai 12 mesi dell'anno.
I contribuenti, invece, che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 542 del 1999, devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6, VH9 **senza, pertanto, compilare il rigo VH12**, in quanto l'IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. L'eventuale conguaglio risultante in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL32 se a credito oppure nel rigo VL33 se a debito.
I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari, indicano i dati delle proprie liquidazioni periodiche in coincidenza dei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 (con riferimento, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare).
Si ricorda che i contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, possono, in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre, compensare le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile. In ogni caso, nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 deve essere indicato un unico importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi (vedi Appendice alla voce "Contabilità separate").
In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti.

ATTENZIONE: qualora l'importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro(lire 50.000), comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato né il detto importo deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d'imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti che hanno utilizzato crediti speciali d'imposta

Il contribuente che in sede di liquidazione periodica utilizza speciali crediti d'imposta deve indicare, nel campo "debiti" dei righi compresi tra VH1 e VH12, le risultanze delle liquidazioni al netto dei crediti utilizzati. La somma dei crediti d'imposta così utilizzati deve essere compresa nel rigo VL28. Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere riportato nel rigo VL34.
Se il contribuente utilizza crediti d'imposta in compensazione, tramite modello di pagamento F24, nel quadro VH devono esserere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche senza tener conto della compensazione effettuata.

Avvertenze per i soggetti colpiti da eventi eccezionali

Vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali".

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)

Vedi Appendice alla voce "Contabilità separate".

Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti sub paragrafo 3.4.2.

Compilazione del quadro VH da parte degli enti o delle società cessionarie di crediti IVA ceduti da società di gestione del risparmio

Ai fini dell'indicazione dei dati richiesti nel presente quadro i predetti soggetti devono tener conto degli eventuali crediti IVA ricevuti ed utilizzati in sede di liquidazione periodica in diminuzione dei relativi versamenti.

Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5)

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l'IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura (utilizzando gli appositi codici tributo), devono compren-

dere l'imposta relativa a tali operazioni nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile (cfr. circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

Compilazione del quadro VH nelle ipotesi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive

Secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 3.3 il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare un modulo per se stesso e un modulo per il soggetto dante causa. Nel quadro **VH del soggetto avente causa** devono essere indicati i dati relativi alle liquidazioni dallo stesso effettuate nell'intero anno d'imposta comprendendo anche le eventuali operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione. Nel quadro **VH del soggetto dante causa** devono essere indicati i dati relativi alle liquidazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione.
Nelle ipotesi di trasformazioni che non abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa (es.: conferimento di ramo aziendale) quest'ultimo è tenuto a presentare la dichiarazione annuale compilando il quadro VH con esclusivo riferimento alle liquidazioni periodiche relative alle attività non trasferite.

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità presso terzi

Per le modalità di compilazione del quadro VH vedi Appendice alla voce "Contribuenti con contabilità presso terzi".

4.2.10. – QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate di cui all'art. 73 (che devono compilare anche il quadro VH) che hanno partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo e si presenta suddiviso in tre sezioni.

ATTENZIONE: come precisato con risoluzione n. 347/E del 6 novembre 2002, le società non residenti che operano in Italia mediante stabile organizzazione, rappresentante fiscale ovvero che si identificano direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, non possono avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73.

SEZIONE 1 – Dati della controllante

Nel rigo VK1 sia la società controllante che ciascuna società controllata devono indicare:
- **campo1**, la partita IVA della controllante;
- **campo 2,** l'ultimo mese di controllo (esempio 01 per il mese di gennaio, 12 per il mese di dicembre).
  Si rammenta che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione di gruppo ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero 5, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare il numero 3, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).
  Nel particolare caso di incorporazione in corso d'anno della società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione della stessa, sia nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che in quelle delle società controllate, deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (cfr. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986);
- **campo 3**, la denominazione della società controllante.

SEZIONE 2 – Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Tale sezione è finalizzata alla determinazione dell'eccedenza d'imposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, e deve essere sempre compilata, sia

che in sede di dichiarazione annuale venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito.
Rigo VK20. Totale dei crediti trasferiti, costituito dalla somma dei crediti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo VX2 trasferito a conguaglio in sede di dichiarazione annuale, nel caso in cui il controllo sia durato tutto l'anno.
Rigo VK21. Totale dei debiti trasferiti, costituito dalla somma dei debiti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo VX1, nel caso di controllo per tutto l'anno.
Righi VK22 e VK23. Se l'importo del rigo VK20 è maggiore di quello del rigo VK21 la differenza tra VK20 e VK21 deve essere riportata nel rigo VK23; se, invece, VK21 è maggiore di VK20, la differenza tra VK21 e VK20 va riportata nel rigo VK22.
Rigo VK24, eccedenza di credito compensata. In tale rigo va riportato l'ammontare di VK23 che ha trovato effettiva compensazione, in tutto o in parte, con eccedenze di debito di altre società del gruppo. **Tale importo dovrà essere desunto dalla attestazione che l'ente o società controllante è tenuta a rilasciare alla fine dell'anno, ad ogni società del gruppo e deve corrispondere a quello indicato dalla controllante medesima, per ciascuna società, nella colonna 6 del quadro VS. Per l'importo delle eccedenze di credito compensate deve essere prestata la garanzia prevista dall'art. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979.**
Rigo VK25, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante.
Tale rigo va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, un'eccedenza di credito non compensata (cioè, se l'importo del rigo VK23 è superiore all'importo del rigo VK24), trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante.
In tal caso, la società controllata deve possedere ai fini del rimborso i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, che dovranno essere indicati dalla controllante mediante la compilazione della casella "Causale" (colonna 5 del quadro VS) del prospetto riepilogativo IVA 26 PR.
Rigo VK26. Indicare l'importo complessivo degli speciali crediti d'imposta eventualmente utilizzati per tutto l'anno 2003, compreso quello utilizzato in sede di conguaglio annuale, dalla società se appartenente a determinate categorie di contribuenti (vedi in Appendice alla voce "Crediti d'imposta").
Rigo VK27. In tale rigo occorre indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti al gruppo da parte delle società che hanno eseguito liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.
Le predette società con liquidazioni trimestrali ai sensi del succitato art. 7 devono indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti, sia trimestralmente che in sede di dichiarazione annuale.

SEZIONE 3 – Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui la società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno d'imposta.
Pertanto nei **righi da VK30 a VK37** devono indicarsi i dati relativi al solo periodo di controllo, per la descrizione dei quali si rimanda ai corrispondenti righi VL1, VL2, VL4, VL24, VL25, VL28, VL29 e VL31.

Rigo VK38. Nel caso in cui la società controllata sia uscita dal gruppo dopo il versamento dell'acconto, nel rigo deve essere indicata la parte dello stesso che la controllante ha riaccreditato alla controllata.

Sottoscrizione dell'ente o società controllante
In caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno, in luogo della sottoscrizione in calce al frontespizio del modello, l'ente o società controllante dovrà apporre la sottoscrizione in calce al quadro VK, al fine di attestare unicamente i dati relativi al periodo di controllo.

4.2.11 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Il quadro VL è composto di due sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di **contabilità separate** (art. 36), la sezione 2 del presente quadro deve essere compilata, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate (vedi il par. 3.2), soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01. Nell'ipotesi di **dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione**, deve essere compilata, per ciascun soggetto partecipante all'operazione, una sezione 2 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, la stessa sezione 2 deve essere compilata solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.

SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Rigo VL1 ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE41 oppure, per i contribuenti minimi, dal rigo VB4.
Rigo VL2 ammontare dell'IVA relativa a particolari tipologie di operazioni, riportato dal rigo VJ12.
Rigo VL3 IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi VL1 e VL2.
Rigo VL4 IVA detraibile, indicare l'importo di cui al rigo VG71. Il presente rigo non deve essere compilato dai contribuenti minimi di cui al quadro VB.
Rigo VL5 imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo VL3 e il rigo VL4, ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), ricavata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL3.

SEZIONE 2 – Determinazione dell'IVA a debito o a credito

Rigo VL20 indicare l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.
Rigo VL21 indicare l'ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo ai sensi dell'art. 73.
Rigo VL22 indicare il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA 2003 e relativa all'anno 2002) ed utilizzato in compensazione con il Mod. F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2003.
Nello stesso rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate inviata ai sensi dell'art. 54-bis ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.
Rigo VL23 indicare l'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2003, utilizzate in compensazione con il mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, decreto legislativo n. 241 del 1997). Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell'art. 38-bis, secondo comma.
Rigo VL24 indicare l'importo complessivo degli interessi dovuti, dai contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Naturalmente nel rigo devono anche essere compresi gli interessi (dovuti ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), per i versamenti trimestrali effettuati in ritardo a seguito di successive regolarizzazioni. Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel **rigo VL36**.
Rigo VL25 indicare gli interessi dovuti esclusivamente a seguito di ravvedimento relativo a versamenti periodici per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Rigo VL26 indicare il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2002 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, risultante dal rigo VX4 ovvero dal corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che hanno presentato il modello unificato.
Se tale credito è stato variato dall'Agenzia delle entrate a seguito della liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 54-bis, nel rigo occorre indicare:
- il credito riconosciuto con la comunicazione dell'Agenzia delle entrate, se maggiore dell'importo dichiarato;
- se il credito riconosciuto (es. 800) è minore dell'importo dichiarato (es. 1000), occorre indicare tale minore credito (800). Qualora a seguito della comunicazione, il contribuente abbia invece versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (1000).

Per la compilazione del presente rigo da parte di società che in precedenza hanno aderito alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo in qualità di controllanti si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 3.4.3.
Rigo VL27 indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2003 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e circolare n.134/E del 28 maggio 1998).

Rigo VL28 in tale rigo devono essere compresi:
- l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 2003 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto (vedi Appendice alla voce "Crediti d'imposta");
- i crediti utilizzati nell'anno 2003 dall'ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001, già compresi nella sezione 2 del quadro VD.

Rigo VL29 indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2003, effettuati al concessionario ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito oppure tramite ufficio postale. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo da 6001 a 6012 per i versamenti mensili, da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, 6013 e 6035 per gli acconti, nonché i codici da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi.
Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA, la stessa deve comprendere nel presente rigo l'importo dell'acconto versato per suo conto dall'ente o società controllante già indicato nel rigo VK38.

Rigo VL30 indicare l'ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da parte di ciascuna società che effettua la liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73.

Rigo VL31 nel rigo devono essere compresi:
- il totale dei versamenti integrativi d'imposta, relativi all'anno 2003, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni. Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 2003, ma relativi ad anni precedenti;
- nei casi di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo all'anno d'imposta oggetto della dichiarazione in misura superiore a quella spettante, l'importo del versamento effettuato con codice tributo 6099, ad esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002.
- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante – in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate nel corso del 2003 per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini di legge. Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 1 del rigo VA3.

Rigo VL32 totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL5 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL5 a VL25). Il dato che si ricava per differenza dei predetti importi **va riportato nel rigo VL39**.

Rigo VL33 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL5 a VL25) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL5 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo VL34 indicare l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell'IVA a debito (VL33) in sede di dichiarazione annuale. Si ricorda che tali speciali crediti d'imposta possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso).

Rigo VL35 indicare la parte di credito ricevuta a seguito della cessione effettuata dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001 ed utilizzata in diminuzione del debito IVA risultante dalla presente dichiarazione. Detto importo, già compreso nel rigo VD54, non deve essere in ogni caso superiore all'importo risultante dalla seguente formula (VL33 - VL34).

Rigo VL36 indicare l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare (VL33–VL34–VL35) come conguaglio annuale.

Rigo VL37 indicare la parte del credito IVA, emergente dalla presente dichiarazione, ceduta ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001. Detto importo corrisponde a quello indicato nel **rigo VD1**.
Rigo VL38 indicare il totale dell'IVA dovuta che si ricava sottraendo al dato indicato al rigo VL33 i crediti eventualmente utilizzati (VL34 + VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL36). Tale importo deve essere indicato al rigo VX1 ovvero al corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che presentano il modello UNICO, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Rigo VL39 indicare il totale dell'IVA a credito risultante dal rigo VL32.
Le società di gestione del risparmio che abbiano ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001 tutto o parte del credito IVA evidenziato al rigo VL32 devono indicare nel presente rigo il risultato ottenuto dalla differenza tra gli importi di rigo VL32 e rigo VL37.
Tale importo deve essere indicato nel rigo VX2 ovvero al corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che presentano il modello UNICO.

4.2.12 – QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

ATTENZIONE: il quadro VX deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma e in ogni caso unicamente nel modulo n. 01. I soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti nel quadro VX nel quadro RX di UNICO 2004.

Il quadro VX contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito.

Determinazione dell'imposta annuale
Rigo VX1 ***importo da versare*** (o *da trasferire*, da parte delle società controllanti e controllate). Nel rigo deve essere riportato l'importo di cui al rigo VL38. Il presente rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo VX1 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 risultanti per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Rigo VX2 ***importo a credito.*** Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VL39, da ripartire tra i successivi righi VX4 e VX5 (o da trasferire al gruppo da parte delle società di cui all'art. 73). Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo VX2 deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38.

Rigo VX3 *eccedenza di versamento.* Indicare l'importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante dal rigo VX1. Il rigo deve essere altresì compilato nell'ipotesi in cui, a fronte di un'imposta a credito emergente in sede di dichiarazione annuale, sia stato effettuato un versamento d'imposta. In quest'ultimo caso indicare l'intero importo erroneamente versato.
Detta eccedenza deve essere indicata nel presente rigo qualora il conguaglio annuale sia stato versato in unica soluzione ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato versato ratealmente ma tale eccedenza non sia stata in tutto o in parte recuperata con le rate successive.
Il rigo deve essere utilizzato anche quando a seguito di presentazione di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 risulti effettuato un versamento superiore al dovuto.
Nell'ipotesi di compilazione del modello UNICO 2004, l'eccedenza di versamento deve essere riportata nel quadro RX, sezione 1, dove è prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti in sede di dichiarazione annuale.
L'indicazione nel rigo dell'importo versato in eccesso costituisce un credito che i contribuenti interessati potranno:
– computare in detrazione nell'anno successivo al 2003 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;

– chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30.
Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nel corrispondente rigo del quadro RX di UNICO 2004 ovvero nel rigo VX4 in caso di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, dovrà essere compreso nel rigo VR3 del modello VR da presentare al fine della richiesta del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.

Si evidenzia che in caso di presenza sia di un credito IVA nel rigo VX2 sia di un'eccedenza di versamento nel rigo VX3 la somma degli importi indicati nei predetti righi deve essere ripartita tra i righi VX4 e VX5.

Rigo VX4 indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del modello VR al concessionario della riscossione. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo **VR4**, **campo 1.**
Rigo VX5 indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24.

Compilazione del quadro VX da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo compilano esclusivamente il rigo VX1 o il rigo VX2 per indicare il debito o il credito trasferito al gruppo in sede di conguaglio. Si evidenzia che le società uscite dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell'anno, al fine di indicare l'eventuale credito successivamente maturato da chiedere a rimborso o computare in detrazione o in compensazione, devono compilare i righi VX4 e VX5.

Compilazione del quadro VX in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nel corso dell'anno 2003.

Per le modalità di compilazione del quadro VX si rinvia ai chiarimenti forniti nel par. 2.3.

4.2.13 – QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2004 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come già precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l'opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").
Il quadro VO comprende **cinque** sezioni:
– Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA;
– Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
– Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;
– Sezione 4: opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti;
– Sezione 5: opzione agli effetti dell'IRAP.

SEZIONE 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Rettifica detrazione per beni ammortizzabili – Art. 19 bis 2, comma 4

Rigo VO1, la **casella 1** deve essere barrata dal contribuente che a decorrere dal 2003 ha optato per la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, anche se la variazione della percentuale di detrazione non è stata superiore a dieci punti. Tale opzione vincola il contribuente per cinque anni (dieci anni se la rettifica riguarda un bene immobile).

Liquidazioni trimestrali – Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, come sostituito dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 435 del 2001

Rigo VO2, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 2002 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 309.874,10 euro (600 milioni di lire) ovvero non superiore a 516.456,90 euro (1 miliardo di lire) se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività, e che hanno effettuato nel 2003 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile. Si ricorda che nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell'opzione, il limite di 516.456,90 euro.
L'opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti.
Il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

Agricoltura – Art. 34, commi 6 e 11

Rigo VO3
Rinuncia al regime di esonero o al regime semplificato. La **casella 1** deve essere barrata dai **produttori agricoli esonerati** di cui al comma 6,primo e secondo periodo dell'art. 34, cioè con volume d'affari non superiore a 2.582,28 euro (5 milioni di lire) o a 7.746,85 euro (15 milioni di lire), che hanno rinunciato dal 2003 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali (vedi Appendice alla voce "Agricoltura"). La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
La medesima casella deve essere altresì barrata dai **produttori agricoli in regime semplificato** (comma 6, terzo periodo, art.34 - volume d'affari superiore a 2.582,28/7.746,85 euro (5/15 milioni di lire) e fino a 20.658,28 euro (40 milioni di lire) che hanno rinunciato a tale regime semplificato dal 2003.
La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un anno.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che dal 2003 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero o al regime semplificato.

Applicazione dell'imposta nei modi ordinari. La **casella 3** deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l'imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d'imposta 2003.
Detta opzione è consentita anche ai **produttori agricoli esonerati** i quali, se vogliono applicare l'imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella 1 (rinuncia al regime di esonero).
L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un quinquennio. Qualora però siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili dal soggetto che ha esercitato l'opzione, l'opzione stessa rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2, comma 4. (Cfr. circolare n. 328/E del 1997).
La **casella 4** deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2003, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Agricoltura").

Esercizio di più attività – Art. 36, 3° comma

Rigo VO4, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che a decorrere dal 2003, esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per il suddetto anno per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, 3° comma.
L'opzione esercitata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2003, la revoca dell'opzione.

Dispensa per le operazioni esenti – Art. 36-bis, 3° comma

Rigo VO5, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2003, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all'art. 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso art.10, e cioè per:
– le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro anche non collocato, oppure scambiato su conti metallo, nonché le operazioni previste dall'art. 81,

comma 1, lettere c - quater) e c - quinquies) del TUIR se riferite all'oro da investimento e le intermediazioni relative alle precedenti operazioni (art. 10, n. 11);
– le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto 17 maggio 2002;
– le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10, n. 19).

Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2003, la revoca dell'opzione.

Editoria – Art. 74, 1° comma

Rigo VO6, la **casella 1** deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver optato dal 2003, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.
Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per tre anni.
Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno.
La **casella 2** deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver revocato a partire dal 2003 l'opzione per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute con riferimento a ciascuna testata o titolo.
A seguito dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 56 del 1998, è stata ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con l'applicazione della detrazione a titolo di forfettizzazione della resa per i beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali che, integrando il contenuto dei libri, giornali e periodici, siano ad essi funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva presentata dall'editore prima della commercializzazione.
Per approfondimenti sul regime IVA dell'editoria vedi:
Circolare n. 328/E del 24/12/1997;
Circolare n. 209/E del 27/8/1998;
Art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 56 del 1998;
Art. 6, comma 7, lettera a), della legge n. 133 del 1999;
Art. 52, comma 75, della legge n. 448 del 2001.

Attività di intrattenimento – Richiesta di applicazione del regime ordinario – Art. 74, 6° comma

Rigo VO7, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti le **attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti** ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, di cui al sesto comma dell'art. 74, che comunicano di aver optato dall'anno 2003 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica prevista dall'art. 19-bis2.
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

Acquisti intracomunitari – Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993

Rigo VO8, l'opzione riguarda i soggetti indicati nell'articolo 38, comma quinto, lettera c), del D.L. n. 331 del 1993 e precisamente:
– contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
– produttori agricoli fruenti del regime speciale di cui all'art. 34;
– enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta.

La **casella 1** deve essere barrata dai detti soggetti che comunicano di aver optato, a decorrere dal 2003, per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

Si ricorda che la predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nel 2002, non ha superato 8.263,31 euro (16 milioni di lire).
L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, e sempreché ne permangano i presupposti.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza.

Cessioni di beni usati – Art. 36, D.L. n. 41 del 1995

Rigo VO9, contiene le caselle da barrare per manifestare le opzioni previste, nell'ambito del regime speciale per le cessioni di beni usati ed oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, dall'art. 36, comma 2 e comma 6 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, e le corrispondenti revoche.
La **casella 1** deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l'opzione, a decorrere dal 2003, per l'applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine, anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.
La **casella 3** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.
La **casella 2** deve essere barrata se il contribuente ha optato, dal 2003, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.
Anche tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.
La **casella 4** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione di cui alla casella 2.

Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. – Art. 41, primo comma, lettera b), D.L. n. 331 del 1993

Rigo VO10, i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, i quali hanno effettuato nell'anno precedente cessioni in altro Stato membro per un importo non superiore a 79.534,36 euro (154 milioni di lire), ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato, esercitano l'opzione, a partire dal 2003, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente.
Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal codice ISO previsto dal D.M. 21 ottobre 1992.
L'art. 20, secondo comma, del D.M. 24 dicembre 1993, che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.
Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2003 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.
Le caselle indicate al **rigo VO11** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2003 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.

Contribuenti con contabilità presso terzi – Art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100 del 1998

Rigo VO12, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art.1, comma 3, del D.P.R. n. 100 del 23 marzo 1998.
Tale opzione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, i quali possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente(vedi circolare n. 29 del 10 giugno 1991).
Per le particolari modalità di calcolo ai fini delle liquidazioni periodiche IVA e per la compilazione del quadro VH in tali ipotesi vedi voce di Appendice "Contribuenti con contabilità presso terzi".
Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare e resta valida fino a revoca.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

Applicazione dell'IVA alle cessioni di oro da investimento – Art. 10, n. 11

Rigo VO13, *il presente rigo è riservato ai soggetti che producono o commercializzano oro da investimento ovvero trasformano oro in oro da investimento e che comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA sulle cessioni di oro da investimento in luogo dell'esenzione.* I soggetti che producono, trasformano o commercializzano oro da investimento possono esercitare l'opzione in relazione alle singole operazioni, ovviamente senza vincolo triennale, barrando la **casella 1** del presente rigo. Gli stessi soggetti, possono optare, per tutte le operazioni relative al commercio di oro da investimento barrando la **casella 2**. Quest'ultima opzione vincola il contribuente per almeno un triennio ed è valida fino a revoca, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 10 novembre 1997, n. 442.
Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione relativamente alla singola operazione può essere effettuata dall'intermediario, barrando la **casella 3** (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Applicazione del regime ordinario dell'IVA per spettacoli viaggianti e contribuenti minori – Art. 74-quater, comma 5

Rigo VO14, la casella deve essere barrata dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonchè da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro (cinquanta milioni di lire) che comunicano di aver optato dall'anno 2003 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata.
Si ricorda che il regime agevolativo cessa di avere applicazione a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di 25.822,84 euro (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

SEZIONE 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori – Art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973

Rigo VO20, la **casella 1** deve essere barrata dalle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto che svolgono attività commerciale, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, che avendo conseguito nell'anno 2002 ricavi per un ammontare non superiore a 309.874,10 euro (600 milioni di lire), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 516.456,89 euro (un miliardo di lire) per le imprese aventi per oggetto altre attività, hanno esercitato per il 2003 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.
L'opzione, trattandosi di un regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca.
La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata.

Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni – Art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695 del 1996

Rigo VO21, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 49 T.U.I.R.) che hanno esercitato l'opzione per il 2003 per il regime di contabilità ordinaria .
L'opzione, trattandosi di regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

Richiesta di applicazione delle disposizioni agevolative della "dual income tax" – Art. 5, D.Lgs. n. 466 del 1997

Rigo VO22, la **casella 1** deve essere barrata dalle persone fisiche esercenti attività commerciale, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento e società di fatto che svolgono attività commerciale, non sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, che hanno optato per il 2003 per il regime di contabilità ordinaria e che hanno scelto per lo stesso anno di fruire delle disposizioni agevolative della **Dual Income Tax**.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la barratura della casella 1 comporta l'obbligo irrevocabile della tenuta della contabilità ordinaria sino all'estinzione del soggetto (confronta circolare n. 76/E del 6 marzo 1998).

SEZIONE 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

Applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398 del 1991

Rigo VO30, la **casella 1** deve essere barrata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro di cui all'art. 90, commi 17 e 18, della legge n. 289 del 2002, nonchè dalle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco, alle quali è stata estesa dall'art. 9 bis della legge n. 66/1992 l'applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991, che intendono comunicare l'opzione effettuata, a decorrere dall'anno 2003, per la determinazione forfettaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 398.
L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un quinquennio.
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura – Art. 78, comma 8, legge n. 413 del 1991

Rigo VO31, la **casella 1** deve essere barrata esclusivamente dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, le quali comunicano di aver applicato, nel 2003, la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331 del 1993.
Per le menzionate associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato ottavo comma dell'articolo 78 ha previsto, in particolare, che l'IVA venga determinata in modo forfettario riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria dell'IVA afferente gli acquisti e le importazioni. In tal caso, deve essere compilato il **rigo VG41**, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.
Le suddette associazioni possono, però, determinare l'IVA ed il reddito nei modi ordinari ed in tale ipotesi devono barrare la casella 1 per comunicare tale scelta. L'opzione in parola ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.
La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

Agriturismo – Art. 5, legge n. 413 del 1991

Rigo VO32, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che hanno optato a partire dall'anno 2003 per la detrazione dell'IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano pertanto di non essersi avvalsi, per il 2003, della determinazione forfettaria dell'imposta prevista dall'art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

Contribuenti minimi - Art. 3, commi da 171 a 176 della legge n. 662 del 1996

Rigo VO33, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti rientranti nel regime di determinazione forfettaria dell'imposta, a norma dell'art. 3, comma 171, della legge n. 662 del 1996, per comunicare di aver scelto, per il 2003, la determinazione dell'IVA nei modi ordinari. Inoltre, se il contribuente ha altresì adottato, per il medesimo anno 2003, anche il regime di contabilità ordinaria deve comunicare tale opzione barrando la casella 1 in corrispondenza del rigo **VO20 o VO21** (vedi Appendice alla voce "Contribuenti minimi").
L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un triennio.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

SEZIONE 4 – Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti

Applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari – Art. 4 D.P.R. n. 544 del 1999

Rigo VO40, la casella deve essere barrata dai soggetti che comunicano di aver determinato dal 2003 la base imponibile nei modi ordinari.

SEZIONE 5 – Opzione agli effetti dell'IRAP

Determinazione della base imponibile IRAP da parte dei soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni)

Rigo VO50, la casella deve essere barrata dai soggetti pubblici di cui all'art. 3, comma1, lettera e-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni che hanno optato ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 per la determinazione della base imponibile ai fini dell'IRAP con i criteri previsti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo (cfr. circolare n. 148/E del 26/07/2000 e circolare n. 234/E del 20/12/2000).

4.3 Modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA

Il modello VR/2004 deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

Per la compilazione del modello e per le ipotesi che ne legittimano la richiesta si rinvia alle relative istruzioni.

4.4 Società controllante - Prospetto riepilogativo del gruppo - Mod. IVA 26PR/2004 - Liquidazione dell'IVA del gruppo

I **quadri VS**, **VV**, **VW**, **VY** e **VZ** che costituiscono il prospetto **IVA 26PR/2004**, facenti parte della dichiarazione annuale IVA, sono riservati alle società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 e D.M. 13 dicembre 1979).

ATTENZIONE: si ribadisce che un esemplare del suddetto prospetto sottoscritto in originale deve comunque essere presentato, in allegato al modello IVA 26LP/2004, dalla controllante al concessionario della riscossione territorialmente competente (sia che contenga o meno richiesta di rimborso) con allegate sia le garanzie prestate dalle singole società, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate dalla controllante per l'eccedenza di credito di gruppo compensata, ai sensi dell'art. 6, del D.M. 13 dicembre 1979.
Si precisa che le garanzie prestate dalle singole società controllate, ancorché presentate dalla società controllante, devono essere intestate all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in relazione a ciascuna società controllata.

4.4.1 – QUADRO VS – Sezione 1 – Distinta delle società del gruppo

ATTENZIONE: come precisato con risoluzione n. 347/E del 6 novembre 2002, le società non residenti che operano in Italia mediante stabile organizzazione, rappresentante fiscale ovvero identificate direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, non possono avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73.

La sezione contiene 45 righi per l'indicazione di tutti i soggetti partecipanti (compresa la controllante) alla compensazione dell'IVA per il 2003, per i quali deve essere indicato:
– **colonna 1**, partita IVA;
– **colonna 2**, il codice corrispondente alle seguenti situazioni soggettive:
  "1" società che già al 31 dicembre 2002 partecipava ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo;
  "2" società che già al 31 dicembre 2002 aderiva ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e che nel corso dell'anno 2003 ha effettuato in qualità di avente causa operazioni straordinarie con soggetti esterni al gruppo (esempio incorporazione da parte di società controllata di una società esterna al gruppo IVA);
  "3" società che al 31 dicembre 2002 non partecipava ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo;
  "4" società che al 31 dicembre 2002 non partecipava alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e che nel corso dell'anno 2003 ha effettuato in qualità di avente causa operazioni straordinarie con soggetti esterni al gruppo;
– **colonna 3**, l'ultimo mese in cui la controllante e le controllate hanno partecipato alla liquidazione di gruppo (12 per l'intero anno);
– **colonna 4**, l'importo della quota di rimborso, indicata al rigo VY4 del prospetto IVA 26/PR imputabile ad ogni società del gruppo che dovrà trovare corrispondenza con l'importo indicato al rigo VK25 (eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante) della dichiarazione di ogni singola società partecipante alla liquidazione di gruppo;
– **colonna 5**, la causale del rimborso (vedi in Appendice alla voce "Società controllanti e controllate – causale di rimborso");

– **colonna 6**, l'eccedenza di credito compensata, che dovrà trovare corrispondenza con l'importo indicato al rigo VK24 (eccedenza di credito compensata) della dichiarazione di ogni singola società partecipante alla liquidazione di gruppo.

Nel caso in cui non fossero sufficienti i 45 righi per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, deve essere adoperato un altro quadro VS indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via.

La compilazione di più quadri VS del modello non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.

SEZIONE 2 – Dati riepilogativi

In questa sezione indicare:
– **rigo VS50**, il campo 1 contiene l'importo totale chiesto a rimborso per i soggetti in possesso dei requisiti di legge e il campo 2 il numero di tali soggetti;
– **rigo VS51**, nel campo 1 si deve indicare il numero complessivo dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo, compresa la controllante; nel campo 2 si deve indicare il numero dei soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di eventi eccezionali (vedi Appendice "Soggetti colpiti da eventi eccezionali");
– **rigo VS52**, in cui deve essere indicato il numero di soggetti, che, avendo compensato la propria eccedenza di credito nella liquidazione di gruppo, sono tenuti alla presentazione delle garanzie.

Nel caso in cui il numero dei soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo superi 45, i righi VS50, VS51 e VS52 vanno compilati solo sul modulo n. 01.

SEZIONE 3 – Garanzie della controllante

Nel **rigo VS60** devono essere indicate le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente (2002) ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 e, non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell'anno 2003 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno. Si fa presente, come precisato con risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2003.

Per l'ammontare indicato al rigo VS60 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979. Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al rigo VK24 della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d'imposta.

4.4.2 – QUADRO VV– LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO

In tale quadro devono essere riportati i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche effettuate dall'ente o società controllante per l'intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall'articolo 4 del D.M. 13 dicembre 1979, tenuto dalla capogruppo.

Per le modalità di compilazione del quadro VV, si rimanda al paragrafo 4.2.9 concernente il quadro VH.

4.4.3 – QUADRO VW– LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

Il quadro VW costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo.

SEZIONE 1 – Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Nel **rigo VW1** deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi VL1 della dichiarazione della controllante e delle società controllate, limitatamente al periodo di controllo.

Nel **rigo VW2** deve essere indicata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi VL2 delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo.

Nel **rigo VW3** deve essere indicato il totale dell'IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati ai righi VW1 e VW2.

Nel **rigo VW4** indicare la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi VL4 delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo.

Nel **rigo VW5** va riportata l'imposta dovuta, da indicare nella colonna 1, ovvero l'imposta a credito, da indicare nella colonna 2.
Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VW3 e VW4, qualora l'importo di rigo VW3 risulti superiore a quello di rigo VW4, ovvero un'IVA a credito, data dalla differenza tra il rigo VW4 e il rigo VW3.

SEZIONE 2 – Calcolo dell'IVA a debito o a credito

ATTENZIONE: nei righi VW20, VW22, VW23, VW24, VW25, VW26, VW27, VW28 e VW31 vanno ricompresi anche gli importi risultanti dai corrispondenti righi dei quadri VL delle dichiarazioni presentate dalle singole società che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo.

Nel **rigo VW20** va indicato l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla controllante per l'intero gruppo. Detto ammontare va aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo VL20 dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 2003 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.
In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che essi debbono sussistere nei confronti delle società che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso.
Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali regolarmente richiesti dalla controllante deve essere indicato anche se questi non sono stati ancora eseguiti.
Inoltre, nello stesso rigo VW20 deve essere compresa anche la quota dell'importo dell'acconto eventualmente versato dalla controllante per le società controllate, uscite dal gruppo dopo il termine finale per il versamento dell'acconto (vedi anche rigo VK38).
Nel **rigo VW22** indicare la parte del credito compresa nel rigo VW26 della dichiarazione relativa al 2002 che è stata compensata mediante modello F24 con altri tributi.
Nel **rigo VW23** indicare l'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2003, utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, D.Lgs. 241/97). Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell'art. 38-bis, secondo comma.
Nel **rigo VW24** deve essere indicata la somma degli interessi dovuti, trasferiti dalle società controllate, relativi alle prime tre liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la circolare ministeriale n. 37 del 30 aprile 1993). Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel **rigo VW36.**
Nel **rigo VW25** devono essere indicati gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento relativi a versamenti periodici per l'anno 2003 ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.472 del 1997.
Nel **rigo VW26** deve essere indicato l'ammontare del credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso, risultante al rigo VY4 del prospetto riepilogativo IVA 26PR/2003 relativo all'anno 2002, presentato dalla controllante per l'intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nel rigo VX4 delle singole dichiarazioni delle società non partecipanti alla liquidazione di gruppo relative al 2002 o del rigo RX2, colonna 4, per le società che l'anno precedente non partecipavano alla liquidazione di gruppo e che hanno presentato il modello unificato.
Nel **rigo VW27** deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2003 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Nello stesso rigo devono essere compresi anche i crediti di quelle società del gruppo che abbiano compilato il rigo VL27 delle proprie dichiarazioni annuali.
Nel **rigo VW28** va indicata la somma dei particolari crediti d'imposta utilizzati dalle singole società per le liquidazioni periodiche e per l'acconto, risultanti dai righi VL28 delle società del gruppo.
Nel **rigo VW29** va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativi al 2003, effettuati al concessionario ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito oppure tramite ufficio postale. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei

modelli di pagamento F24 per i quali siano stati utilizzati i codici tributo relativi ai versamenti periodici, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi.
Nel **rigo VW31** va riportato il totale dei versamenti integrativi relativi al periodo d'imposta 2003 effettuati dalle società del gruppo (con esclusione delle somme pagate per sanzioni) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. Si ricorda che in tale rigo non devono essere riportati i versamenti integrativi d'imposta effettuati nell'anno 2003, ma relativi ad anni precedenti.
Nei casi di utilizzo in compensazione di credito IVA in misura superiore a quella spettante, deve essere compreso anche l'importo del versamento effettuato con codice tributo 6099, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002.
In tale rigo deve essere compresa anche la somma degli importi del rigo VL31 delle dichiarazioni di tutte le società aderenti alla liquidazione di gruppo.
Nel **rigo VW32** va riportato il totale dell'IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW5 colonna 2 e da VW26 a VW31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW5 colonna 1 e da VW20 a VW25). Il relativo dato, **da riportare al rigo VY2**, si ricava per differenza dei predetti importi utilizzando la seguente formula:

[(VW5 colonna 2 +VW26 +VW27 + VW28 + VW29 + VW31) – (VW5 colonna 1 + VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25)]

Nel **rigo VW33** va riportato l'ammontare dell'IVA a debito da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW5 colonna 2 e da VW26 a VW31) risulti inferiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW5 colonna 1 e da VW20 a VW25). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi utilizzando la seguente formula:

[(VW5 colonna 1 + VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25) – (VW5 colonna 2 + VW26 + VW27 + VW28 + VW29 + VW31)]

Nel **rigo VW34** va indicato il totale dei crediti d'imposta utilizzati dalle società aderenti al gruppo in sede di dichiarazione annuale.
Nel **rigo VW36** va indicato il totale degli interessi trasferiti, dalle società con liquidazioni trimestrali aderenti al gruppo, in sede di dichiarazione annuale.
Nel **rigo VW38** deve essere indicato il totale dell'IVA dovuta che si ricava sottraendo al dato indicato al rigo VW33 il credito eventualmente utilizzato (VW34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VW36). Tale importo deve essere **riportato al rigo VY1** qualora risulti superiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

4.4.4 – QUADRO VY – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

In tale quadro va indicata l'IVA da versare o il credito d'imposta relativo al gruppo.

Rigo VY1 importo da versare. Indicare l'importo evidenziato al rigo VW38. Il presente rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Rigo VY2 importo a credito. Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VW32, da ripartire tra i successivi righi VY4 e VY5.
Rigo VY3 eccedenza di versamento. Indicare l'importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante dal rigo VY1. Il rigo deve essere altresì compilato nell'ipotesi in cui, a fronte di un'imposta a credito emergente in sede di compilazione del prospetto 26PR/2004, sia stato effettuato un versamento d'imposta. In quest'ultimo caso indicare l'intero importo erroneamente versato.
Detta eccedenza deve essere indicata nel presente rigo qualora il conguaglio annuale sia stato versato in unica soluzione ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato versato ratealmente ma tale eccedenza non sia stata in tutto o in parte recuperata con le rate successive.
Si evidenzia che in caso di presenza sia di un credito IVA nel rigo VY2 sia di un'eccedenza di versamento nel rigo VY3 la somma degli importi indicati nei predetti righi deve essere ripartita tra i righi VY4 e VY5.

Rigo VY4, indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo VS50, campo 1.
Si ricorda che il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante qualora sussistano in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall'art. 30 (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).
Al fine di tenere presenti le ipotesi in cui la società controllante non possa usufruire, totalmente o parzialmente, della procedura di rimborso tramite il concessionario, nel campo 2 deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale la stessa intende utilizzare tale procedura.
Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2004 nel modello F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 516.456,90 (un miliardo di lire, art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Rigo VY5, indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare con altri tributi.

4.4.5 – QUADRO VZ – ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'articolo 30, comma 4, che può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (2001 e 2002), una eccedenza di credito di gruppo computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l'anno d'imposta 2003, una eccedenza di credito di gruppo (al rigo VY2 del presente prospetto riepilogativo). In presenza delle suddette condizioni, il rimborso può essere richiesto dalla controllante per il minore degli importi relativi alle predette eccedenze detraibili, da indicare nei **righi VZ1** e **VZ2** (per ulteriori chiarimenti si consultino le istruzioni annesse al Modello VR/2004).

4.4.6 – SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

La firma, da parte dell'ente o società controllante,va apposta nell'apposito spazio in forma leggibile.

5. SANZIONI

5.1
Sanzioni amministrative

Le sanzioni sottoindicate sono previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d'imposta	Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di euro 258 (lire 500.000) (articolo 5, comma 1)
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d'imposta	Sanzione da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) (articolo 5, comma 3)
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni	Sanzione da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) (articolo 5, comma 3)
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (es. imposta indebitamente detratta, imposta relativa a specifiche operazioni imponibili non dichiarate e precedentemente non documentate e/o non registrate, ecc).	Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta e/o della differenza del credito (articolo 5, comma 4)
Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione	Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante (articolo 5, comma 5)
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli	Sanzione da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4.000.000) (articolo 8, comma 1)
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'IVA in acconto, dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'IVA a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale	Sanzione del 30% dell'importo non versato (articolo 13, comma 1)

5.2 Sanzioni penali

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Dichiarazione fraudolenta: – indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare pari o superiore a lire 300 milioni (pari a Euro154.937,07) – indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a lire 300 milioni (pari a Euro 154.937,07)	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 2, comma 1) Reclusione da 6 mesi a 2 anni (articolo 2, comma 3)
Dichiarazione fraudolenta: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a lire150 milioni (pari a Euro 77.468,53); b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a 3 miliardi (pari a Euro 1.549.370,70)	Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 3)
Dichiarazione infedele: indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente a) l'imposta evasa è superiore a 200 milioni (pari a Euro 103.291,38); b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a 4 miliardi (pari a Euro 2.065.827,60)	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 4)
Dichiarazione omessa: quando l'imposta evasa è superiore a lire 150 milioni (pari a Euro 77.468,53). Agli effetti penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto	Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 5)

5.3 Pene accessorie

La condanna per taluno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comporta altresì l'applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo.

APPENDICE

TABELLA DI RACCORDO CON IL MODELLO DI DICHIARAZIONE PRECEDENTE

DICHIARAZIONE IVA/2003	DICHIARAZIONE IVA/2004
RIGO VA4	RIGO VJ1 acquisti di beni provenienti da San Marino e Città del vaticano RIGO VJ2 estrazione di beni da depositi IVA RIGO VJ3 acquisti da soggetti non residenti RIGO VJ4 operazioni di cui all'art. 74, 1° comma, lett. e) RIGO VJ5 provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari
RIGO VA5	RIGO VJ9 acquisti intracomunitari di beni e servizi
RIGO VA6	RIGO VJ7 acquisti interni di oro industriale e argento puro RIGO VJ8 acquisti di oro da investimento imponibile a seguito di opzione RIGO VJ9 acquisti intracomunitari di oro industriale e argento puro RIGO VJ11 importazioni di oro industriale e argento puro
RIGO VA7	SOPPRESSO
RIGO VA8	RIGO VG35 campo 3
RIGO VA11	SOPPRESSO
RIGO VA44	RIGO VA34 cessioni con operatori sammarinesi
RIGO VA45	RIGO VA35 acquisti da operatori sammarinesi
RIGO VA46	RIGO VA44 operazioni nei confronti di condominii
RIGO VG35	Campo 1 cessioni di oro da investimento esenti effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lett.d) Campo 2 operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 Campo 3 operazioni esenti di cui al numero 27-quinquies dell'art. 10 Campo 4 beni ammortizzabili e passaggi interni esenti Campo 5 operazioni non soggette di cui all'art. 7 Campo 6 operazioni di cui all'art. 74, 1° comma Campo 7 percentuale di detrazione
NUOVA ISTITUZIONE	Rigo VG62 IVA teorica art. 34, comma 9
NUOVA ISTITUZIONE	QUADRO VJ determinazione dell'IVA relativa a particolari tipologie di operazioni
RIGHI VK31 e VK32	RIGO VK31 IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da quadro VJ)
RIGHI VK33 e VK34	RIGO VK32 IVA ammessa in detrazione
RIGHI DA VK35 A VK40	RIGHI da VK33 a VK38
RIGHI VL2 e VL3	RIGO VL2 IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da quadro VJ)
RIGO VL4	RIGO VL3 IVA a debito
RIGO VL5	RIGO VL4 IVA detraibile
RIGO VL6	RIGO VG62 IVA teorica art. 34, comma 9
RIGO VL7 SOPPRESSO	
RIGO VL8 SOPPRESSO	
	RIGO VL5 imposta dovuta o a credito
NUOVA ISTITUZIONE	RIGO VL38 Totale IVA dovuta (VL33-VL34-VL35+VL36)
NUOVA ISTITUZIONE	RIGO VL39 Totale IVA a credito (VL32-VL37)
RIGO VX1 campo 2	RIGO VX3 eccedenza di versamento
RIGO VX3	RIGO VX4 importo a rimborso
RIGO VX4	RIGO VX5 importo da computare in detrazione
RIGO VO7 casella 2 SOPPRESSA	
RIGO VW2 e VW3	RIGO VW2 IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da quadro VJ)
RIGO VW4	RIGO VW3 IVA a debito
RIGO VW5	RIGO VW4 IVA detraibile
RIGO VW6 SOPPRESSO	
RIGO VW7 SOPPRESSO	
RIGO VW8 SOPPRESSO	
	RIGO VW5 imposta dovuta o a credito
RIGO VY1 campo 2	RIGO VY3 eccedenza di versamento
RIGO VY3	RIGO VY4
RIGO VY4	RIGO VY5

■ ACCONTO IVA *(Rigo VL29)*

Per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d'imposta a titolo d'acconto da comprendere nel rigo VL29, si ricorda che il versamento dell'acconto IVA va effettuato annualmente entro il 27 dicembre (29 dicembre per l'anno 2003 atteso che il giorno 27 cade di sabato). L'obbligo del versamento dell'acconto IVA è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5 quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994 n. 55 e dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 e, da ultimo, ulteriormente modificato con D.L. 13 dicembre 1995 n. 526, convertito dalla legge 10 febbraio 1996 n. 53 (cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993).

■ AGENZIE DI VIAGGIO *(Quadro VG - Sezione1)*

SEZIONE 1 - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

L'articolo 74-ter reca la disciplina fiscale dell'attività svolta dalle agenzie di viaggio e turismo, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un'unica operazione.
Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
Sono parimenti soggette al regime speciale con il metodo detrattivo base da base le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell'art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s'intendono le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore.
Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter.
Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'IVA fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta".
In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore.
Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n.328/E ed al regolamento applicativo approvato con D.M. 30 luglio 1999 n. 340, (pubblicato nella G.U. n. 231 del 1° ottobre 1999).
Per la determinazione dei dati da indicare nel Quadro VG - Sezione 1 - è stato predisposto il seguente Prospetto A, che deve essere compilato preliminarmente.

PROSPETTO A
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE [illegible]

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella UE		
2	Interamente fuori UE		
3	Misti		
4	**TOTALE** (somma dei righi 1, 2 e 3)		
5	**Ripartire i costi misti:** per la parte UE		
6	per la parte fuori UE		
	Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE		
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100		
8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
12	Credito di costo dell'anno precedente (2003) (rigo VG3 della dichiarazione 2003) da riportare al r[illegible]		
13	**Base imponibile lorda** [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] da riportare al rigo VG2 ovvero		
14	**Credito di costo** [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9] da riportare al rigo VG3		
15	**Base imponibile netta**		

70

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:

– Nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della Unione Europea (UE);
– nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della UE;
– nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
– nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
– nei **righi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e per la parte fuori UE;
– nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];
– nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
– nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
– nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato sommando l'importo dei righi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.
  Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel modello VR - Sez. 2 - Casella 3);
– nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
– nel **rigo 12** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA/2003 relativa all'anno 2002.
– nei **righi 13 e 14** che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 20%, risultante dall'applicazione della seguente formula:

  [rigo 9 – (rigo 11 + rigo 12)]

  Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;
– nel **rigo 15** indicare la base imponibile netta al 20%, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico:

$$\frac{(\text{rigo } 13 \times 100)}{120}$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\text{rigo } 13 - \frac{(16{,}65 \times \text{rigo } 13)}{100}$$

Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG
Il dato di cui al rigo 12 del prospetto A deve essere riportato al rigo VG1. L'importo risultante al rigo 13 deve essere riportato al rigo VG2, in alternativa con il dato del rigo 14 che va riportato al rigo VG3.

Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione
Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:
a) se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13):
   – l'importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo **VE22**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
   La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13 , deve essere riportata al rigo **VE32**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.
   Il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo **VF12**, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati;
b) nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo **VE32**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate, mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al **rigo VF12**, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati.

■ AGRICOLTURA

1. Concetto di produttore agricolo

Si considerano produttori agricoli ai sensi dell'art. 34, secondo comma:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile (come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci,

di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; ***(a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale).***

2. Regime speciale IVA per i produttori agricoli

L'applicazione del regime speciale agricolo, prevista provvisoriamente anche per i produttori agricoli con volume d'affari annuo superiore a euro 20.658,28 (40 milioni di lire), è stata ulteriormente prorogata per l'anno 2003 per effetto delle modifiche apportate all'art. 11 del D.Lgs. n. 313/97 dall'art. 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al DPR n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti da soggetti di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo dello stesso articolo 34.

3. Agricoltori esonerati

Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale i produttori agricoli che nel 2002 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 2.582,28 (5 milioni lire), elevato a euro 7.746,85 (15 milioni di lire), per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 (circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 e circolare n. 154 del 19 giugno 1998, paragrafo 2).

4. Modalità di compilazione della dichiarazione

Con il prospetto sotto riportato si forniscono, in relazione alle diverse tipologie di produttori agricoli, chiarimenti in merito alla compilazione dei quadri della dichiarazione.

Produttore Agricolo Vol. Aff. ≤ 5 milioni (2.582,28 euro) o ≤ 15 milioni (7.746,85 euro) cessioni agricole ≥ 2/3 Vol. Aff.	**ESONERATO DALLA COMPILAZION**				
Produttore Agricolo esonerato che ha superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse da quelle agricole	**VE Sez. 1** Operazioni agricole con percentuali di compensazione	**VE Sez. 2** Operazioni diverse con aliquote proprie	**VF** Acquisti registrati	**VH** NO	**VG Sez. 5** **VG50** (da VE sez. 2) p operazioni diverse **VG61** detrazione spet operazioni indicate **da VG52** (da VE58) e **VG62** detrazione IVA t
Produttore Agricolo Vol. Aff. > 5 milioni (2.582,28 euro) o > 15 milioni (7.746,85 euro) (regime speciale semplificato e regime speciale ordinario)	**VE Sez. 1** Conferimenti cooperative percentuali compensazione	**VE Sez. 2** Cessioni di prodotti agricoli ad aliquote proprie. Operazioni diverse ad aliquote proprie	**VF** Acquisti registrati	**VH** **NO** speciale semplificato **SI** speciale ordinario	**VG Sez. 5** **VG50** (da VE sez. 2) p operazioni diverse **VG61** detrazione spet operazioni indicate **VG52/VG58** VE sez. 1 e sez. 2 (per percent compensazione o **VG62** detrazione IVA t
Cooperative e altri soggetti di cui alle lett. b) e c) art. 34	**VE Sez. 1** Conferimenti consorzi percentuali compensazione	**VE Sez. 2** Cessioni di prodotti agricoli ad aliquote proprie. Operazioni diverse ad aliquote proprie	**VF** Acquisti registrati	**VH** SI	**Vedi compilaz prospetto B**

5. Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione *(Quadro VG* - Sezione 5*)*

Si forniscono chiarimenti per le imprese agricole obbligate a compilare la sezione 5 del Quadro VG.
Il rigo **VG50** è riservato alle imprese agricole miste, cioè a quelle imprese che hanno effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art. 34, a fronte delle quali si detrae l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. Si fa presente che per la corretta individuazione delle suddette operazioni diverse occorre fare riferimento all'ampliamento del concetto di attività agricole connesse, introdotto dal nuovo testo dell'art. 2135 del codice civile. Infatti, a seguito della nuova formulazione del suddetto articolo operata dall'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, è stata ridefinita la nozione di imprenditore agricolo, ricomprendendo per connessione tra le attività agricole, soggette al regime speciale IVA previsto dall'art. 34, tutte le attività esercitate dall'imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione a condizione che abbiano per oggetto "prevalentemente" prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento di animali.
In tutti i casi in cui viene pertanto soddisfatto il requisito della "prevalenza" dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi non trova applicazione la disciplina della cosiddetta "impresa mista" prevista dal comma 5 dell'art. 34.
Resta invece esclusa dall'applicazione del regime speciale IVA previsto dall'art. 34 l'attività di mera commercializzazione di prodotti acquistati da terzi effettuata dallo stesso imprenditore agricolo, essendo priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, del bosco e di allevamento. Per ulteriori approfondimenti conseguenti ai riflessi sull'applicazione del regime speciale IVA della nuova disciplina civilistica prevista per le imprese agricole, cfr. circolare n. 44 del 14 maggio 2002.
Nel rigo VG50 deve essere riportato l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE) effettuate dalle imprese agricole miste. L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VG61**. Per il calcolo dell'imposta detraibile nei limiti previsti dal quinto comma dell'art. 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 paragrafo 6.4.
Nel rigo **VG51** deve essere indicata la percentuale dei conferimenti da soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o altro organismo associativo, calcolata in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa.
Si ricorda, come precisato nella circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6.7, che tale calcolo si rende necessario per rideterminare in via consuntiva e definitiva l'esatta detrazione forfettizzata spettante alla cooperativa con l'applicazione delle percentuali di compensazione sulle vendite di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno.
Ciò in quanto i pro-rata di detrazione relativi alle tre fasce di acquisti indicati nel comma 2, lett. c), dell'art. 34, calcolati in sede di liquidazioni periodiche dalla cooperativa ai fini della determinazione dell'IVA detraibile nel periodo, possono variare nel corso dell'anno in relazione al periodo in cui si considerano effettuati, ai fini fiscali, i conferimenti da parte dei soci, per cui si rende necessario ricalcolare i prorata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare, in sede di dichiarazione annuale (cfr. circ. n. 154 del 19/6/98, par. 7).
Si rammenta che il regime speciale IVA agricolo è applicabile anche alle cooperative, consorzi ed altri organismi associativi, nei limiti in cui tali soggetti cedano prodotti agricoli e ittici per conto di soci, associati o partecipanti "agevolabili". A tal fine devono intendersi agevolabili solo quei soci cui si renda potenzialmente applicabile il regime speciale di detrazione ai sensi dell'art. 34, in quanto conferiscano beni provenienti dalla propria produzione, ancorché abbiano optato per l'anno di riferimento per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
I conferimenti di prodotti agricoli e ittici da parte di soggetti "non produttori" degli stessi debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli da terzi.

Il seguente **prospetto B** è stato predisposto per agevolare la compilazione della sez. 5 del quadro VG da parte delle cooperative agricole e degli altri soggetti di cui alla lett. c), del comma 2 dell'art. 34. La presenza tra i soci di produttori agricoli agevolabili e altri tipologie di soggetti influenza l'applicazione del regime di detrazione. Pertanto occorre determinare prioritariamente la percentuale di conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili.

Calcolo della percentuale dei conferimenti di soci agevolabili

Rigo 1, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci agevolabili.
Rigo 2, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci non agevolabili.
Rigo 3, indicare il totale degli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi.
Rigo 4, calcolo della percentuale dei conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili rispetto al totale dei conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da terzi. Tale percentuale deve essere applicata alle operazioni imponibili effettuate dagli organismi associativi per determinare l'imposta detraibile forfettariamente.

Il valore della predetta percentuale è ottenuto dalla seguente formula:

[rigo 1 : (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) x 100]

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali, ad esempio la percentuale 3,501 si arrotonda a 4 mentre 3,500 si arrotonda a 3.

PROSPETTO B
COOPERATIVE AGRICOLE ED ALTRI [illegible]

Calcolo della percentuale dei conferimenti da soci agevo				
1	Imponibile conferimenti soci agevolabili			
2	Imponibile conferimenti soci non agevolabili			
3	Imponibile acquisti e importazioni di altri prodotti agricoli ed itti			
4	Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili da riportare a rigo **VG51** [rigo 1 : (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) x 100] arrotondata all'unità			%
Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle de				
		Perc.	Imponibile complessivo	Im
11	Ripartizioni delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE, e quota imputabile ai soci agevolabili (da riportare ai righi da VG52 a VG58)	2		
12		4		
13		7		
14		7,5		
15		8,5		
16		9		
17		12,5		
Detrazioni analitiche				
20	Imposta relativa ai conferimenti da soci non agevolabili			
21	Imposta sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e it			
22	Imposta relativa agli acquisti e importazioni destinati ad oper			
23	Imposta relativa ad altri acquisti e importazioni			
24	Percentuale di detrazione relativa ad altri acquisti e importa (100 - rigo 4)			%
25	Imposta detraibile relativa ad altri acquisti e importazioni (rigo 23 x rigo 24 : 100)			
26	Totale IVA detraibile analiticamente da riportare al rigo **VG61** (rigo 20 + rigo 21 + rigo 22+ rigo 25)			

Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfettarie

Nei **righi** da **11** a **17** deve essere riportato nella prima colonna l'ammontare complessivo delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici comprese nelle sezioni 1 e 2 del quadro VE effettuate dall'organismo associativo, ripartito fra le varie percentuali di compensazione potenzialmente applicabili ai vari prodotti.
Nella seconda colonna deve essere riportato l'imponibile riferibile ai soci agevolabili ottenuto applicando agli importi della prima colonna la percentuale del rigo 4 ; tali importi devono essere riportati nel quadro VG in corrispondenza dei righi da **VG52** a **VG58** a seconda della percentuale di compensazione applicata.

Detrazioni analitiche

Il riquadro è stato predisposto per la determinazione dell'imposta detraibile analiticamente.
Rigo 20, imposta assolta sui conferimenti effettuati da soci che non possono applicare il regime speciale agricolo.
Rigo 21, imposta relativa agli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da soggetti non associati né partecipanti.
Rigo 22, imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione dei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni diverse.
Rigo 23, imposta relativa ai restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività (es. spese generali).
Rigo 24, percentuale di detrazione relativa all'imposta di cui al rigo 23, determinata mediante il seguente rapporto:

(rigo 2 + rigo 3) : (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3)

Tale percentuale corrisponde al complemento a 100 della percentuale di cui al rigo 4.
Rigo 25, imposta detraibile sugli altri acquisti e importazioni, determinata applicando la percentuale di cui al rigo 24 all'imposta indicata nel rigo 23;

Rigo 26, ammontare complessivo dell'IVA detraibile analiticamente, risultante dalla somma degli importi indicati ai righi 20, 21, 22 e 25. Tale importo deve essere riportato al rigo **VG61**.

■ AGRITURISMO *(Quadro VG - Sezione 4)*

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 nonché all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Per tali soggetti l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfettaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo.
Tale sistema di determinazione forfettaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitali.
Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliano determinare forfettariamente l'imposta dovuta, di comunicare l'apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, valida anche agli effetti della imposte sui redditi (vedi rigo VO32).
I contribuenti che hanno optato per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per almeno un triennio, non devono ovviamente compilare il rigo VG40.
Si sottolinea che i produttori agricoli, che esercitano sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli. In caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività.

■ ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, nel dare attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, che prevedeva l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività, ha distinto le attività di intrattenimento elencate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 60/1999, soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed all'IVA secondo gli speciali criteri dettati dall'articolo 74, sesto comma, dalle attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, soggette unicamente all'IVA secondo i criteri ordinari e destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 74-quater.
Per i chiarimenti in merito alla riforma della disciplina fiscale applicabile alle attività di intrattenimento e di spettacolo occorre fare riferimento alle circolari n. 165/E del 7 settembre 2000 e n. 247/E del 29 dicembre 1999, alla risoluzione n. 371/E del 26 novembre 2002, circolare n. 1 del 15 gennaio 2003.

1. Attività di intrattenimento

Il particolare regime IVA che si rende applicabile alle attività di intrattenimento, disciplinato dall'articolo 74, sesto comma, può essere così sintetizzato nei suoi aspetti principali:
- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- obbligo di adozione della contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
- versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24). In particolare dovranno essere indicati i codici tributo 6728 relativo all'imposta sugli intrattenimenti e 6729 relativo all'IVA forfettaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DPR n. 544/1999 i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al DPR n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui al sesto comma dell'art. 74 del DPR n. 633/1972 sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa. Tali soggetti certificano, invece, mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l'ingresso o l'occupazione del posto e quindi per partecipare all'intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti.
L'articolo 74, sesto comma esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell'esercizio di attività di intrattenimento.
Ne consegue, pertanto, l'attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

– la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
– la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall'articolo 19;
– l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II, di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale, nonché della comunicazione annuale dati IVA.

La disciplina del regime forfettario IVA dettata dall'articolo 74, sesto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l'opzione esercitata nell'anno 2003 devono barrare la casella 1 del rigo VO7.
L'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio.
La comunicazione dell'eventuale revoca relativa alle medesime attività in precedenza assoggettate all'imposta sugli spettacoli, deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.

2. Attività di spettacolo

Le attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 sono assoggettate esclusivamente all'imposta sul valore aggiunto secondo i principi generali che disciplinano tale tributo.
L'articolo 74-quater, prevede, in deroga alle regole generali in materia di IVA, specifiche disposizioni per le attività spettacolistiche che riguardano:
– individuazione del momento impositivo nell'inizio dell'esecuzione della manifestazione, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento;
– certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio del titolo di accesso emesso attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate.

Inoltre, il quinto comma dell'articolo 74-quater introduce un particolare regime agevolativo, riservato ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché agli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro (cinquanta milioni di lire), secondo il quale la base imponibile è determinata nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti.
Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 8 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti indicati dal quinto comma dell'articolo 74-quater, che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro (cinquanta milioni di lire):
– esonero dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi;
– esonero dall'obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell'imposta;
– numerazione e conservazione delle fatture ricevute;
– possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
– versamento annuale dell'imposta;
– presentazione della comunicazione annuale dati IVA;
– presentazione della dichiarazione annuale.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, sussiste l'obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.
Ai soggetti destinatari del particolare regime disciplinato dal citato quinto comma dell'articolo 74-quater, è riservato nel modello di dichiarazione il rigo VG42 al fine di indicare la riduzione della base imponibile (cinquanta per cento dei corrispettivi riscossi) prevista dal citato articolo 74-quater, quinto comma.
Pertanto, i contribuenti che effettuano spettacoli viaggianti e gli esercenti le altre attività elencate dalla tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 con volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro (cinquanta milioni di lire), devono indicare nella colonna 1 del rigo VG42 l'importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività già evidenziati, per il loro intero ammontare e distinti per aliquota d'imposta applicata, nella sezione 2 del quadro VE.
Nella colonna 2 del rigo VG42 dovrà essere indicata la relativa imposta.
Il regime agevolativo dettato dall'articolo 74-quater, quinto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Sulla base delle disposizioni recate dal citato D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442, l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l'opzione relativa all'anno 2003 devono barrare la casella 1 del rigo VO14.
Si ricorda che l'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro (cinquanta milioni di lire) di volume d'affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall'anno solare successivo. Si precisa che per la determinazione del volume d'affari occorre, come chiarito con circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, fare riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare di riferimento con riguardo esclusivo alle attività elencate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 20 del D.Lgs. n. 60/1999, ha riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche, in luogo degli abbuoni previsti dalla disciplina previgente, un credito d'imposta che può essere detratto in sede di liquidazione e versamento dell'IVA o compensato ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il decreto 22 settembre 2000, n. 310, pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2000, n. 254, definisce le condizioni ed i criteri per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta in esame.

3. Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha apportato importanti novità in materia di attività sportiva dilettantistica. Chiarimenti in proposito sono stati forniti dalla circolare 22 aprile 2003, n. 21.
In particolare la nuova normativa prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:
- associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361.
- società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro.

Le società sportive dilettantistiche sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c) dell'art. 90 "secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro".
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione e ragione sociale la finalità sportiva dilettantistica. Lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro e assicurare il rispetto degli altri principi indicati dall'art.18 della legge n. 289 del 2002 e delle norme regolamentari alle quali lo stesso comma 18 fa rinvio.
L'art. 90 della legge n. 289/2002 ha operato, inoltre, numerosi interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico.
In particolare sono state estese alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro le agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, il particolare regime IVA disciplinato dall'art. 74, sesto comma del DPR n. 633 del 1972 applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 si estende, a partire dal 1° gennaio 2003, anche alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione.
L'articolo 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti ha confermato l'applicabilità da parte dei predetti soggetti delle disposizioni dettate dall'articolo 74, sesto comma, in relazione a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Pertanto, nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell'articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell'esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti.
Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 9, comma 3, del citato D.P.R. n. 544/1999, prevede:
- versamento trimestrale dell'IVA mediante il modello di pagamento unificato (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento. Si precisa che non sono dovuti gli interessi dell'1%;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture d'acquisto;
- possibilità di certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti, in alternativa ai titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (D.P.R. n. 69 del 13 marzo 2002);
- annotazione, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato D.P.R. n. 544/1999, l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, deve essere comunicata osservando le disposizioni dettate, in materia di opzioni e revoche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, per comunicare l'opzione effettuata nell'anno 2003, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30.
L'opzione è vincolante per almeno un quinquennio. Tuttavia, la perdita in corso d'anno dei requisiti necessari per l'accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l'applicazione dell'IVA secondo i criteri generali dettati dal D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 250.000 euro a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, dall'art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Pertanto i soggetti che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2003 proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono avvaler-

si a partire da tale anno del regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del1991 e successive modificazioni.
La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30.
È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 (o per propria scelta o perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge stessa) e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfettario previsto dall'art. 74, 6° comma.

■ BENI USATI – D.L. n. 41/1995 – *(Quadro VG - Sezione 2)*

I contribuenti che hanno effettuato cessioni rientranti nel regime speciale dei beni usati, per la determinazione dei dati richiesti nella sezione 2 del Quadro VG possono compilare preliminarmente il Prospetto C sotto riportato ovvero il Prospetto D nel caso di agenzie di vendita all'asta che agiscano in nome proprio e per conto di privati sulla base di contratti di commissione.

AVVERTENZA: si fa presente che per effetto di quanto disposto dall'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i soggetti passivi di imposta ai quali sia stata addebitata in sede di acquisto dei veicoli l'IVA commisurata al 10% o al 50% della base imponibile, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge citata, applicano, al momento della successiva rivendita, il regime IVA del margine previsto per i rivenditori di beni usati.

ATTENZIONE: le cessioni di beni effettuate con l'applicazione del regime speciale del margine devono essere comprese nel quadro VE, ripartite tra le operazioni imponibili e non imponibili, secondo le modalità di seguito indicate. I costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, sostenuti dai soggetti (comprese le agenzie di vendita all'asta) che applicano il metodo analitico e da quelli che applicano il metodo globale, vanno indicati al rigo VF12 della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati annotati nei registri previsti dall'art. 38 del D.L. n. 41/1995, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Invece, le spese generali, non essendo riferibili alle operazioni rientranti nel regime speciale, danno luogo, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 177/E del 22 giugno 1995, alla detrazione della relativa imposta secondo le regole generali. Pertanto, queste ultime andranno indicate nei righi da VF1 a VF9.

PROSPETTO C
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELL

PARTE 1 Metodo analitico del margine							
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.						
2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili						
3	Margini relativi ad operazioni [illegible] rigo VE3						
4	Differenza dei corrispettivi, da [illegible] VE32 [rig						
PARTE 2 Metodo globale del margine							
10	Corrispettivi, [illegible]do dell'IVA, suddivisi per [illegible]ota	**4**	1	**10**	2	**20**	3
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili						
12	Ammontare degli acquisti e [illegible]						
13	Margine negativo dell'anno pre[illegible]						
14	Margine complessivo lordo [(somma [illegible]rti di rigo 10)-(r						
15	ovvero Margine negativo da riportare [illegible] rigo						
16	Margini lordi (*) per aliquote	**4**	1	**10**	2	**20**	3
17	Margini relativi ad operazioni [illegible] VE30						
18	Differenza dei corrispettivi, da [illegible] (rigo 11-(rigo 14						
PARTE 3 Metodo forfettario del margine							
20	Corrispettivi, [illegible]do dell'IVA suddivisi per [illegible]ota	**4**	1	**10**	2	**20**	3
21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili						
22	Margini lordi ([illegible]r aliquote	**4**	1	**10**	2	**20**	3
23	Margini relativi ad operazioni [illegible] VE30						
24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20 [illegible] degli impo						

(*) I margini, al netto dell'IVA, [illegible] suddivisi fra le rispet

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine.

Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, commi 7 e 8 non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

Parte 1 – Metodo analitico del margine (art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995)

La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41/1995.
I dati da indicare sono i seguenti :
– nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita) ;
– nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.
Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota. Il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo **VG21**. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
– nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41/1995, deve essere compreso nel rigo **VE30**;
– nel **rigo 4** occorre comprendere:
  • i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
  • la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).
Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi righi 2 e 3 e deve essere compreso nel rigo **VE32**.

Parte 2 – Metodo globale del margine (art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995)

I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato D.L. 41/1995.
Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 41/1995, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi. I dati da indicare sono i seguenti:
– nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
– nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del plafond;
– nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41/1995;
– nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al rigo **VG22** della dichiarazione IVA/2003 relativa all'anno 2002;
– nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei righi 12 e 13; il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo **VG21**. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel **quadro VE**, suddivisi tra le rispettive aliquote;
– nel **rigo 15** (alternativo rispetto al precedente rigo 14), indicare l'importo del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai righi 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10. Il dato deve essere riportato nel rigo **VG22** (vedasi la circolare n. 144/E del 9 giugno 1998);
– nel **rigo 16** indicare i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate.
A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella circolare n. 177/E, par. 4.3.2, del 22 giugno 1995). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100).
– nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale;

– nel **rigo 18** indicare:
- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17).

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 10 e 11) e la somma dei righi 14 e 17.
I contribuenti che applicando il regime del margine con il metodo globale, hanno realizzato nelle prime liquidazioni periodiche un margine lordo positivo evidenziando, pertanto, una maggiore IVA dovuta, mentre nelle ultime liquidazioni hanno evidenziato, invece, un margine negativo, devono comunque far riferimento, al fine di determinare la base imponibile lorda, o in alternativa il margine negativo, alle risultanze contabili relative a tutto l'anno 2003.
Anche le risultanze finali dei registri devono quindi tener conto che il margine negativo utilizzabile nell'anno 2004 è quello calcolato su base annua e risultante al rigo VG22 della dichiarazione IVA per il 2003.

Riporto dei dati nel quadro VE della dichiarazione
Ai fini della corretta determinazione del volume d'affari, i dati relativi al margine della presente parte 2 del prospetto, devono essere ripartiti nel quadro VE secondo i seguenti criteri:
– l'importo di cui al **rigo 16** deve essere riportato nella **sezione 2 del quadro VE** in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;
– l'importo di cui al **rigo 17** deve essere compreso nel rigo **VE30**;
– l'importo di cui al **rigo 18** deve essere riportato nel rigo **VE32**.

Parte 3 – Metodo forfettario del margine (art. 36, comma 5, del D.L. n. 41/1995)

I dati da indicare sono i seguenti :
– nel **rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
– nel **rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del plafond;
– nel **rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel rigo **VG21**. Tali margini devono essere riportati nella **sezione 2 del quadro VE** in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;
– nel **rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Tale importo deve essere compreso nel rigo **VE30**.

Per la determinazione dei margini da indicare nei righi 22 e 23 può essere utilizzata l'apposita tabella

– nel **rigo 24** indicare:
- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 20) sia alle operazioni non imponibili (rigo 21).

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 20 e 21) e la somma dei righi 22 e 23.
L'importo risultante al **rigo 24** deve essere compreso nel rigo **VE32** tra le altre operazioni non imponibili.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI
DA INDICARE NEI RIGHI 22 E 23 DEL PROSPE

METODO FORFETTARIO DEL MARGINE				
		COL. 1 - PERCENTUALE 25%		COL. 2 - P[illegible]
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond			
X2	Corrispettivi al 4%			
X3	Corrispettivi al 10%			
X4	Corrispettivi al 20 %			
X5	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) + 50% [illegible] (X1 col. 3)],			
X6	Margine lordo dei corrispettivi [illegible] (riportare al rig[illegible]			
X7	Margine lordo dei corrispettivi [illegible] (riportare al ri[illegible]			
X8	Margine lordo dei corrispettivi [illegible] (riportare al ri[illegible]			

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO D (AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA)

Il prospetto è riservato alle case d'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati sulla base di un contratto di commissione ai sensi dell'art. 40-bis del D.L. n. 41/1995. I dati da indicare in dichiara-

zione devono essere esposti con le stesse modalità e con i medesimi criteri previsti per le cessioni di beni usati alle quali si applica il metodo analitico del margine.

PROSPETTO D
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELL

1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari	
2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti	
3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 – rigo 2)	
4	Margini lordi relativi ad opera[illegible]	
5	Margini lordi relativi ad opera[illegible]	
6	Differenza dei corrispettivi da [illegible]	VE32 [rigo

I dati da indicare sono i seguenti:

– nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dagli acquirenti aggiudicatari al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime;
– nel **rigo 2** indicare l'ammontare complessivo degli importi che gli esercenti l'agenzia di vendita all'asta hanno corrisposto ai committenti;
– nel **rigo 3** indicare l'ammontare complessivo dei margini lordi risultante dalla differenza tra il rigo 1 e il rigo 2;
– nel **rigo 4** indicare l'ammontare complessivo dei margini lordi relativi alle operazioni imponibili. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nella **sez. 2 del quadro VE**, secondo l'aliquota applicata;
– nel **rigo 5** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis, 71 e 72 che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato deve essere compreso nel rigo **VE30**;
– nel **rigo 6** comprendere:
  • i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
  • la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 4) sia alle operazioni non imponibili (rigo 5).
  Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e la somma dei righi 4 e 5 e deve essere compreso nel rigo **VE32**.

AVVERTENZA: la somma dei righi 2, 14 e 22 del Prospetto C (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei righi 3, 17 e 23 dello stesso Prospetto (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond) nonché dei righi 4 e 5 del prospetto D deve essere riportata al rigo VG21 (margine complessivo lordo).

■ COESISTENZA DI PIÙ REGIMI SPECIALI *(Quadro VA - Sezione 2)*

I soggetti che nel 2003 hanno esercitato un'attività rientrante in un particolare metodo di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, per il quale è prevista la compilazione di una delle sezioni del quadro VG, e che hanno contestualmente effettuato alcune tipologie di operazioni esenti successivamente descritte e/o cessioni occasionali di beni usati, possono predisporre un unico modulo segnalando l'effettuazione di tali operazioni nella sez. 2 del quadro VA ed utilizzando il quadro VG per la sola indicazione del regime speciale adottato.

Operazioni esenti

In caso di effettuazione di operazioni esenti meramente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, deve essere barrata la casella del rigo **VA20** e il relativo ammontare deve essere indicato nel rigo **VE33**; gli acquisti inerenti tali operazioni devono essere compresi nel rigo **VF16** e non deve essere pertanto compilata la sezione 3 del quadro VG.

Cessioni occasionali di beni usati

In caso di effettuazione di cessioni occasionali di beni usati deve essere barrata la casella del rigo **VA21**. Per la determinazione del margine occorre procedere alla compilazione del prospetto C riportato in Appendice alla voce "Beni usati". Per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda all'Appendice alla voce citata. Per quanto riguarda invece gli acquisti relativi a dette cessioni occasionali, questi vanno compresi nel rigo **VF12**.

■ CONTABILITÀ SEPARATE *(Quadro VH)*

Come già precisato in premessa (ai paragrafi 1.2 e 3.2) si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel quadro VH vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.
In coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma) le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili. Pertanto, nei corrispondenti righi del quadro VH (VH3, VH6, VH9 e VH12) deve essere indicato un unico importo risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi. Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile e indicando nel rigo VH3 l'importo del credito residuo ovvero del minor debito. Analoga indicazione cumulativa deve essere effettuata nel caso in cui non si intenda effettuare la compensazione tra le risultanze delle liquidazioni mensili e quelle trimestrali in coincidenza del terzo mese di ogni trimestre.
Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi alle liquidazioni, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Per i soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, si fornisce il seguente prospetto al fine di illustrare le modalità del riporto del credito IVA da un periodo di liquidazione all'altro:

1) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di gennaio: da riportare in detrazione nella liquidazione del mese di febbraio;

2) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di febbraio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di marzo;

3) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di marzo: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 1° trimestre;

4) credito risultante dalla liquidazione relativa al 1° trimestre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di aprile;

5) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di aprile: da riportare da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di maggio;

6) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di maggio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di giugno;

7) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di giugno: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 2° trimestre;

8) credito risultante dalla liquidazione relativa al 2° trimestre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa mese di luglio;

9) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di luglio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di agosto;

10) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di agosto: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di settembre;

11) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di settembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 3° trimestre;

12) credito risultante dalla liquidazione relativa al 3° trimestre da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di ottobre;

13) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di ottobre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di novembre;

14) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di novembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre;

15) credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 4° trimestre.

Si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato per le singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.
Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

Inoltre si ricorda che possono avvalersi della separazione delle attività, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, così come modificato con Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1998, i soggetti che effettuano locazioni sia esenti che imponibili (ad esempio, locazioni di beni strumentali).

■ CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI - DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI

I contribuenti di cui all'**art. 22**, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:

aliquota	2%	percentuale	1,95%
aliquota	4%	percentuale	3,85%
aliquota	8,50%	percentuale	7,85%
aliquota	9%	percentuale	8,25%
aliquota	10%	percentuale	9,10%
aliquota	20%	percentuale	16,65%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5 , 109, 110 e 120, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.
Si fa presente che per le aliquote 7, 7,5 e 12,5 la determinazione dell'imponibile deve essere effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati, rispettivamente per 107, 107,5 e 112,5 e moltiplicando il quoziente per 100, con l'arrotondamento sopra descritto.
Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati all'unità di euro.
L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati all'unità di euro.

Esempi:

1) Applicazione delle percentuali di scorporo

Totale dei corrispettivi al 20%	€	1.000,00
16,65% dei corrispettivi	»	166,50
Imponibile	»	833,50
Imponibile arrotondato	»	834,00
IVA (20% di 834,00)	»	166,80
Imposta arrotondata	»	167,00

2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 20%	€	1.000,00
Imponibile = $\frac{1.000,00 \times 100}{120}$ =	»	833,33
Imponibile arrotondato	»	833,00
IVA (20% di 833,00)	»	166,60
Imposta arrotondata	»	167,00

■ CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

Ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità possono esercitare l'opzione prevista dallo stesso art. 1, comma 3, per effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga esercitata da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo sia divenuto mensile per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art. 7 del D.P.R. 542 del 1999, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato fin dall'inizio dell'anno, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno.
In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.
Ai fini di una corretta effettuazione delle liquidazioni periodiche e conseguente esposizione nel quadro VH si fornisce il seguente prospetto:

Anno 2003	Codice Tributo versamento	Scadenza versamento	Base di riferimento
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2002 in caso di inizio attività gennaio 2003
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2003
VH3	6003	16 aprile	febbraio 2003
VH4	6004	16 maggio	marzo 2003
VH5	6005	16 giugno	aprile 2003
VH6	6006	16 luglio	maggio 2003
VH7	6007	16 agosto	giugno 2003
VH8	6008	16 settembre	luglio 2003
VH9	6009	16 ottobre	agosto 2003
VH10	6010	16 novembre	settembre 2003
VH11	6011	16 dicembre	ottobre 2003
VH12	6012	16 gennaio	novembre 2003
Anno 2004	**Codice Tributo versamento**	**Scadenza versamento**	**Base di riferimento**
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2003
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2004

■ CONTRIBUENTI MINIMI *(Quadro VB)*

Regime forfettario (art 3, commi da 171 a 176, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art 3, commi da 171 a 176, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto per i c.d. contribuenti "minimi".

Sono definiti contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2003 le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2002 sussistevano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 10.329,14 euro (20 milioni di lire). Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all'anno d'imposta, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni di cui all'ultimo comma dell'art. 36.

Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi percepiti non rilevanti ai fini dell'IVA (art. 2, comma 3, art.7, art. 74, comma 1).

Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate a regimi speciali;

b) beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro (20 milioni di lire). Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;

c) assenza di cessioni all'esportazione;

d) compensi corrisposti a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2002 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro (20 milioni di lire).

Sono escluse dal regime forfettario le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730 nonché all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

I contribuenti minimi che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari devono determinare forfettariamente l'IVA dovuta in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali:
– imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
– imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
– esercenti arti e professioni: 84 per cento.
Per approfondimenti vedere le circolari n. 10 del 17 gennaio 1997 e n. 75 del 13 marzo 1997.

■ CREDITI D'IMPOSTA *(Righi VL28 e VL34)*

Si riporta, di seguito, un elenco di operatori che possono usufruire dei particolari crediti d'imposta:
- Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215 e D.M. 5 dicembre 1996, n. 706);
- Investimenti innovativi (articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Esercenti autovetture pubbliche da piazza (Taxi) (art. 20, D.L. n. 331/1993 e art. 1 D.M. 29 marzo 1994);
- Incentivi per la rottamazione (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, D.L. 25 settembre 1997, n. 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403, e art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Incentivi al commercio (art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Spese di ricerca (art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Nuove assunzioni da parte delle piccole e medie imprese (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, regolamento n. 311 del 3 agosto 1998, decreto direttoriale 27 agosto 1998, circolare ministeriale n.219/E del 18 settembre 1998), (art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, circolare ministeriale n. 161/E del 25 agosto 2000);
- Acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL o istallazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL (D.L n. 324/97 e D.M. 17 luglio 1998 n. 256);
- Acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77);
- Esercenti sale cinematografiche (art.20, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, decreto 22 settembre 2000, n. 310, Circ. n. 165/E del 7 settembre 2000). Vedi appendice alla voce "Attività di intrattenimento e spettacolo";
- Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decreto 22 luglio 1998, n. 275 e decreto 18 maggio 2000);
- Imprese produttrici di prodotti editoriali (art. 8, legge 7 marzo 2001, n. 62 e regolamento adottato con DPCM 6 giugno 2002, n. 143).

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.
Il contribuente che in sede di liquidazione periodica utilizza speciali crediti d'imposta deve indicare, nel campo "debiti" dei righi compresi tra VH1 e VH12, le risultanze delle liquidazioni al netto dei crediti utilizzati. La somma dei crediti d'imposta così utilizzati deve essere compresa nel rigo VL28. Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere riportato nel rigo VL34.
Se il contribuente utilizza crediti d'imposta in compensazione, tramite modello di pagamento F24, non deve riportare alcun dato in dichiarazione.

■ DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI (QUADRO VE)

Il **quadro VE** deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili.
Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta, compreso l'imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita.
Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sez. 2 del quadro VE (righi da VE20 a VE22) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA a debito, e successivamente detratte nella sez. 3 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo come precisato a proposito dei righi VE38 e VE39.

■ ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI *(Righi VE30 e VE32)*

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da inserire nei righi VE30 e VE32 della dichiarazione IVA.

Nel rigo **VE30** si deve indicare l'ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n.28. In particolare devono essere indicati:

a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche:
   - le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
   - le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993);
   - i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma), effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
   - i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
   - i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9;
   - i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono plafond e che concorrono a formare l'importo del rigo VG21.

b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese:
   - l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
   - l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
   - l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del D.L. 331/1993);
   - i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34;
   - i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993 rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri (prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a condizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili);
   - i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale.

Altre operazioni non imponibili

Nel rigo **VE32**, per quanto concerne le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond devono essere indicate in particolare:
- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di cui all'art. 38-quater, primo comma *(per ulteriori chiarimenti vedi istruzioni alla sezione 2 del quadro VE)*;
- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'art. 50-bis, comma quattro, lett. c) e d) del D.L. n. 331/1993;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993);
- i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma quattro, lett. i) del D.L. n. 331/1993).

Sono da comprendere altresì in tale rigo:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 legge 26-2-1987, n. 49);
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Unione europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74-ter (D.M. 30 marzo 1999 n. 340);
- la differenza dei corrispettivi, che non costituisce margine relativi ad operazioni rientranti nel particolare regime previsto dal D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc.).

■ OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI *(Quadro VA - Sezione 3)*

Si forniscono chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da indicare nella sezione 3 del Quadro **VA**.

Vanno compresi nel rigo **VA30**, relativo alle operazioni intracomunitarie non imponibili:
colonna 1:
– le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese:
  - la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);
  - la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in un altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);
– le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n.633 effettuate dai produttori agricoli rientranti nel particolare regime di cui all'art. 34 dello stesso decreto;
– le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f), del D.L. n.331/1993);
colonna 2:
– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili).

Nel rigo **VA31**, relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, (rottami ed altri materiali di recupero);
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990;
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993.
Nel rigo **VA32**, devono inoltre essere compresi:
– l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli art. 68 lett. a) e 70, comma 2;
– l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell' Unione europea ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA;
– l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

AVVERTENZA: si pone in evidenza che non sono da comprendere nei righi VA30 e VA31, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc.), effettuati con altri operatori della UE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.

■ OPERAZIONI RELATIVE ALL'ORO E ALL'ARGENTO

1. Generalità

La legge n. 7 del 17 gennaio 2000, prevede un trattamento fiscale diverso a seconda che si commercializzi oro da investimento o oro diverso da quello da investimento (cosiddetto oro industriale) nonché in relazione ai soggetti che intervengono nella transazione.
Si evidenzia inoltre che le operazioni relative all'argento, aventi determinate caratteristiche, seguono lo stesso trattamento fiscale previsto per le operazioni relative all'oro diverso da quello da investimento (si rinvia al successivo paragrafo 8).

2. Oro da investimento

2.a. Definizione

L'art. 10, primo comma, n. 11, così come modificato dall'art. 3 della predetta legge n. 7/2000, definisce oro da investimento:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

2.b. Esenzione

Il predetto art. 10, primo comma, n. 11 prevede l'esenzione dall'imposta per le cessioni di oro da investimento, anche sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, se riferite all'oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni.
Si ricorda che il citato art. 81, comma 1 del T.U.I.R. prevede:
– **lett. c-quater** "i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti";
– **lett. c-quinquies** "le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".
In particolare, rientrano nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
– cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo;
– *"swaps"*, contratti *future* e *forward*, operazione di pronti contro termine, nonché altri strumenti finanziari che comportano il trasferimento del relativo diritto di proprietà o di credito sull'oro da investimento;
– intermediazioni, comprensive delle prestazioni di mandato e di mediazione, relative alle precedenti operazioni.
Le operazioni in questione, in quanto esenti, vanno evidenziate dai soggetti cedenti nel quadro VE al rigo **VE33** e dai cessionari nel quadro VF al rigo **VF13**, comprendendovi oltre agli acquisti interni anche quelli intracomunitari e le importazioni.
Inoltre le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento vanno anche ricomprese rispettivamente nei righi **VA30**, **VA31** e **VA32**.

2.c. Opzione per la tassazione

I soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA anche solo per singole cessioni. ***Tale facoltà , limitatamente alle singole cessioni, è stata estesa anche a coloro che commerciano oro da investimento, in forza dell'art. 42 della legge 21 novembre 2000, n. 342***. Nel caso di esercizio dell'opzione l'applicazione dell'imposta è a carico del cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, il quale dovrà adottare il meccanismo del c.d. reverse-charge (vedi par. 4b).
L'opzione pertanto, sia se riferita a singole operazioni che alla globalità delle stesse, può essere esercitata solo in relazione a cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.
Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga facoltà è concessa anche agli intermediari.
Si ricorda che i soggetti interessati devono dare comunicazione dell'opzione nell'anno successivo, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, e cioè nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, mediante la barratura della corrispondente casella nel rigo **VO13** (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").
L'opzione ha effetto per almeno tre anni, fino a revoca, qualora sia riferita alla generalità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 del predetto D.P.R. n. 442/97.
Ai fini della compilazione della dichiarazione, le operazioni sull'oro da investimento divenute imponibili per opzione, vanno evidenziate nel rigo **VE35**, insieme a quelle relative all'oro cosiddetto "industriale" e all'argento puro, cui l'imposta si applica con il sistema del reverse-charge.

3. Diritto a detrazione

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, l'art. 19 contiene due distinte disposizioni riguardanti il diritto a detrazione degli operatori del mercato dell'oro.
La prima è recata dal **terzo comma, lett. d) dell'art. 19** citato, in cui si dispone che la regola della non detraibilità, prevista quale principio generale in relazione all'effettuazione di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, non opera in relazione alle "cessioni di oro di cui all'art. 10, n. 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento".

La seconda disposizione è contenuta nel **comma 5-bis dell'art. 19**, in cui è stabilito che la limitazione al diritto di detrazione non opera per soggetti diversi da quelli di cui alla lett. d) sopra riportata.
La deroga contenuta nel citato comma 5-bis opera in relazione alla tipologia di acquisti espressamente previsti dalla disposizione citata e cioè "per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari e per le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".
I soggetti di cui al citato comma 5-bis devono evidenziare distintamente nella contabilità i sopra elencati acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione indicando l'ammontare dell'IVA detraibile nel rigo **VG37**.
Si evidenzia che nel particolare caso in cui i soggetti di cui al comma 5-bis dell'art. 19, abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, non deve essere barrata la casella di cui al rigo **VG33** e l'IVA detraibile spettante per gli acquisti di cui al citato art. 19, comma 5-bis, deve essere indicata nel rigo VG37.
Inoltre, i contribuenti che nell'ambito della propria attività rientrano sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e sono tenuti a compilare, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, due moduli al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione distintamente per ciascun regime.

4. Oro diverso da quello da investimento

4.a. Definizione

La seconda tipologia di oro disciplinata dalla legge n. 7 del 2000 riguarda l'oro diverso da quello da investimento (c.d. oro industriale), cioè il "materiale d'oro" di qualunque altra forma e purezza ed i prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
Rientrano inoltre nella definizione di oro diverso dall'oro da investimento, l'oro in lamine, nonché i lingotti e le placchette non aventi i requisiti di peso, forma e purezza per essere considerati oro da investimento, nonché i rottami d'oro non più idonei al consumo finale destinati ad una successiva lavorazione o trasformazione (cfr. risoluzione n. 375/E del 28 novembre 2002).
Nelle ipotesi sopra descritte trattasi di oro destinato ad uso essenzialmente industriale.

4.b. Modalità di applicazione dell'imposta – meccanismo del reverse-charge

Per l'oro diverso dall'oro da investimento è previsto l'assoggettamento all'imposta delle relative cessioni con il meccanismo c.d. del reverse- charge.
Tale meccanismo previsto dal quinto comma dell'art. 17, si caratterizza per un'inversione del carico tributario, a seguito del quale il cessionario diventa il debitore dell'imposta in luogo del cedente. Quest'ultimo, pertanto, deve emettere fattura per le cessioni interessate da tale disciplina senza addebito di imposta con l'indicazione "IVA non applicata ai sensi dell'art. 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972" ed il cessionario è tenuto ad integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta.
Ai fini dell'assolvimento dell'IVA il cessionario annota quindi il documento, così integrato, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche oltre, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento stesso e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro di cui all'art. 25, al fine di operare la relativa detrazione.
Tali operazioni costituiscono comunque volume d'affari per il soggetto cedente.
Il meccanismo del *reverse-charge* si applica se effettuato, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, oltre che alle cessioni del cosiddetto oro industriale, come sopra definito, anche alle cessioni di oro da investimento imponibili per opzione, nonché alle cessioni di argento puro, per il quale si fa rinvio al par. 8.
Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione IVA annuale i soggetti che hanno effettuato acquisti di oro con il predetto meccanismo devono indicare, al fine di determinare l'imposta dovuta, l'imponibile e la relativa imposta nel rigo **VJ7** per gli acquisti all'interno dello Stato di oro industriale e argento puro, nel rigo **VJ9** per gli acquisti intracomunitari di oro industriale e argento puro e nel rigo **VJ8** per gli acquisti all'interno dello Stato di oro da investimento imponibile per opzione.
Si ricorda inoltre che nel rigo **VA30 campo 1** vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e di argento puro, mentre nei righi **VA31** e **VA32** vanno computati rispettivamente gli acquisti intracomunitari e le importazioni dei medesimi beni.
L'ammontare dei suddetti acquisti deve essere riportato anche nel **quadro VF** in corrispondenza della relativa aliquota.
Si precisa inoltre che le cessioni di oro industriale, se effettuate nei confronti di privati consumatori, sono imponibili secondo le regole ordinarie dell'imposta (con addebito dell'IVA da parte dei cedenti).

5. Rimborso dell'imposta

Al fine di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile i contribuenti legittimati devono includere nel computo di cui all'art. 30, terzo comma, lett.a), così come integrato dalla legge n.

7/2000, le operazioni relative alle cessioni di oro da investimento, imponibili per opzione, nonché quelle relative all'oro industriale e all'argento puro, effettuate a norma dell'art. 17, comma quinto.
Si precisa che ai fini del calcolo dell'aliquota media di cui alla citata lettera a), le suddette operazioni sono da considerarsi ad aliquota zero.
Si ricorda che i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di oro e argento puro devono ricomprendere le dette operazioni nel calcolo di cui alla lett. b), del citato articolo 30, terzo comma.

6. Importazioni di oro

Nel caso di importazioni concernenti oro da investimento, ai fini dell'esenzione da IVA, l'operatore deve presentare in dogana una dichiarazione attestante che l'oro importato possiede tutti i requisiti di forma, peso e purezza, previsti dalla legge.
Per quanto riguarda, invece, le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento effettuate da soggetti passivi residenti nel territorio nazionale, l'imposta, pur essendo accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, è materialmente assolta in un momento successivo, in maniera analoga a quella prevista per le cessioni interne (art. 70, quinto comma).
In sostanza, in tale ipotesi l'assolvimento del tributo avviene mediante annotazione del documento doganale, rispettivamente, nel registro delle fatture o dei corrispettivi, con riferimento al mese di rilascio del documento medesimo, e nel registro degli acquisti agli effetti della detrazione.
"La modalità in parola comporta, come per le importazioni di oro da investimento, l'allegazione da parte di detti soggetti passivi, a corredo della dichiarazione doganale, di un'attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente specificato il titolo per il quale si rende operante la norma invocata". *(circolare 15 febbraio 2000, n. 24/D).*
Le importazioni di oro da investimento vanno indicate nel rigo **VF13**, mentre le importazioni di oro cosiddetto "industriale" vanno evidenziate nel rigo **VF9**, nonché nel rigo **VJ11** al fine di determinare l'imposta dovuta.
Si precisa inoltre che le dette importazioni, sia di oro industriale che di investimento e di argento puro, vanno comprese anche nel rigo **VA32**.

7. Operazioni relative all'oro effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi

L'art. 4, quinto comma, prevede che le operazioni relative all'oro e alle valute estere non sono considerate commerciali limitatamente a quelle effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; trattasi pertanto di operazioni per le quali permane l'esclusione dall'imposta, mentre le analoghe operazioni effettuate dalle banche agenti rientrano ora nel campo di applicazione dell'IVA.

8. Operazioni relative all'argento

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000, l'argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi (c.d. argento puro) segue la disciplina di cui agli artt. 17, quinto comma e 70, quinto comma, come modificati dalla predetta legge.
Ne consegue che l'argento rispondente a tale definizione segue lo stesso trattamento fiscale previsto per l'oro cosiddetto "industriale", pertanto l'imposta è applicata tramite il meccanismo denominato *reverse-charge* e le importazioni seguono la disciplina illustrata al punto 6. Si rinvia quindi alle istruzioni già dettate per l'oro industriale anche per quanto riguarda la compilazione del modello di dichiarazione annuale.
Allo stesso modo le cessioni relative all'argento puro rientrano nel computo dell'aliquota media, al fine del rimborso di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a).

9. Adempimenti degli odontotecnici e di altri operatori sanitari

Per effetto della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che ha disciplinato le operazioni relative all'oro e all'argento i soggetti esercenti professioni e arti sanitarie ed in particolare gli odontotecnici ed i dentisti che effettuano esclusivamente operazioni esenti dall'IVA di cui all'art. 10, n. 18, sono obbligati, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, con applicazione del meccanismo del c.d. *reverse-charge,* acquisti di:
– materiale d'oro e di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Da tali prodotti sono escluse le leghe e paste ad uso dentale aventi le caratteristiche del "dispositivo medico" di cui al D.L. n. 46/1997 (cfr. risoluzione n. 168 del 26-10-2001);
– di argento.

In relazione agli adempimenti contabili si ricorda che, per tale categoria di contribuenti, il D.P.R. n. 315 del 27 settembre 2000 prevede la facoltà di effettuare liquidazioni e versamenti dell'IVA relativamente ad ogni trimestre senza obbligo di comunicazione dell'opzione e senza applicazione degli interessi.
Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alla *circolare n. 216/E del 27 novembre 2000.*

■ OPZIONI E REVOCHE *(Quadro VO)*

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2004 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come già precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Con la citata circolare n. 209/E del 1998, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina delle opzioni recata dal suddetto regolamento n. 442 del 1997. In particolare è stato chiarito che l'art. 1, comma 1, del citato regolamento consente la possibilità di revocare l'opzione già comunicata, qualora intervengano nuove disposizioni normative. Pertanto, nel quadro VO deve essere comunicata la scelta esercitata in forza delle modifiche normative intervenute e non la revoca della precedente opzione già comunicata.
Nessuna variazione subiscono, invece, i termini minimi di validità delle opzioni, previsti dall'articolo 3 del menzionato regolamento n. 442/1997 e quelli più ampi previsti dalle specifiche disposizioni normative; tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata.
Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella.

■ PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Codice di attività (*Rigo VA2*)

Le attività svolte dalla Pubblica Amministrazione (Enti pubblici territoriali, Organi dello Stato ecc.) sono contraddistinte dal codice attività 75.11.1.
Si verifica, a volte, un'errata indicazione del codice attività da parte di alcuni dei predetti enti, nei casi in cui gli stessi gestiscano, oltre quella istituzionale, più attività commerciali o agricole con contabilità separata. In tal caso si precisa che l'ente deve presentare tanti moduli quante sono le contabilità gestite separatamente. Sul primo di detti moduli occorre indicare il codice attività 75.11.1 (che individua l'attività istituzionale della Pubblica Amministrazione), mentre su quelli successivi il codice dell'attività prevalente cui il modulo stesso si riferisce.

■ REGIMI FISCALI AGEVOLATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, n. 388

Gli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno introdotto due regimi fiscali agevolati riservati alle persone fisiche e destinati, rispettivamente, il primo alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ed il secondo alle attività marginali.
Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto i regimi agevolati in esame prevedono esclusivamente alcune semplificazioni degli obblighi contabili ed in particolare:
– esonero dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
– esonero dall'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici;
– esonero dal versamento dell'acconto annuale.

Restano invece fermi i seguenti adempimenti:
– fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
– conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
– presentazione della comunicazione annuale dati IVA da parte dei contribuenti di cui all'art. 13, il cui volume d'affari nell'anno 2003 è stato superiore a 25.822,84 euro (50 milioni di lire);
– presentazione della dichiarazione annuale;
– versamento annuale dell'imposta.

In conseguenza delle semplificazioni contabili sopra descritte, i soggetti che si sono avvalsi dei regimi fiscali previsti dagli articoli 13 e 14 della citata legge n. 388 del 2000, **non dovranno compilare il quadro VH** relativo alle liquidazioni periodiche.
Si evidenzia che l'eventuale superamento dei limiti previsti dal comma 2, lettera c), dell'articolo 13 o dal comma 1, dell'articolo 14 citati, in misura inferiore o pari al cinquanta per cento, comporta la decadenza da tutti gli esoneri previsti dai regime agevolati in esame a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui il superamento si è verificato ovvero dallo stesso anno d'imposta se il totale dei ricavi o compensi superi del 50 per cento i predetti limiti.

Per approfondimenti sui regimi in argomento vedi:
- provvedimento 8 febbraio 2001;
- provvedimento 28 febbraio 2001;
- provvedimento 14 marzo 2001 (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo);
- provvedimento 14 marzo 2001 (regime fiscale agevolato per le attività marginali;
- provvedimento 26 marzo 2001;
- circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001;
- circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001;
- circolare n. 23/E del 9 marzo 2001;
- circolare n. 59/E del 18 giugno 2001.

■ RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2) *(Quadro VG - Rigo VG70)*

Al fine di facilitare il calcolo dell'importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo **VG70**, è stato predisposto il prospetto E.
È stato predisposto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall'art. 19-bis2, e un rigo per la correzione della detrazione spettante in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti ai sensi dell'art. 19, comma1. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (–) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione.

PROSPETTO E
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis-2	**1**	Rettifica per variazioni dell'utilizzo beni non ammortiz	(comma 1)
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo beni ammortizzabil	(comma 2)
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale	(comma 3)
	4	Rettifica per variazione del pro-rata	(comma 4)
Art. 19, comma 1	**5**	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati	
TOTALE	**6**	Somma algebrica dei righi da 1 a 5 (da riportare al rigo V	

Rigo 1, rettifica per i beni non ammortizzabili e i servizi qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via presuntiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo. Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere compresa in tale campo in quanto nella dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo. Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica.

Rigo 2, rettifica per i beni ammortizzabili in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei 4 anni successivi; la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale
Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:
- mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive effettuate tale da avere riflessi sull'entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell'opzione per la separazione delle attività ex art. 36);
- adozione o abbandono – per opzione o in forza di legge – di un regime speciale che ha alla base un sistema forfettario per la detrazione dell'imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
- mutamenti nell'attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione.

Rigo 4, rettifica per variazione del pro-rata.
La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comun-

que eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti. Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del rigo VO1.
Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

Rigo 5, variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita (cfr. circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997). Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata nel presente rigo.

Rigo 6, totale delle rettifiche; deve essere riportata la somma algebrica degli importi indicati nei righi da 1 a 5. Tale dato deve essere poi riportato nel rigo **VG70**.

■ ROTTAMI

Il regime IVA applicabile alle cessioni di rottami e altri materiali di recupero ha subito importanti modifiche a seguito dell'emanazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'art. 35 della predetta disposizione, nel riformulare i commi dell'art. 74 che recavano la disciplina IVA applicabile alle cessioni di rottami e altri materiali di recupero (ex commi 8, 9, 10 e 11), ha previsto l'assoggettamento ad IVA delle citate operazioni in luogo del previgente regime di non imponibilità. La nuova disciplina si applica a decorrere dal 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del predetto D. L. n. 269/2003.
Il nuovo testo del comma 7 dell'art. 74 prevede che l'imposta è dovuta dal cessionario soggetto passivo d'imposta secondo il particolare meccanismo d'inversione contabile, *c.d. reverse-charge*. L'acquirente, infatti, è tenuto ad integrare la fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota applicabile e della relativa imposta e ad annotarla nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 o nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 al fine di comprenderla nelle liquidazioni periodiche. Inoltre, la stessa fattura deve essere anche annotata nel registro degli acquisti di cui all'art. 25, al fine di operare la detrazione d'imposta.
Con l'abrogazione dei commi 9 e 10 (ex commi 10 e 11) del citato art. 74, la disciplina illustrata trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che effettuano le cessioni dei beni individuati nei commi 7 e 8 (ex commi 8 e 9) di detto articolo. Resta ferma l'applicazione del regime ordinario IVA alle medesime cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
Gli **acquisti intracomunitari** di rottami e altri materiali di recupero, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 35 del citato D.L. n. 269/2003 all'art. 42, comma 1, del D. L. n. 331/1993, al pari delle cessioni interne perdono il regime di non assoggettabilità ad IVA. Pertanto all'atto dell'acquisto intracomunitario di tali beni il cessionario è tenuto ad integrare la fattura secondo le regole ordinarie.
Analogamente le **importazioni** dei medesimi beni a seguito della soppressione della lettera c-bis dell'articolo 68 operata dal predetto articolo 35 del D.L. n. 269/2003 sono soggette ad IVA. Tuttavia il nuovo comma 6 all'art. 70 disciplina le modalità di applicazione dell'IVA per le importazioni di rottami e altri materiali di recupero prevedendo, in deroga ai criteri ordinari di riscossione dell'imposta sulle importazioni, che la stessa non è versata in dogana ma assolta mediante annotazione del documento doganale nei registri di cui agli articoli 23 o 24, nonché, ai fini della spettante detrazione, nel registro di cui all'articolo 25.
Con il seguente prospetto si fornisce una guida per la compilazione del modello di dichiarazione relativo al 2003 da parte dei soggetti che hanno effettuato cessioni e/o acquisti di rottami e altri materiali di recupero sia nel periodo antecedente che in quello successivo all'entrata in vigore del D. L. n. 269/2003.

CEDENTE		CESSIONARIO	
Operazioni effettuate in vigenza del regime di non imponibilità	*Operazioni effettuate in vigenza del regime di imponibilità (D.L. 269/2003)*	*Operazioni effettuate in vigenza del regime di non imponibilità*	*Operazioni effettuate in vigenza del regime di imponibilità (D.L. 269/2003)*
Cessioni verso San Marino VA34; VE30	Cessioni verso San Marino VA34; VE30	Acquisti all'interno VF14	Acquisti all'interno VF9; VJ6
Cessioni intracomunitarie VA30 campo 1; VE30	Cessioni intracomunitarie VA30 campo 1; VE30	Acquisti da San Marino VA35; VF14	Acquisti da San Marino VA35 campo 1; VF9; VJ1
Esportazioni VA33; VE30	Esportazioni VA33; VE30	Acquisti intracomunitari VA31; VF14	Acquisti intracomunitari-VA31; VF9; VJ9
Cessioni all'interno VE34	Cessioni all'interno effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta VE34	Importazioni VA32; VF14	Importazioni VA32; VF9; VJ10
	Cessioni all'interno effettuate nei confronti di privati consumatori quadro VE sez.2		

■ SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

ATTENZIONE: come precisato con risoluzione n. 347/E del 6 novembre 2002, le società non residenti che operano in Italia mediante stabile organizzazione, rappresentante fiscale ovvero che si identificano direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, non possono avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73.

Prospetti società controllante

L'ente o la società controllante è tenuto a presentare due prospetti riepilogativi del gruppo:
– prospetto riepilogativo IVA 26PR/ 2004, compreso nella propria dichiarazione annuale IVA;
– prospetto delle liquidazioni periodiche Modello IVA 26LP/ 2004 che deve essere presentato, nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione IVA (cioè, dal 1° febbraio al 2 novembre 2004), al concessionario competente, allegando copia del Prospetto IVA 26PR/ 2004. Inoltre, si precisa che al suddetto modello IVA 26LP devono essere allegate le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) e la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Si rammenta che per le società o gruppi societari il cui bilancio consolidato esprima un patrimonio netto superiore a 258.228.449,54 euro (500 miliardi di lire), la garanzia può essere prestata per tutte le società controllate risultanti dall'ultimo bilancio consolidato presentato, relativamente alle eccedenze di credito da queste compensate, mediante diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell'obbligo di restituire all'Amministrazione Finanziaria la somma da rimborsare (Circolare 22 giugno 1998, n. 164).

Inoltre, è possibile beneficiare dell'esonero dalla prestazione della garanzia per i crediti compensati dalle società controllanti e controllate qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 38-bis. A tal fine le condizioni delle lettere a), b) e c) del citato comma 7 dell'art. 38 bis devono sussistere in capo alla società o ente partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo da cui deriva il credito (Circolare 4 marzo 1999, n. 54).

Come è già stato evidenziato nel paragrafo 1.1, le società che per l'anno 2003 hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma. Peraltro, la dichiarazione IVA deve essere autonomamente presentata anche nel caso in cui una società abbia partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per un periodo inferiore all'anno a seguito, ad esempio, di perdita dei requisiti di controllo nel corso dell'anno ovvero di operazioni straordinarie.

Si ricorda inoltre che non sono ammessi alla compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 i crediti e debiti IVA trasferiti all'ente o società controllante dalle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, u. c. (art. 8 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Sono invece ammessi alla suddetta compensazione i crediti e i debiti IVA risultanti dal prospetto riepilogativo (prospetto IVA 26PR) della dichiarazione di gruppo compilato dall'ente o società controllante.

Si ricorda inoltre, come precisato nella Risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che, in caso di compensazione parziale dei crediti trasferiti dalle singole società, è compito dell'ente o società controllante attestare la specifica imputazione alle società del gruppo dell'eccedenza di credito effettivamente compensata. Tale attestazione doveva in passato essere allegata alle dichiarazioni annuali delle singole società controllate, nella vigente modulistica, atteso il processo di semplificazione in atto e la nuova procedura di trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'adempimento dell'allegazione è stato di fatto sostituito con le indicazioni richieste nella dichiarazione della società controllante, nella colonna 6 del quadro VS del prospetto riepilogativo IVA 26/PR, relativo appunto alle eccedenze di credito compensate da ogni singola società. Si ricorda inoltre che ai fini della determinazione dell'importo delle eccedenze di credito complessi-

vamente compensate dalle società nell'ambito del gruppo – e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979 da parte delle singole società i cui crediti sono stati compensati – occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle eccedenze di debito trasferite dalle altre società appartenenti allo stesso gruppo, ridotto dell'ammontare dei versamenti d'imposta effettuati dall'ente o società controllante nel corso dell'anno.

I dati del **prospetto riepilogativo IVA 26PR/2004** sono contenuti all'interno della dichiarazione annuale IVA da presentare da parte dell'ente o società controllante. In particolare:

– il **quadro VS** contiene l'elenco di tutte le società (compresa la stessa controllante), che hanno partecipato nell'anno alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; per ciascuna di esse occorre indicare, l'importo richiesto a rimborso (nell'ambito del rimborso complessivo richiesto dal gruppo), il relativo presupposto, nonché l'ammontare dell'eccedenza di credito compensata con debiti trasferiti da altre società del gruppo.
  Nella sezione 3 del quadro VS occorre indicare l'eccedenza di credito del gruppo riportata dall'anno precedente, utilizzata nel corso dell'anno 2003, per compensare debiti trasferiti dalle singole società del gruppo;
– nel **quadro VV** sono indicate le liquidazioni periodiche del gruppo;
– nel **quadro VW** sono indicati i dati relativi alla liquidazione dell'imposta annuale di gruppo;
– nel **quadro VY** sono indicati i dati relativi all'IVA da versare o al credito d'imposta di gruppo;
– nel **quadro VZ** occorre indicare i dati relativi alle eccedenze detraibili di gruppo dei due anni precedenti, al fine del rimborso di gruppo (eventuale) della minore eccedenza detraibile del triennio.

Causale di rimborso

Il codice della causale di rimborso deve essere desunto dalla Tabella sotto riportata e va indicato, per ogni società controllata per la quale viene richiesto il rimborso di gruppo, nel Quadro VS - colonna 5 - del Prospetto IVA 26 PR da compilare da parte della società controllante.

Tabella delle causali di rimborso

1	Cessazione dell'attività	
2	Art. 30, c. 3, lett. a)	- Aliquota media
3	Art. 30, c. 3, lett. b)	- Effettuazione operazioni non imponibili
4	Art. 30, c. 3, lett. c)	- Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche
5	Art. 30, c. 3, lett. d)	- Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta (art. 7)
7	Art. 34, comma 9	- Esportazioni e altre operazioni non imponibili

■ SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI *(Compilazione del rigo VA40 e del quadro VH)*

Modalità di compilazione del rigo VA40

TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI

1 Vittime di richieste estorsive e dell'usura
L'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
Articolo 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532 e articolo 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507.
Il versamento delle imposte sospese, da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29.10.2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2004 dall'art. 10 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003,

n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003) già sospesi fino al 31 marzo 2003 dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003).

4 Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) già sospesi fino al 31 marzo 2003 dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003).

5 Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 25 novembre 2002 fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) già sospesi fino al 31 marzo 2003 dal decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002).

6 Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in alcuni comuni della regione Friuli Venezia-Giulia colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 29 agosto 2003
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 29 agosto 2003 fino al 31 dicembre 2004 dal decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003).

7 Altri soggetti colpiti da eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il numero 7.

Modalità di compilazione del quadro VH

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l'apposita Tabella) devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel rigo **VL29** l'importo dei versamenti periodici dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione.

STATO ESTERO DI RESIDENZA

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE ISOLE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN (REP. ISLAMICA DI)	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS ISOLE	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PALESTINA TERRITORI AUTONOMI	279
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS AL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RWANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINT LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA E MONTENEGRO	288
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA (REPUBBLICA)	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
SAINT. ELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA (REPUBBLICA DI)	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA (ISOLE)	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA

MODELLO IVA 2004
Periodo d'imposta 2003

CODICE FISCALE

MODELLO VR/2004 RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 2003

EURO

CONTRIBUENTE

Cognome, denominazione o ragione sociale — Nome

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Sesso (M, F) — Comune (o stato estero) di nascita — Prov.

Partita IVA — Codice attività — Natura giuridica — Numero di identificazione IVA Stato estero — Codice paese estero

INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI — Telefono (prefisso, numero) — Fax (prefisso, numero)

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
(rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)

1 Codice fiscale del sottoscrittore — 2 Codice carica — 3 Codice fiscale società dichiarante

Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale — 4 GIORNO MESE ANNO

Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore — 5 GIORNO MESE ANNO

QUADRO VR
Rimborsi

Sez. 1 - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

VR1	TOTALE CREDITI (somma dei righi VL5 colonna 2 e da VL26 a VL31)	,00
VR2	TOTALE DEBITI (somma dei righi VL5 colonna 1 e da VL20 a VL25)	,00
VR3	CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 – rigo VR2 – VL37 + VX3)	,00
VR4	IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO	1 ,00
	DI CUI DA LIQUIDARE DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO	2 ,00

Sez. 2 - Causale del rimborso *(barrare la relativa casella)*

	Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3					Art. 34, c. 9
VR5	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)	lett. e) Condizione art. 17, 2° c.	Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
	1	2	3	4	5	6	7

Sez. 3 - Art. 30, comma 4
Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

VR6	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2001	,00
VR7	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2002	,00

ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI

SI DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DI NON RIENTRARE TRA LE SOCIETÀ E GLI ENTI NON OPERATIVI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 37, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

FIRMA

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA

ISTRUZIONI

MODELLO VR/2004 PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

PREMESSA

Il modello deve essere utilizzato solo dai contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta **2003**.
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

■ PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere presentato in duplice esemplare direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire dal **2 febbraio 2004** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata, e cioè entro il **2 agosto 2004** se la dichiarazione è presentata ad una banca o ad un ufficio postale, ovvero entro il **2 novembre 2004** se la dichiarazione annuale IVA è presentata in via telematica.
Per il combinato disposto dell'art. 2, comma 7, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e dell'art. 38-*bis*, primo comma, penultimo periodo, il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati; pertanto, **sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata.**
In merito alle fideiussioni e alle polizze fideiussorie, così come previste dall'art. 38-*bis*, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio (art. 57, 1° comma), aumentato di un numero di giorni pari a quelli di ritardo nella consegna della documentazione relativa al rimborso oltre il quindicesimo giorno dalla relativa richiesta.
Si ricorda inoltre, che in aggiunta alle specifiche esclusioni dalla prestazione delle garanzie previste dall'art. 38-*bis* citato, l'art. 74-*bis*, ultimo comma, prevede un'ulteriore ipotesi di esclusione per i curatori e per i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40 (pari a lire 500 milioni). Tale limite va riferito a tutti i rimborsi IVA erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d'imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002). Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all'erogazione dei rimborsi richiesti dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
Si evidenzia, da ultimo, che sono esclusi dalla prestazione delle garanzie i soggetti indicati nell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
In materia di esonero dalla prestazione delle garanzie, si precisa altresì, che ai sensi del primo comma dell'art. 38-*bis* citato, sono comunque esonerati dalla prestazione delle medesime, i soggetti che, con riferimento all'intero periodo d'imposta, hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,60 pari a lire 10 milioni, (cfr. R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000).

■ DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e Dichiarante si rinvia a quanto già precisato al paragrafo 4.1 delle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2004.

Nel campo "**codice attività**" indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
Il campo "**Numero di identificazione IVA Stato estero**" deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.
Il campo "**Codice paese estero**" deve essere compilato dai soggetti non residenti.
Si precisa che nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta il modello VR per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società dichiarante"**, indicando in tal caso nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice di carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta il modello VR in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

■ QUADRO VR – RIMBORSI

SEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL5 colonna 2, e nei righi VL26, VL27, VL28, VL29, VL30, e VL31 del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2003.
Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL5 colonna 1, e nei righi VL20,VL21, VL22, VL23, VL24 e VL25 del modello di dichiarazione annuale IVA.
Nel **rigo VR3** va indicata la differenza (solo se positiva) tra il rigo VR1 e VR2, che deve coincidere con l'importo risultante dal rigo VL32 della dichiarazione annuale IVA. Qualora tutto o parte di tale credito sia stato ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 da parte delle società di gestione del risparmio, l'importo di tale credito deve essere diminuito dell'importo del credito ceduto, che dovrà essere poi specificamente indicato al rigo VL37 del quadro VL (v. istruzioni a tale quadro). Inoltre, nella particolare ipotesi in cui si sia verificata un'eccedenza di versamento dell'imposta rispetto a quella dovuta in sede di dichiarazione annuale (da indicare nel rigo VX3 ovvero in caso di dichiarazione unificata nel quadro RX sezione 1 del modello UNICO 2004), in tale rigo VR3 deve essere compreso l'importo dell'eccedenza di versamento verificatasi e della quale, in presenza dei presupposti di legge, si intende chiedere il rimborso.
Nel **rigo VR4**, **campo 1**, va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo VX4 della dichiarazione annuale IVA ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti righi del quadro RX del modello UNICO 2004. Al fine di tenere presenti le ipotesi in cui il contribuente non possa usufruire, totalmente o parzialmente, della procedura di rimborso tramite il concessionario, nel **rigo VR4**, **campo 2** deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare tale procedura. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per con-

tribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l'attività, in quanto l'erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (circolare n. 84 del 12 marzo 1998).
Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2004 nel mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 516.456,90 (un miliardo di lire, art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

SEZIONE 2 – CAUSALE DEL RIMBORSO

Si precisa che nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9, il rimborso compete solo se l'eccedenza di credito di cui al rigo VR3 della sezione 1, è superiore a euro 2.582,20 (pari a 5 milioni di lire) ma può essere richiesto anche per un importo inferiore.
In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.
Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di euro 2.582,20 (pari a 5 milioni di lire) (vedi sezione 3).
Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi.
Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

Rigo VR5, si riportano di seguito alcuni chiarimenti sulle ipotesi di rimborso previste.

Art. 30, comma 2

1) Casella 1 – Cessazione di attività
La casella 1 va barrata dai contribuenti che nel corso dell'anno 2003 hanno cessato l'attività. Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

Art. 30, comma 3

2) Casella 2 – Aliquota media
La casella 2 va barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett.a).
Destinatari della norma sono coloro che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
Tra le operazioni attive devono essere incluse, computandole ai fini del rimborso tra le operazioni ad aliquota zero, anche quelle relative all'oro e all'argento puro effettuate a norma dell'art. 17, quinto comma nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8, in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 35 del D.L. n. 269/2003.
Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%.
Nel calcolo dell'aliquota media è previsto che:
– devono essere esclusi gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili;
– tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali;
– nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

3) Casella 3 – Operazioni non imponibili
La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta **2003**.
Si ricorda che nel calcolo della lettera b) del citato articolo 30, comma 3, devono essere incluse anche le cessioni intracomunitarie di oro e di argento puro (vedi Appendice alle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2004 alla voce "Operazioni relative all'oro e all'argento").
Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:
– esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-*bis* e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
– cessioni di cui agli artt. 41e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
– le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-*bis*, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);
– le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-*bis*, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993).

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74-*ter* (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.
Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE39 e VE40 del modello annuale di dichiarazione IVA. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli.
Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 2003 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990).
Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art. 34, che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 dicembre 1983, n. 746.
Si precisa altresì che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. la circolare n. 2/1990).
Si evidenzia che come previsto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, il rimborso compete per gli acquisti di immobili nonché per le spese di manutenzione sugli stessi effettuate dai soggetti di cui all'art. 8 del citato decreto, con le modalità e i termini ivi stabiliti.

5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)
La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d), che abbiano effettuato nel **2003** prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.
Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA,

ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.
Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93.
Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, comma 2
La casella 6 va barrata dagli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-*ter* ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA.
Si precisa che con provvedimento 7 agosto 2002, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27 agosto 2002, è stato individuato l'ufficio di Roma 6 come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-*ter*. Pertanto, le richieste di rimborso mediante il modello VR dei predetti soggetti non residenti devono essere presentate presso il Concessionario della Riscossione di Roma (cfr. circolare n. 44 del 1° agosto 2003).

Art. 34, comma 9

7) Casella 7 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2003 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24, ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale.
L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998).

SEZIONE 3 – RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO – ARTICOLO 30, COMMA 4

Oltre le ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (**2001-2002-2003**) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,20 (pari a 5 milioni di lire). In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso o sia stata compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righi **VR6 e VR7**):
– **per l'anno 2001**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX4 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi indicati al rigo VL22 della dichiarazione IVA/2003 relativa all'anno 2002, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.
– **per l'anno 2002**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX4 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi da indicare al rigo VL22 della dichiarazione IVA/2004 relativa all'anno 2003, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.

AVVERTENZA
Nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.

AVVERTENZE PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
Il modello VR non deve essere presentato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2004 da presentare in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche. Il modello VR deve essere invece presentato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2 a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo.
La sezione 3 del presente modello deve essere compilata da una società già partecipante alla liquidazione di gruppo solo nel caso in cui nel corso dell'anno la stessa sia uscita dal gruppo per cessazione del controllo ed abbia successivamente incorporato, nello stesso periodo d'imposta, altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio.

ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società e gli enti non operativi di cui all'art. 3, comma 37 della stessa legge, non hanno diritto a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.
Gli enti e le società aventi diritto a chiedere il rimborso sono pertanto tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n. 146/E del 10 giugno 1998).
Tale dichiarazione può essere resa mediante la sottoscrizione dell'apposito riquadro riservato alle società ed agli enti, allegando al modello VR una fotocopia del documento di identità del dichiarante, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

■ SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso, che viene utilizzato anche dai soggetti che presentano la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2004 comprendente la dichiarazione IVA, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ed è presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari**, **entrambi sottoscritti in originale**.
Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 4.1.4 del fascicolo generale delle istruzioni.

MODELLO IVA 26LP/2004 - PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

(Riservato all'Ente o Società controllante)

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

ISTRUZIONI

PREMESSA

Il modello **IVA 26LP/2004**, che contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, deve essere presentato dalla capogruppo al Concessionario della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto **IVA 26PR/2004** ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.
Si ricorda che un esemplare del prospetto **IVA 26PR/2004**, sottoscritto in originale, deve essere presentato in allegato al modello **IVA 26LP/2004**, anche nel caso in cui non contenga una richiesta di rimborso dell'IVA di gruppo.
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al fascicolo delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2004.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato dalla controllante al Concessionario della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale entro gli stessi termini previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (**2 novembre 2004**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella parte superiore del modello devono essere indicati la denominazione sociale ed il codice fiscale dell'ente o società controllante.
Il modello è suddiviso in 12 riquadri di cui il primo è riservato all'indicazione dei dati della società controllante.
Nel caso in cui le società controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovrà essere tralasciata la compilazione del primo riquadro, riservato alla società controllante, e del riquadro "Allegati al prospetto IVA 26LP/2004".

In ogni riquadro devono essere riportati:
- la partita IVA della società cui si riferiscono i dati;
- nei righi da 1 a 12 gli importi a credito o a debito trasferiti da ogni società partecipante alla liquidazione di gruppo;
- in corrispondenza del rigo "Conguaglio annuale" deve essere indicato, rispettivamente, il credito o il debito trasferito in sede di dichiarazione annuale, risultanti dal relativo rigo della dichiarazione annuale di ciascuna società (rigo VX2 ovvero rigo VX1);
- in corrispondenza dei righi **VK22** e **VK23**, rispettivamente, l'eccedenza di debito o l'eccedenza di credito trasferita, riportate dai righi **VK22** e **VK23** della dichiarazione annuale di ogni singola società;
- nel quadro "Determinazione dell'acconto", deve essere indicato, per ciascuna società, l'ammontare complessivo delle risultanze a debito o a credito trasferite al gruppo utili per l'ente o società controllante ai fini della determinazione dell'acconto da versare (Cfr. la circolare ministeriale n. 52 del 3 dicembre 1991).

ALLEGATI AL PROSPETTO IVA 26LP/2004

Al modello **IVA 26LP/2004** devono essere allegati, come già accennato in premessa:
- un esemplare del prospetto **IVA 26PR/2004**, compilato nella dichiarazione annuale della capogruppo, sottoscritto in originale;
- le garanzie previste dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979 riguardanti quelle eccedenze di credito trasferite dalle società aderenti alla liquidazione di gruppo che sono state compensate, agli effetti dell'IVA, nel corso dell'anno 2003. Si precisa che fra tali garanzie occorre comprendere anche quella relativa all'eccedenza di credito trasferita alla liquidazione di gruppo dalla controllante, risultante al rigo **VK24** della propria dichiarazione;
- la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata (rigo **VS60** del prospetto IVA 26PR/2004).

Nella casella deve essere indicato il numero complessivo delle garanzie prestate.

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere sottoscritto, in forma leggibile, dall'ente o società controllante.

Mod. IVA

AGENZIA DELLE ENTRATE

EURO

Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenuta nell'anno 2004

Società/Ditta

Partita I.V.A. | | | | | | | | | | | Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |

Curatore Fallimentare o Commissario liquidatore Data di nomina

Codice Fiscale Codice carica N. Tel. N. Fax

Domicilio Fiscale

Sentenza di Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

Tribunale di n. data

		IMPONIBILE	IMPOSTA
A1	Rimanenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente	,00	
A2	Rimanenze alla data del fallimento	,00	
A3	Operazioni non imponibili	,00	
A4	Operazioni esenti	,00	
A5	Operazioni imponibili e relativa imposta	,00	,00
A6	Operazioni effettuate fino alla data di fallimento ma con imposta esigibile successivamente	,00	,00
A7	Acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione	,00	,00
A8	Altri acquisti	,00	,00
A9	IVA ammessa in detrazione		,00
A10	Credito anno precedente non richiesto a rimborso o non compensato		,00
A11	Versamenti periodici dovuti		,00
A12	Versamenti periodici effettuati		,00
A13	IVA sugli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3, delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) e art. 74-ter, comma 8, sugli acquisti interni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, di oro industriale e argento puro, di oro da investimento imponibile a seguito di opzione		,00
A14	IVA sugli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40 commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93 e sugli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana		,00
A15	IVA detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34 1° comma effettuate ai sensi degli articoli 8, 1° comma, 38 quater e 72		,00
A16	**IVA a credito** [(A9+A10+A12+A15) — (A5+A13+A14)]		,00
	OVVERO		
A17	**IVA a debito** [(A5+A13+A14) — (A9+A10+A12+A15)]		,00
A18	Rimborsi infrannuali richiesti	,00	
A19	Credito relativo ai primi tre trimestri compensato in F24	,00	
A20	Cessioni intracomunitarie	,00	
A21	Cessioni ad operatori della Repubblica di San Marino	,00	
A22	Acquisti intracomunitari di beni	,00	
A23	Acquisti da operatori della Repubblica di San Marino	,00	

Sottoscrizione della dichiarazione Firma

ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione Mod. IVA 74-bis

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Premessa

Il presente modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenute nell'anno 2004.
La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni **deve essere presentata** o spedita dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, **esclusivamente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate**. In caso di invio tramite servizio postale, sulla busta deve essere chiaramente indicato l'indirizzo dell'ufficio locale competente in base al domicilio fiscale del contribuente rilevandolo dai siti internet **www.finanze.it** e **www.agenziaentrate.it**.
Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.
I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.
Nella dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa (società - ditta, partita IVA e codice fiscale) e i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico e di fax e domicilio fiscale), nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa.
Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date.

AVVERTENZE
Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nel fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

Dati contabili

– **Rigo A1**, valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.

– **Rigo A2**, valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati di seguito richiesti devono riferirsi al periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di dichiarazione di fallimento.

– **Righi A3** ed **A4**, riportare rispettivamente il totale delle operazioni attive non imponibili e delle esenti.

– **Rigo A5**, ammontare complessivo delle operazioni imponibili, (cessioni di beni e prestazioni di servizi), e della relativa imposta.

– **Rigo A6**, ammontare dell'imponibile e dell'imposta delle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, ultimo comma, per le quali l'IVA diviene esigibile successivamente alla data di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa rispetto al momento di effettuazione di dette operazioni.

– **Rigo A7**, totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi, e della relativa imposta.

– **Rigo A8**, totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA, e totale dell'IVA relativa alle operazioni imponibili.

– **Rigo A9**, ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti alla detrazione previsti dagli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis1* e 19-*bis2*.

– **Rigo A10**, credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso o non compensato.

– **Rigo A11**, ammontare delle risultanze a debito delle liquidazioni periodiche, comprensivo degli interessi dell'1% per le liquidazioni trimestrali.

– **Rigo A12**, totale dei versamenti periodici effettuati, comprensivo degli interessi dell'1% per le liquidazioni trimestrali.

Nei righi A13 e A14 deve essere indicata l'imposta dovuta in relazione a particolari tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario.

N.B.: *Gli importi di cui ai righi A13 e A14 non devono essere compresi nel rigo A5 colonna imposta, mentre i corrispondenti imponibili rilevati dalla contabilità vanno compresi tra gli acquisti (righi A7 e A8).*

– **Rigo A13**, ammontare dell'IVA relativa alle seguenti operazioni:
  - operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;
  - compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone e dagli esercenti l'attività di gestione di autoparcheggi veicolari ai rivenditori di documenti di viaggio e di documenti di sosta (art. 74, comma 1, lett. e);
  - provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari (art. 74-ter, comma 8);
  - estrazione di beni da depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993;
  - acquisti interni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione.

– **Rigo A14**, imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni , prestazioni accessorie, intermediazioni) nonché sugli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 effettuate senza pagamento dell'IVA in dogana.

– **Rigo A15**, importo detraibile (c.d. IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima.
L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfettarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

– **Rigo A16**, IVA a credito, compilare nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righi A9, A10, A12 ed A15 risulti superiore alla somma degli importi di cui ai righi A5 (colonna imposta), A13 ed A14. Si ricorda che l'importo indicato nel presente rigo non può essere chiesto a rimborso come chiarito con R.M. n. 181/E del 12 luglio 1995 (cfr. par. 2.3 delle istruzioni della dichiara-

zione annuale IVA/2004). Viceversa, compilare il **rigo A17**, IVA a debito, nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righi A9, A10, A12 e A15 risulti inferiore alla somma degli importi di cui ai righi A5 (colonna imposta), A13 ed A14.

– **Rigo A18**, rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-*bis*, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

– **Rigo A19**,L'importo da indicare corrisponde alle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2004 utilizzata in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento. Si ricorda che tali crediti possono essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti, soltanto dai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale.

– **Rigo A20** importo complessivo delle cessioni e prestazioni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione. Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei registri delle fatture emesse.

Vanno compresi nel rigo:
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n.633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art.34;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Unione europea (art. 50-*bis*, comma quattro, lett. f, del D.L. n.331/1993);
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

– **Rigo A21**, importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

– **Rigo A22**, importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono, inoltre, essere compresi:
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19 bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

– **Rigo A23**, ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art. 17. Nello stesso rigo deve essere compreso l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal **curatore fallimentare** o dal **commissario liquidatore.**

04A00520

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G403007/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 219,04)* *(di cui spese di spedizione € 109,52)*	- annuale - semestrale	€ **397,47** € **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 108,57)* *(di cui spese di spedizione € 54,28)*	- annuale - semestrale	€ **284,65** € **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)* *(di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€ **67,12** € **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)* *(di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€ **166,66** € **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)* *(di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€ **64,03** € **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)* *(di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€ **166,38** € **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 344,93)* *(di cui spese di spedizione € 172,46)*	- annuale - semestrale	€ **776,66** € **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 234,45)* *(di cui spese di spedizione € 117,22)*	- annuale - semestrale	€ **650,83** € **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 7,20